Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII **Roma — Venerdì, 8 ottobre 1926** **Numero 234**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi*. — Ancona: *G. Fogola*. — Aquila: *F. Agnelli*. — Arezzo: *A. Pellegrini*. — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino*. — Bari: *Fratelli Favia*. — Belluno: *S. Benetta*. — Benevento: *E. Tomaselli*. — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli*. — Bolzano: *L. Trevisini*. — Brescia: *E. Castoldi*. — Cagliari: *R. Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni*. — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio*. — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale*. — Catanzaro: *V. Scaglione* — Chieti: *Piccirilli*. — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno*. — Cuneo: *G. Salomone*. — Ferrara: *Lunghini e Bianchini* — Firenze: *Armando Rossini*. — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti*. — Foggia: *G. Pilone*. — Forlì: *G. Archetti*. — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale*. — Girgenti: *L. Bianchetta*. — Grosseto: *F. Signorelli*. — Imperia: *S. Benedusi*. — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante*. — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci*. — Mantova: *Arturo Mondovi*. — Messina: *G. Principato; V. Ferrara*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale*. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio*. — Novara: *R. Guaglio*. — Padova: *A. Draghi*. — Palermo: *O. Fiorenza*. — Parma: *D. Viannini*. — Pavia: *Succ. Bruni Marelli*. — Perugia: *Simonelli*. — Pesaro: *O. Semprucci*. — Piacenza: *V. Porta*. — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite*. — Pola: *E. Schmidt*. — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *L. Bonvicini*. — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli*. — Rovigo: *G. Marin*. — Salerno: *P. Schiavone*. — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi*. — Sassari: *G. Ledda*. — Siena: *Libreria San Bernardino*. — Siracusa: *G. Greco*. — Sondrio: *F. Zarucchi*. — Spezia: *A. Zacutti*. — Taranto: *Fratelli Filippi*. — Teramo: *L. d'Ignazio*. — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A.L.I.* — Trapani: *C. Banci*. — Trento: *M. Disertori*. — Treviso: *Longo e Zoppelli*. — Trieste: *L. Cappelli*. — Udine: (*). — Venezia: *L. Cappellin*. — Verona: *R. Cabianca*. — Vicenza: *G. Galla*. — Zara: *E. de Schönfeld*. — Tripoli: *Libreria Fichera*. — Bengasi: *Francesco Russo* — Asmara: *A. A. e F. Cicero* — All'Estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società anonima svizzera per imprese di alberghi in Stans (Svizzera):

Elenco delle obbligazioni del prestito ipotecario 5.50 % sul Grand hôtel Excelsior in Napoli, sorteggiate il 15 settembre 1926 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Elenco delle obbligazioni del prestito ipotecario 5 % sul Grand hôtel Excelsior in Roma, sorteggiate il 15 settembre 1926 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

« Terni » Società per l'industria e l'elettricità, in Roma: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nell'estrazione del 4 ottobre 1926.

Società romana tramways-omnibus, in Roma: Elenco delle obbligazioni, emissioni 1902, 1909, 1911, estratte il 1° ottobre 1926 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Comune di Parma: Elenco delle cartelle del prestito di L. 550,000 sorteggiate nella 18ª estrazione del 1° ottobre 1926.

Società elettrica bresciana, in Milano: Elenco delle obbligazioni ipotecarie 4.50 per cento sorteggiate nella 17ª estrazione del 1° ottobre 1926, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società torinese di tramways e ferrovie economiche, in Torino: Elenco delle obbligazioni 4.50 per cento sorteggiate nella 27ª estrazione del 1° ottobre 1926, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società anonima « Elettricità e gas di Roma », in Roma: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1926 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Industrie riunite di filati, in Milano: Elenco delle obbligazioni ipotecarie 4.50 per cento sorteggiate nella 18ª estrazione del 1° ottobre 1926.

Ducale città di Zara: Elenco dei numeri del prestito comunale 4.50 per cento dell'anno 1894 sorteggiati nella 66ª estrazione del 1° ottobre 1926.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1974**.

REGIO DECRETO 9 agosto 1926, n. **1601**.
Approvazione del regolamento sul servizio del lotto e sul personale dei banchi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il nuovo testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456;

Visti i Regi decreti 10 gennaio 1895, n. 5, e 23 dicembre 1906, n. 665, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di riunire in unico testo le disposizioni regolamentari sul servizio del lotto e sul personale dei banchi, opportunamente fra loro coordinate ed integrate di altre nuove suggerite dalla esperienza e dalla pratica del servizio;

Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento sul servizio del lotto e sul personale dei banchi, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1926.
Atti del Governo, registro 252, *foglio* 132. — CASATI.

Regolamento sul servizio del lotto e sul personale dei banchi.

TITOLO I.

Ordinamento e giuoco.

Art. 1.

Il servizio del lotto è amministrato dal Ministero delle finanze a mezzo delle Intendenze di finanza sedi dei compartimenti stabiliti con l'art. 4 del nuovo testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456, ed a mezzo delle Intendenze o di altri uffici sedi di archivio succursale per le attribuzioni di cui agli articoli 197 e seguenti del presente regolamento.

Art. 2.

I giuochi si ricevono giusta la tariffa e con le modalità ed alle condizioni stabilite nel capo I del testo unico.

Art. 3.

I ricevitori, facendo sempre uso d'inchiostro nero, completano accuratamente le indicazioni a stampa esistenti sopra ciascuna bolletta, scrivono i giuochi sulla matrice e sulla bolletta, in presenza dei giuocatori, con la maggiore diligenza e chiarezza, e staccano la bolletta dopo di averla collazionata con la matrice.

Le bollette devono essere staccate dalla matrice in modo che in questa rimanga una parte sufficiente del frapposto bollo e della leggenda.

Art. 4.

I ricevitori per ciascuna estrazione possono integrare preventivamente le indicazioni a stampa, di cui al precedente art. 3, su un numero di bollettari non maggiore dell'ordinario consumo del banco.

E' però severamente proibito di servirsi, per le successive estrazioni, di bollettari predisposti per le estrazioni precedenti.

I bollettari riconosciuti irregolari e difettosi all'atto della predisposizione non possono essere adoperati in alcun modo e devono essere inviati all'Intendenza sede di compartimento, con l'apposita richiesta, per il cambio, se nulla vi osti, con altrettanti bollettari perfetti di ugual prezzo.

Similmente devono essere spediti, con la detta richiesta, per il cambio, i bollettari predisposti in eccedenza: questi, però, verso pagamento in ragione di centesimi 20 ciascuno, da versarsi al Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.

Art. 5.

Salvo quanto è disposto con l'art. 18 del testo unico circa il giuoco di un solo numero contro gli altri 89, ciascuna bolletta deve contenere una sola giuocata.

Una giuocata è costituita da una sola serie di numeri, qualunque sia la ripartizione del prezzo sulle varie sorti ammesse dalla tariffa.

La giuocata di estratto determinato non può cumularsi con altre sorti sulla stessa bolletta e deve essere specificata con le parole « primo », « secondo », « terzo », « quarto », « quinto », dopo l'indicazione dei numeri.

Le caselle delle sorti escluse dalla giuocata devono segnarsi con due tratti di penna orizzontali.

Art. 6.

L'annullamento delle giuocate, in caso di sbaglio o sgorbio nella registrazione del giuoco, si fa segnando con due

linee trasversali la matrice e la bolletta e ripiegando questa ultima sulla prima.

Ove la bolletta sia già staccata dalla matrice il ricevitore deve anche scrivere su questa la parola « *annullata* », porvi la firma e attaccarvi, sovrapponendola, la bolletta figlia.

Il ricevitore deve inoltre descrivere sull'apposito elenco le bollette annullate e staccate e inviare, anche se negativo, l'elenco stesso, nel piego delle matrici, all'Intendenza sede di compartimento o di archivio succursale, in busta separata e suggellata, allo indirizzo dell'intendente al quale vengono rimesse, prima dell'estrazione, tutte le buste chiuse per il visto e la gelosa custodia degli elenchi che vi son contenuti e per la consegna di essi, a tempo opportuno, al proprio delegato presso il reparto riscontri.

Non ottemperandosi a tutte le prescritte formalità per parte del ricevitore, è messo a carico di lui il prezzo delle giuocate annullate.

Art. 7.

Le bollette legate di cui all'art. 15 del testo unico, devono essere annullate con due linee orizzontali continue, discoste l'una dall'altra, che partendo dal margine sinistro della matrice comprendano la matrice e, quant'è lunga, la bolletta. Fra l'una e l'altra linea deve scriversi sulla matrice e sulla bolletta la parola « legata ».

Mancando una o più bollette legate la vincita viene ridotta in ragione del prezzo delle bollette mancanti.

Art. 8.

Per la limitazione delle poste sulle giuocate di estratto prescritta con l'art. 8 del testo unico, l'Intendenza ripartisce fra i diversi banchi del proprio compartimento, in ragione dell'importanza di ciascuno, la somma assegnatale entro la quale devono contenersi le poste di estratto ai sensi dell'articolo su menzionato.

La somma, fissata come sopra, vale per ognuno dei novanta numeri e per ogni sortita e corrisponde perciò al quintuplo della somma stessa.

Per non oltrepassarla, i ricevitori devono riportare le poste delle giuocate medesime sull'apposita nota di estratto, che inviano all'Intendenza sede di compartimento lo stesso giorno in cui spediscono le matrici.

I ricevitori sono responsabili verso l'Amministrazione del valore delle vincite che fossero accertate su poste eccedenti la dote del banco.

L'intendente, entro i limiti delle eventuali disponibilità, può concedere settimana per settimana qualche aumento ai ricevitori che ne facciano richiesta in tempo debito, specificando i numeri e le sortite e la precisa misura dell'aumento occorrente.

Art. 9.

Quando per variazioni dell'orario postale o per qualsiasi altra causa, i ricevitori prevedano che, attenendosi all'ora stabilita per chiudere il giuoco, il sacchetto delle matrici non possa giungere in tempo utile all'Intendenza sede di compartimento o all'archivio succursale, devono ovviare, per quanto è in loro, a siffatto inconveniente, anticipando la chiusura e dandone avviso al pubblico e all'Intendenza predetta che provvederà a rendere eventualmente definitivo il provvedimento determinato dall'urgenza o dalla specialità del caso.

Art. 10.

I ricevitori devono trascrivere con la massima diligenza e chiarezza i giuochi contenuti in ciascun bollettario sopra una copia-giuochi da rimanere presso il banco, per servire di norma nel pagamento delle vincite. Devono indicare inoltre, per ogni giuocata, il numero delle bollette legate a quella sulla quale la giuocata fu scritta. Tale copia sarà conservata nel banco fino al ricevimento del conto bimestrale di cui all'art. 159 lettera *b*).

Il giorno in cui il giuoco cessa su determinati tipi di bollettari, i ricevitori debbono chiudere i bollettari stessi apponendo, sulla bolletta madre contenente l'ultima giuocata ricevuta nell'ultimo bollettario, la parola « chiuso », la data e la firma. Le bollette madri e le bollette figlie che restino eventualmente in bianco nei bollettari sono annullate con due linee trasversali e con la parola « annullata ».

Il giorno in cui cessa definitivamente la raccolta del giuoco, i ricevitori devono provvedere del pari alla chiusura ed all'annullamento per tutti i rimanenti tipi. Infilzano quindi tutte le matrici dei bollettari coperti di giuoco durante la settimana, nel banco e nelle collettorie eventualmente aggregate, comprendendole ed assicurandole fra due cartoncini di protezione, di cui uno in bianco e l'altro contenente le indicazioni del numero e della sede del banco, della data dell'estrazione e del numero delle matrici per tipo e in complesso. Assicurano quindi la cordicella con un suggello a piombo schiacciato con la morsa che, come la cordicella, i piombi ed i cartoncini, è fornita dall'Amministrazione.

Art. 11.

E' assolutamente vietato di scrivere sulle copertine dei bollettari del giuoco il numero o l'importo delle bollette annullate.

I ricevitori, chiuso definitivamente il giuoco, devono compilare il conto dei bollettari in doppio e due prospetti dimostrativi della riscossione, completando, di questi, uno solo, e indicando nell'altro solamente il numero dei bollettari di ciascun tipo contenenti bollette annullate e, nel riepilogo, la sola quantità dei bollettari di ciascun tipo adoperati per il giuoco.

Tali documenti devono essere spediti con le matrici, tranne il prospetto dimostrativo della riscossione completo, che può essere spedito all'Intendenza sede di compartimento entro le 24 ore successive all'estrazione.

Art. 12.

Compiute le operazioni di cui ai precedenti articoli, i ricevitori debbono rimettere all'Intendenza sede del compartimento la filza delle matrici con il conto dei bollettari in doppio, il prospetto dimostrativo delle riscossioni « incompleto », la nota di estratto e la busta con l'elenco delle bollette annullate staccate.

I ricevitori compresi nella giurisdizione di un archivio succursale debbono rimettere a questo la filza delle matrici con il conto dei bollettari in doppio, il prospetto dimostrativo delle riscossioni « incompleto » e l'elenco delle bollette annullate staccate come all'art. 6, e spedire contemporaneamente alla Intendenza sede di compartimento la nota di estratto.

I ricevitori delle città sedi di compartimento o di archivio succursale ne fanno la consegna personalmente o a mezzo di un proprio incaricato sotto la loro responsabilità; gli altri ne effettuano la spedizione con apposito sacchetto fornito dalla Amministrazione, debitamente suggellato ed in assicurazione postale, ritirandone ricevuta.

Le Intendenze possono autorizzare i ricevitori di banchi fuori sede ma di località più vicine a recapitare essi pure a mano, sotto la personale responsabilità, le filze delle ma-

trici, quando siffatto mezzo risponda ad un accertato interesse dell'Amministrazione.

La consegna delle filze deve essere fatta non oltre le ore 14 del giorno di estrazione.

Art. 13.

Se per qualsiasi motivo non si raccolgono giuocate durante la settimana, sia nel banco che nelle dipendenti collettorie, il ricevitore ne dà avviso all'Intendenza sede di compartimento o all'archivio succursale, nello stesso termine in cui avrebbe dovuto far pervenire le matrici.

In difetto, dovendosi procedere all'annullamento dei giuochi di cui al successivo art. 18, il ricevitore risponderà delle spese che occorressero per l'annullamento stesso, senza pregiudizio di eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 14.

L'intendente designa gl'impiegati che nel giorno di estrazione dovranno attendere al ricevimento e contazione delle matrici ed alla compilazione della doppia nota delle medesime.

Con la scorta del conto dei bollettari, il reparto riscontri procede all'accertamento del numero e dell'ordine progressivo delle matrici di ciascun banco, assicurandosi che siano tutte infilzate con la cordicella e che questa sia di un solo pezzo e porti il suggello a piombo del ricevitore.

Compiuta la contazione, vengono riassicurati i due capi della cordicella con un secondo piombo e con l'impronta di un apposito punzone custodito dall'intendente. Tale operazione dev'essere compiuta alla presenza di un segretario delegato dall'intendente e tenuto ad elencare le filze suggellate su una nota delle matrici, con la dichiarazione firmata dal delegato ai riscontri, attestante che i banchi in essa indicati sono tutti quelli che avrebbero dovuto raccoglier giuoco per quella estrazione.

Contemporaneamente alla contazione, due impiegati compilano le due note delle matrici, su moduli portanti la detta dichiarazione, una in base al conto dei bollettari, l'altra in base al prospetto dimostrativo della riscossione incompleto.

Assicurata la perfetta corrispondenza delle due note, le matrici contate e suggellate sono introdotte nell'archivio di rigorosa custodia.

Art. 15.

L'archivio di custodia destinato al deposito delle matrici, come agli articoli 23 e 25 del testo unico, deve essere stabilito nella più sicura stanza dell'Intendenza sede di compartimento o dell'archivio succursale, deve avere un solo ingresso con solida porta provvista di tre serrature a congegni diversi, con turabuchi, una delle quali fornita di contatore meccanico e le cui chiavi sono custodite dai funzionari componenti la Commissione indicata all'art. 26 del testo predetto.

Le cautele e le norme da osservarsi su quanto si riferisce all'archivio di rigorosa custodia sono determinate da apposite istruzioni ministeriali.

Art. 16.

Nel giorno di estrazione, la Commissione competente toglie dall'armadio in cui furono rinchiuse le matrici per le quali è compiuto il periodo di prescrizione e, previo nuovo riscontro con la corrispondente nota e relativa annotazione in calce alla stessa, le consegna all'intendente sotto la vigilanza del quale e dell'impiegato delegato ai riscontri, vengono subito chiuse nell'apposito armadio di custodia, esistente nel reparto riscontri, provvisto di due serrature a turabuchi, le cui chiavi sono tenute una dall'intendente ed una dal predetto suo delegato.

Nello stesso giorno sono pure tolte e consegnate all'intendente le matrici contenenti vincite denunziate, per le quali sia trascorsa una settimana dopo il termine dei novanta giorni.

Compiute tali operazioni, previo riscontro con le due note delle matrici di cui al precedente art. 14, la Commissione accetta le matrici riguardanti « l'estrazione da effettuarsi nello stesso giorno », entro l'archivio di custodia, prima della estrazione e le fa collocare in apposito armadio, attestandone l'accettazione in calce alle note predette, con dichiarazione firmata dai singoli componenti. Una nota viene ritirata dall'intendente e l'altra custodita nell'armadio ove sono depositate le relative matrici.

Art. 17.

Dell'apertura e della chiusura dell'archivio, nonchè delle operazioni che vi si compiono, viene redatto processo verbale in quattro esemplari sottoscritti dai tre componenti la Commissione, ognuno dei quali ne ritira uno. Il quarto viene spedito al Ministero.

Il processo verbale, sì per le Intendenze sedi di compartimento, sì per le Intendenze od altri uffici sedi di archivio succursale, deve sempre indicare l'ora di chiusura dell'archivio, la quale precederà, in ogni caso, l'ora fissata per l'inizio delle operazioni relative alla estrazione dei numeri.

Art. 18.

Nel caso previsto dall'art. 24 del testo unico, quando risulti che le matrici di qualche banco o talune di esse non siano pervenute e non si possano perciò chiudere in archivio prima dell'estrazione, la Intendenza sede di compartimento o l'archivio succursale deve, prima dell'estrazione, avvertire il pubblico dell'annullamento dei giuochi in quelle matrici contenuti, mediante apposito avviso affisso all'albo esterno dell'ufficio e comunicato subito, per l'affissione, al Comune nel quale trovasi il banco cui riguarda la mancanza ed al banco stesso, invitando i giuocatori a produrre le bollette nel termine di giorni trenta ed a ritirare dal gestore del banco il prezzo dei giuochi annullati.

Art. 19.

Per ottenere l'accreditamento dei prezzi rimborsati per gli annullamenti di cui agli articoli 22 e 24 del testo unico, i ricevitori, nel giorno di estrazione che segue a quello di scadenza del termine di prescrizione di 30 giorni stabilito con l'art. 28 del testo unico, devono trasmettere all'Intendenza sede di compartimento le bollette ritirate dai giuocatori ordinate per tipo e per numero e accompagnate da apposito elenco descrittivo.

Scorso detto termine, non si fa più luogo ad accreditamento.

Art. 20.

A cura di ogni Intendenza sede di compartimento le estrazioni si effettuano settimanalmente nei giorni indicati con apposita tabella compilata ogni anno dal Ministero delle finanze.

Le Intendenze predette comunicano questa tabella ai prefetti, sottoprefetti, intendenti, sindaci o podestà, uffici postali e ricevitori del lotto del compartimento.

Art. 21.

Le estrazioni sono fatte pubblicamente, alle ore 16, con l'intervento delle autorità indicate all'art. 26 del testo unico funzionanti da Commissioni, e con le modalità stabilite dalle istruzioni ministeriali.

Delle adempiute formalità e del risultato dell'estrazione si redige processo verbale sottoscritto da tutti i componenti la Commissione.

Art. 22.

Le indennità ai componenti la Commissione di archivio sono stabilite con decreto Ministeriale.

Pure con decreto Ministeriale sono fissati i compensi per i servizi inerenti alla materiale esecuzione delle estrazioni.

Art. 23.

Ogni Intendenza sede di compartimento notifica telegraficamente alle altre Intendenze sedi di compartimento i numeri estratti, fa stampare il bollettino ufficiale di tutte le ruote e lo spedisce immediatamente al Ministero delle finanze, alle altre Intendenze sedi di compartimento, ai propri archivi succursali ed alle Prefetture, alla propria Sezione tesoro ed a quelle delle altre Intendenze, ed ai banchi del lotto del compartimento.

TITOLO II.

Vincite.

Art. 24.

I ricevitori, tenendo per base il bollettino ufficiale delle estrazioni — solo documento attendibile per il pagamento delle vincite — e con la scorta delle copie dei giuochi, formano uno spoglio delle vincite e lo trasmettono all'Intendenza sede di compartimento, non oltre il martedì.

Lo stesso modello dev'essere trasmesso ancorchè non siavi stata alcuna vincita, nel qual caso i ricevitori devono apporvi analoga dichiarazione.

Quando poi nello spoglio già inviato sia avvenuto qualche errore od omissione, i ricevitori devono ripararvi, trasmettendone subito altro esemplare corretto e completo.

Essi devono inoltre esporre all'ingresso del banco il bollettino ufficiale di tutte le estrazioni del Regno, mantenendovelo fino al giorno ed all'ora fissati per la successiva estrazione e conservandolo poi nel locale del banco per un periodo non minore di tre mesi.

Appena ne siano a cognizione, le Intendenze sedi di compartimento notificano, telegraficamente, al Ministero, le vincite superiori alle 100,000 lire.

Art. 25.

La liquidazione delle vincite viene fatta esclusivamente in base al prontuario pubblicato a cura del Ministero delle finanze, con le avvertenze e norme nel medesimo stampate.

Una copia del detto prontuario sarà posta a disposizione del pubblico presso ogni banco, ed il ricevitore dovrà prestarsi a spiegarne l'uso a chi abbia presentato una bolletta vincente o si presenti per giuocare.

Art. 26.

Le vincite sono pagate all'esibitore della bolletta, semprechè questa venga presentata entro il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo alla data dell'estrazione cui la vincita si riferisce, e concorrano le condizioni stabilite dall'art. 33 del testo unico.

Quando il giuocatore abbia denunziato la vincita, entro il detto termine, conformemente all'articolo suaccennato, la bolletta deve essere in ogni caso presentata non oltre il novantesimo giorno da quello successivo alla data della estrazione, cui la vincita stessa si riferisce. Scorso questo termine non si fa più luogo al pagamento della vincita.

Art. 27.

La denunzia della vincita, entro il termine di giorni trenta, deve essere fatta dal giuocatore alla Intendenza che custodisce la matrice relativa, anche per mezzo di lettera raccomandata quando questa possa giungere all'ufficio competente entro il termine stabilito, o con telegramma.

La denunzia deve indicare esattamente il numero e la sede del banco che ha rilasciato la bolletta, la data della estrazione e la ruota cui la bolletta si riferisce, il numero d'ordine del bollettario, il numero ed il prezzo della bolletta, i numeri e le sorti vincenti.

Art. 28.

Le Intendenze sedi di compartimento o di archivio succursale annotano in apposito registro a madre e figlia le denunzie delle vincite. La bolletta madre rimane presso l'Intendenza e la bolletta figlia è rilasciata al vincitore in prova della fatta denunzia.

Art. 29.

Le Intendenze presentano di volta in volta alla Commissione un estratto del registro delle denunzie delle vincite di cui all'articolo precedente. La Commissione si assicura, con la scorta dell'estratto del detto registro, dell'esistenza della vincita e appone nella matrice analoga dichiarazione, facendo uso della seguente formola: « Visto, si accerta la vincita in lire .... salvo i riscontri prescritti dall'art. 33 del testo unico ». Toglie quindi dalla filza la matrice che contiene la vincita e la depone in un apposito scaffale nel quale rimane durante il termine della prescrizione di novanta giorni.

Se entro il detto termine la bolletta venga presentata, la Commissione ne esegue il confronto nei modi prescritti.

Art. 30.

Il pagamento di ogni vincita che non ecceda le L. 1000 è fatto dai ricevitori, sotto la propria responsabilità, all'atto della presentazione della bolletta.

Per quelle superiori, i ricevitori possono, in massima, essere autorizzati al pagamento dalle Intendenze sedi di compartimento fino a L. 1250; per somme superiori a L. 1250 l'autorizzazione deve essere specifica per ogni vincita, compatibilmente con i fondi della riscossione.

In tutti gli altri casi si provvede con ordine diretto delle Intendenze sedi di compartimento sulle sezioni di Regia tesoreria.

In ogni caso i ricevitori non dovranno far luogo al pagamento di vincite prima che siano in possesso del bollettino ufficiale delle estrazioni e che dal confronto con esso e da opportuni riscontri della bolletta con la copia-giuochi abbiano accertata la esistenza della vincita.

Nei casi di molte vincite, per il pagamento delle quali i fondi del banco non fossero sufficienti, i ricevitori debbono pagare a preferenza le vincite di minore importo, sotto pena della sospensione dall'impiego.

E' severamente proibito di chiedere o di accettare mance in occasione di pagamento di vincite.

Art. 31.

Effettuato il pagamento delle vincite, i ricevitori devono scrivere sul dorso delle bollette la seguente formula:

« Pagato addì . . . .

Il ricevitore

. . . . ».

Tutte le bollette vincenti pagate dal ricevitore vengono da esso divise per estrazione e quindi raggruppate per ciascuna specie secondo il numero progressivo dei bollettari di egual prezzo e delle bollette, e descritte sulle tabelle apposite come è detto all'art. 82.

E' vietato indicare, in qualsiasi modo, sulla bolletta l'importo della vincita.

Art. 32.

Le bollette portanti vincite eccedenti i limiti di cui all'art. 30 e quelle pel cui pagamento i fondi del banco non siano sufficienti ed altresì quelle sulla cui regolarità cada dubbio o mancanti di una o più bollette legate, devono essere dai ricevitori ritirate mediante ricevuta da rilasciarsi in doppio e trasmesse alla Intendenza che ne custodisce le matrici, in piego assicurato, salvo che l'interessato preferisca di presentarle personalmente.

Una delle ricevute deve dal giuocatore essere spedita all'Intendenza sede di compartimento, l'altra trattenuta per esibirla all'atto della riscossione.

Il creditore, quando non risieda nel capoluogo di provincia, può chiedere che il pagamento gli sia fatto nel Comune ove risiede. In tal caso le competenti sezioni di Regia tesoreria provvedono acchè il pagamento avvenga per parte degli agenti della riscossione del Comune stesso o di altro più vicino.

Le bollette sulla cui regolarità cada dubbio sono sottoposte al confronto con le matrici relative e, se riconosciute ammissibili, vengono munite dalla Commissione di cui all'art. 26 del testo unico del « visto buono » per la somma da pagare, e restituite al ricevitore o al giuocatore, perchè siano soddisfatte con i fondi del banco. Altrimenti sono ugualmente restituite con la motivata dichiarazione di rifiuto.

Contro il rifiuto della Commissione di archivio è ammesso il ricorso al Ministro per le finanze, che decide sentita la Commissione centrale all'uopo istituita.

Ogni qual volta il possessore di una bolletta vincente preferisca valersi del ricevitore a nome del quale viene di conseguenza emesso l'ordine di pagamento, la responsabilità della Amministrazione di fronte al possessore della bolletta non sarà maggiore di quella che avrebbe, se la persona a favore della quale viene emesso l'ordine di pagamento fosse lo stesso possessore od un privato qualunque dal medesimo designato.

Art. 33.

Chiunque può direttamente presentare alle Intendenze sedi di compartimento ed agli archivi succursali, prima che ne rimanga prescritta la vincita, una bolletta vincente qualsiasi somma, per ottenere che ne sia disposto il pagamento da parte della competente Intendenza.

In tal caso la Intendenza o l'archivio succursale rilascia una ricevuta staccata da un registro a madre e figlia.

Però se la bolletta presentata riguarda vincita denunciata a termini dell'art. 28 del testo unico, prima di rilasciare la ricevuta predetta, l'Intendenza o l'archivic succursale deve ritirare quella di eseguita denuncia di cui è cenno all'art. 28 del presente regolamento.

Art. 34.

Tutte le bollette vincenti eccedenti i limiti o le autorizzazioni di cui al precedente art. 30, quelle sulle quali cada dubbio o portino staccate le bollette « legate » e le altre al cui pagamento devono provvedere per qualsiasi causa le Intendenze sedi di compartimento, sono descritte in appositi elenchi e confrontate dalle Commissioni di cui all'art. 26 del testo unico nei giorni e nei modi stabiliti con le istruzioni ministeriali.

Nel giorno in cui si procede a tal confronto, devono essere anche accertate sulle matrici le vincite superiori alle cento lire indicate nelle tabelle complete che formarono base dell'ultimo accreditamento. Tale accertamento è fatto nello archivio di custodia dalla Commissione di archivio, assistita da impiegati designati dall'intendente.

Compiuto l'accertamento, le tabelle predette sono ritirate dall'intendente o da chi per esso, per la gelosa custodia fino a quando il segretario delegato dall'intendente debba servirsene per il confronto con le tabelle compilate dal reparto riscontri.

Art. 35.

L'esibizione delle bollette e la presentazione delle matrici alla Commissione, di cui all'art. 26 del testo unico, pei confronti di cui alle istruzioni ministeriali, è fatta dal delegato ai riscontri o da altro funzionario designato dall'intendente.

Quando il bisogno del servizio lo richieda, l'intendente domanderà l'intervento della detta Commissione anche in altri giorni della settimana oltre quelli stabiliti, allo scopo di provvedere con la maggiore possibile sollecitudine al pagamento delle vincite.

Quando, per la quantità eccezionale delle vincite avvenute, la Commissione preveda che non possa adempiere al suo compito nel termine di un mese, potrà essere affidato il riscontro delle vincite non superiori a L. 1000 ad una Commissione sussidiaria composta da tre funzionari designati dall'intendente. L'esame di dette vincite è fatto alla presenza della Commissione ordinaria.

Gli intendenti, valendosi di tale facoltà, ne riferiranno al Ministero.

Art. 36.

La Commissione sussidiaria ammette o rifiuta le vincite in conformità delle disposizioni degli articoli 33 a 38 del testo unico e delle istruzioni ministeriali. La dichiarazione a tergo delle bollette deve portare la firma dei componenti la Commissione medesima.

Le bollette da verificarsi dalla Commissione sussidiaria vengono descritte in apposito elenco.

Art. 37.

I membri della Commissione di cui all'art. 26 del testo unico, sono personalmente ed in solido responsabili della regolarità di tutte le operazioni che si compiono nello archivio di custodia ed alle quali prendono parte.

Corresponsabili del pari sono il delegato ai riscontri nelle Intendenze sedi di compartimento e il segretario della Commissione negli archivi succursali.

I componenti la Commissione sussidiaria di cui ai precedenti articoli 35 e 36 sono responsabili della regolarità ed esattezza delle operazioni di confronto loro demandate.

TITOLO III.

Banchi e concorsi.

Art. 38.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di istituire nuovi banchi nei limiti e con le norme e modalità di cui all'articolo 44 del testo unico, di variare la sede di quelli esistenti, di sopprimerli quando si rendano vacanti.

In caso di variazioni di sede o di istituzione di nuovi banchi la distanza non dovrà essere inferiore ai 200 metri. Fermo tale limite, le Intendenze sedi di compartimento possono autorizzare i cambiamenti di locale.

Ricorrendo circostanze eccezionali, è data facoltà al Ministero di derogare alla prescrizione relativa alla distanza.

Art. 39.

I banchi del lotto devono essere stabiliti in locali decenti, di facile accesso e a terreno, ed avere sulla porta d'ingresso, oltre lo stemma nazionale, l'iscrizione in grandi lettere:
« Banco del lotto n. . . . . ».

Art. 40.

Nei locali destinati ad uso dei banchi del lotto non può essere esercitato alcun commercio od industria.

Solo quando si tratti di banchi d'aggio inferiore a lire 4000, la Intendenza sede di compartimento può consentire al gestore l'esercizio di commerci ed industrie, purchè tenuti nel locale del banco e conciliabili col decoro dell'Amministrazione e con la comodità del pubblico.

In casi eccezionali determinati dalla difficoltà di trovare locali liberi, il Ministero può consentire che commerci o industrie si esercitino da altri nei locali dei banchi, quale che sia il reddito e l'importanza di questi, e consentire altresì che l'esercizio di banchi di qualsiasi reddito possa svolgersi in locale dove si tengano, da altri, industrie o commerci sempre compatibili con la gestione del banco, col decoro dell'Amministrazione e con la comodità del pubblico.

Le spese per pigioni di locali, per mobili, trasporti, stampati ed ogni altra di amministrazione, rimangono a carico del ricevitore.

Art. 41.

Il banco deve restare aperto al pubblico, tutti i giorni, tranne quelli riconosciuti festivi agli effetti civili, e, nel giorno di chiusura del giuoco, fino all'ora stabilita.

L'orario è fissato dall'Intendenza sede di compartimento.

L'Intendenza medesima, conformandosi alle abitudini locali, senza pregiudizio degli interessi dell'Amministrazione, può consentire un'abbreviazione di orario di lavoro nei primi giorni della settimana ed un prolungamento in quelli prossimi alla chiusura del giuoco, purchè in una settimana non si eccedano, in complesso, 48 ore lavorative per ogni banco.

Art. 42.

In ogni banco devono tenersi affissi, in modo da renderne agevole al pubblico l'esame e la conoscenza, le leggi, i regolamenti, il prontuario per il calcolo delle vincite, le tabelle delle minime poste accettabili sulle diverse sorti corrispondentemente alle quantità dei numeri che si possono giuocare dall'1 al 90, e le altre disposizioni concernenti i rapporti dei giuocatori con l'Amministrazione.

Art. 43.

I ricevitori non possono raccogliere o far raccogliere giuochi fuori del banco.

Art. 44.

Appena si renda vacante qualche banco, l'Intendenza sede del compartimento fa procedere per mezzo di ufficiali o sottufficiali della Regia guardia di finanza o di funzionari dell'Amministrazione finanziaria o, in mancanza, per mezzo del sindaco o podestà o di un loro delegato, alla chiusura del banco, verso ritiro dei bollettari in esso esistenti e nelle dipendenti collettorie, e di tutti gli oggetti di spettanza erariale.

Questi ultimi restano in deposito presso il Municipio od altro ufficio pubblico locale ed i bollettari sono spediti in assicurazione, con la franchigia del banco, alla Intendenza predetta.

Queste operazioni dovranno risultare da processo verbale in concorso col ricevitore cessato o suo rappresentante designato dal sindaco o podestà, e occorrendo, dal pretore o conciliatore locale. Tale processo verbale sarà redatto in cinque esemplari, tre dei quali debbono essere rimessi alla Intendenza, con i bollettari.

Art. 45.

L'intendente promuove immediatamente le pratiche necessarie perchè il banco vacante possa essere messo a concorso; ed all'uopo, nel dar notizia al Ministero dell'avvenuta vacanza, trasmette il prospetto delle riscossioni e degli aggi degli ultimi tre esercizi finanziari e delle relative medie del banco.

Art. 46.

I concorsi ai banchi sono indetti dal Ministero delle finanze con avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo del Comune ove ha sede il banco e di tutte le Intendenze, e nel banco cui il concorso si riferisce.

Art. 47.

I banchi vacanti sono conferiti mediante concorsi per titoli:

a) quelli con aggio lordo non eccedente le L. 6500 a favore dei commessi di carriera;

b) gli altri, per promozione, a favore dei ricevitori personalmente esercenti.

I banchi non conferiti ai ricevitori in terzo esperimento per deserzione od infruttuosità di esso, vengono messi a concorso libero fra i commessi di carriera con anzianità superiore ai 20 anni di servizio.

Chi, prima di assumerne l'esercizio, rinunzia al banco conferitogli con formale decreto, per prima nomina o per promozione, riprende il posto che aveva, di commesso o ricevitore prima del concorso, e non è ammesso, per un triennio, a prendere parte ad altri concorsi.

Art. 48.

L'avviso di concorso deve indicare:

a) il numero d'ordine col quale è distinto il banco, il compartimento ed il Comune in cui ha sede;

b) il termine utile per la presentazione delle domande, termine che deve essere sempre di 40 giorni a decorrere da quello indicato nell'avviso stesso;

c) le riscossioni e gli aggi lordi degli ultimi tre esercizi finanziari anteriori a quello in cui si verifica la vacanza e le relative medie annuali;

d) corrispondentemente, le categorie delle persone che possono aspirarvi;

e) la cauzione da prestarsi;

f) le collettorie annesse al banco e la loro media riscossione annua.

Ricorrendo eccezionali giustificati motivi pei quali non possa farsi luogo all'apertura della gara sulle basi di cui alla lettera *c*), il banco sarà messo a concorso, appena possibile, con la media dei tre ultimi esercizi finanziari anteriori alla data di apertura del concorso.

Art. 49.

Gli aspiranti ai banchi devono presentare nel termine fissato, alla Intendenza sede del compartimento cui appartengono, regolare istanza su carta col prescritto bollo, debitamente firmata e, quando trattisi di commessi e di collettori, controfirmata dai rispettivi gestori (ricevitori, reggenti e gerenti).

Le istanze dovranno pervenire o essere presentate alla competente Intendenza non più tardi del giorno di chiusura del concorso e durante l'orario d'ufficio. Le Intendenze ne rilasciano ricevuta staccata da apposito bollettario.

Art. 50.

Agli effetti dei concorsi, gli aggi dei ricevitori concorrenti s'intendono determinati dalla media degli aggi lordi degli ultimi tre esercizi finanziari anteriori alla data che segna il termine di scadenza della gara, calcolati in base alla tabella degli aggi di cui all'art. 51 del testo unico.

Le riscossioni sono elevate ad esercizio intero quante volte siavi stata interruzione di gestione.

Art. 51.

Per concorrere a qualsiasi banco del Regno, con aggio lordo fino a L. 6500, i commessi devono aver prestato servizio:

2 anni se l'aggio del banco non supera L. 2500
5 » » » » » 3500
10 » » » » » 5000
15 » » » è fra le 5000 e 6500 lire.

Il servizio utile per l'ammissione ai concorsi decorre dal giorno in cui il commesso in servizio stabile viene riconosciuto di carriera.

Non possono prender parte ai concorsi i commessi che alla scadenza delle gare abbiano superato il 65° anno di età.

Art. 52.

Per concorrere a titolo di promozione a banchi di maggior reddito, i ricevitori devono aver servito in quello di cui sono titolari e con gestione personale continuata, per un periodo minimo di tre anni.

Il massimo aumento conseguibile in ogni promozione non deve superare le L. 2000, se il banco da conferirsi è di aggio eccedente le L. 7500, eccetto il caso di ripetizione del concorso con riduzione del requisito di aggio.

Art. 53.

Non interrompono il periodo di gestione personale di cui al precedente art. 52:

a) il servizio militare obbligatorio;

b) le malattie, quando in complesso non si protraggano oltre a 6 mesi nello stesso triennio;

c) i congedi annuali di un mese.

Le assenze nei casi ed oltre i limiti di cui alle lettere *b*) e *c*) e quelle dovute a cause diverse, saranno dedotte dal periodo di gestione personale e, se in complesso superino un anno, obbligano il ricevitore a ricominciare il triennio.

Per stabilire se il ricevitore debba tenersi obbligato a ricominciare il triennio di servizio, devesi aver riguardo alle interruzioni anteriori alla data di chiusura del concorso.

Le detrazioni delle eccedenze ai limiti di cui alle lettere *b*) e *c*) vengono proporzionalmente ridotte nei casi di ripetizione dei concorsi con diminuzione dei prescritti requisiti.

Art. 54.

Entro 15 giorni dalla chiusura del concorso, le Intendenze trasmettono le domande al Ministero delle finanze con un elenco descrittivo, col tronco del registro delle ricevute, con le note personali dei singoli aspiranti e con i prospetti degli aggi dei ricevitori concorrenti.

Sulla base delle note personali, dei prospetti degli aggi e degli elenchi descrittivi, il Ministero predetto forma, per ogni concorso, un elenco generale di classificazione, attenendosi alle norme indicate negli articoli seguenti.

Art. 55.

L'esame dei titoli dei concorrenti e la definizione dei concorsi per le nomine e promozioni dei ricevitori sono deferiti ad una Commissione centrale, le cui deliberazioni sono subordinate all'approvazione del Ministro per le finanze.

Tale Commissione è presieduta da un consigliere di Stato e composta: del direttore generale dal quale il servizio dipende, del direttore capo della Divisione del lotto, del direttore generale degli Istituti di previdenza, di un direttore capo di ragioneria del Ministero delle finanze e di due ricevitori del lotto di Roma.

Disimpegna le funzioni di segretario un impiegato di prima categoria del Ministero delle finanze.

Art. 56.

La Commissione di cui all'articolo precedente è costituita dal Ministro per le finanze.

Il consigliere di Stato è designato dal presidente del Consiglio stesso, dura in carica due anni e può essere riconfermato.

All'elezione dei ricevitori del lotto prendono parte tutti i ricevitori personalmente esercenti.

Anche i ricevitori durano in carica due anni, ma non sono immediatamente rieleggibili. Finchè fanno parte della Commissione, essi non possono presentarsi ad alcun concorso, nè ottenere promozioni in seguito a gara cui avessero partecipato in precedenza.

Art. 57.

Per l'elezione dei ricevitori chiamati a far parte della Commissione, il Ministero delle finanze segnala ogni due anni alle Intendenze sedi di compartimento i ricevitori personalmente esercenti con sede in Roma, disposti ad accettare l'incarico, perchè ne sia data notizia a tutti gli altri elettori.

Entro il termine fissato dal Ministero, gli elettori devono far pervenire alle Intendenze sedi di compartimento una scheda suggellata portante la chiara designazione dei prescelti, senza firma alcuna e senza segni di riconoscimento, sotto espressa comminatoria di nullità, in caso di inosservanza di siffatto divieto. La busta racchiudente la scheda — e nessun altro documento — dovrà essere perfettamente in bianco senza intestazione, indicazione o segno veruno, e dovrà essere chiusa in altra portante all'esterno, oltre l'indirizzo, anche l'indicazione sommaria del contenuto.

Le Intendenze provvedono all'apertura ed allo scrutinio delle schede in presenza di tre elettori. Di tali operazioni

compilano processi verbali che vengono comunicati al Ministero, il quale, riassuntene le risultanze alla presenza dei tre elettori che assistettero allo scrutinio presso l'Intendenza di Roma, determina chi siano gli eletti.

Art. 58.

La Commissione viene convocata dal presidente, previa designazione dei relatori sui singoli concorsi.

I relatori devono riferire per iscritto.

Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno quattro commissari.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

In caso di assenza o impedimento del presidente, presiede il direttore generale più anziano.

Art. 59.

Agli effetti della classificazione nei concorsi, i titoli dei commessi di carriera sono valutati come segue:

a) punti 1/2 per ogni anno e 1/24 per ogni mese di servizio militare obbligatorio prima di far parte del personale di carriera;

b) punti 1 per ogni anno e 1/12 per ogni mese di servizio di commesso o collettore;

c) punti 2 per ogni anno e 2/12 per ogni mese di servizio di reggente o gerente.

Non sono valutate le frazioni di mese.

La Commissione può aggiungere da 1 a 3 punti a chi possegga titoli di studio superiori alla licenza elementare, costituiti sia da licenze sia da attestati di promozione o di frequenza a corsi di studio in scuole o istituti governativi o pareggiati, od abbia prestato, comunque, lodevole servizio in amministrazioni governative, e da 1 a 4 punti a chi abbia cooperato alla scoperta o repressione del lotto clandestino ed agli ex combattenti.

Nei concorsi per l'assegnazione di banchi d'aggio non superiori alle L. 2000, quando vi partecipi il reggente del banco da conferire, la Commissione può a questi aggiungere da 1 a 5 punti, purchè risulti di buona condotta, abbia una anzianità di servizio non inferiore ai 15 anni e conservi la reggenza anche al momento della definizione del concorso.

Salvi gli effetti della disposizione di cui all'art. 141, la Commissione può detrarre da 1/12 a 5 punti a chi, tenuto conto del numero e della gravità delle mancanze in confronto con la sua anzianità di servizio nei banchi, sia incorso in ammonizioni o in pene più gravi.

A parità di punti, precede chi ha maggiore anzianità assoluta di servizio nei banchi.

Art. 60.

Per i concorsi a banchi di aggio eccedente L. 6500 e fino a L. 7500, i ricevitori sono classificati in base alla durata del servizio personale prestato nel banco di cui sono titolari.

Pei concorsi ad altri banchi, i ricevitori sono classificati in base all'aggio del banco di cui sono titolari, con l'aumento di 25 lire per ogni mese intero di servizio prestato nel banco stesso.

Ai soli effetti della classificazione nei concorsi, la Commissione, tenuto presente il disposto dell'art. 141, può:

a) aggiungere alla durata del servizio personale un periodo da 1 mese a 4 anni, per i ricevitori che abbiano cooperato nella scoperta o repressione del lotto clandestino;

b) togliere dalla durata del servizio personale un periodo da 1 mese a 4 anni per i ricevitori che, durante la gestione del banco di cui sono titolari, siano incorsi in multe od in pene più gravi. L'entità di questa detrazione viene determinata, avuto riguardo al numero ed alla importanza delle punizioni in confronto con la durata del servizio personale nell'ultimo banco.

A parità di classificazione precede:

a) nei concorsi per banchi oltre L. 6500 e sino a L. 7500, il ricevitore che conti maggior anzianità complessiva di servizio personale come ricevitore e come commesso di carriera;

b) negli altri concorsi, il ricevitore che conti maggior anzianità complessiva di servizio personale nei vari banchi.

Art. 61.

I servizi dei ricevitori e dei commessi riconosciuti validi per l'ammissione ai concorsi, sono quelli prestati a tutto il giorno della scadenza della gara.

Art. 62.

In base agli atti del concorso, all'elenco generale di classificazione di cui all'art. 54 ed alle note personali, la Commissione centrale formula il suo giudizio ai sensi degli articoli 59 e seguenti e procede all'assegnazione del banco al vincitore ed alla graduatoria di quelli che lo seguono, in congruo numero, per l'eventuale sostituzione in caso di rinunzia in sede di interpellanza.

Delle discussioni e deliberazioni della Commissione viene redatto processo verbale del quale formano parte integrante le relazioni dei singoli commissari. Le deliberazioni della Commissione, in quanto discordino dalle proposte del relatore, devono essere motivate.

Art. 63.

Le interpellanze di cui al precedente articolo dovranno esser fatte a cura delle Intendenze sedi di compartimento, e nel termine fissato dal Ministero i designati dovranno far loro pervenire la propria dichiarazione di accettazione o di rinunzia in forma esplicita e assolutamente incondizionata.

Trascorso detto termine la mancata risposta equivarrà a rinunzia.

Art. 64.

Il concorso s'intende esaurito con la nomina del designato, mediante decreto registrato alla Corte dei conti. Nel caso di rinuncia da parte del nominato, il banco è considerato vacante e viene messo, senz'altro, nuovamente a concorso. La morte del nominato prima dell'assunzione in servizio dà luogo alla sostituzione con altro dei designati dalla competente Commissione centrale.

Art. 65.

In caso di deserzione o d'infruttuosità dei concorsi, i banchi vengono rimessi in gara con una congrua diminuzione dei requisiti di aggio e di servizio richiesti per gli aspiranti, tenuto conto delle circostanze speciali che hanno dato luogo all'esito negativo della precedente prova.

Art. 66.

Non sono ammessi conferimenti di banchi all'infuori dei concorsi, eccetto che si tratti di trasferimenti per punizione, della reintegrazione di ricevitori revocati o dichiarati dimissionari d'ufficio, o di cambiamenti fra titolari di banchi con aggio medio netto equivalente o la cui differenza sia nel limite del 10 per cento.

Il conferimento ha luogo con decreto del Ministro per le finanze, udita la Commissione di cui all'art. 55.

Il banco da conferirsi non può essere di aggio superiore a quello del banco dismesso in seguito alla punizione, alla revoca o alla dimissione del ricevitore, salvo alla Commissione predetta di determinare se possa anche essere minore di un quinto.

TITOLO IV.

Collettorie e collettori.

Art. 67.

Le collettorie sono banchi succursali aventi sede in località dove, per ragioni di distanza dai banchi, per difficoltà di comunicazioni od altre speciali condizioni, non si rende, altrimenti, agevole la raccolta del giuoco.

L'istituzione, la soppressione delle collettorie e l'eventuale loro conversione in banchi autonomi o viceversa, sono autorizzate dal Ministero delle finanze.

In caso di banchi risultanti da conversione di collettorie, le riscossioni delle collettorie possono essere valutate ai fini della determinazione del triennio di cui all'art. 48 lettera c).

Le collettorie sono esercitate con le stesse norme, in quanto siano compatibili, che regolano i banchi del lotto.

Art. 68.

Le collettorie sono rette da persone idonee prescelte e proposte alla Intendenza che ne autorizza l'assunzione a preferenza fra i commessi di carriera, maggiorenni, giuridicamente capaci.

Quando non sia possibile affidare l'incarico a commessi di carriera o a persone provviste dei requisiti voluti per i commessi in servizio stabile nei banchi, i ricevitori possono proporre a collettori altre persone, a preferenza ex combattenti ed ex militari della Regia guardia di finanza, purchè idonee, maggiorenni, giuridicamente capaci e d'incensurata condotta.

Art. 69.

Le Intendenze sedi di compartimento inviano alle collettorie la tabella annuale delle estrazioni di cui all'art. 20 ed il settimanale Bollettino ufficiale delle estrazioni di cui allo art. 23.

Art. 70.

Agli effetti di cui all'art. 45, le Intendenze sedi di compartimento, per i banchi aventi collettorie aggregate, devono indicare sul prospetto degli aggi, le riscossioni medie delle collettorie medesime, esposte nei prospetti che i collettori devono far tenere settimanalmente al gestore del banco dal quale dipendono, insieme con le matrici del giuoco raccolto.

TITOLO V.

Dei ricevitori.

Art. 71.

La gestione dei banchi del lotto è affidata a ricevitori nominati con decreto del Ministro per le finanze.

Essi sono responsabili dell'amministrazione dei rispettivi banchi e del personale di cui si avvalgono.

E' nulla la cessione dei banchi, sotto qualsiasi forma venga fatta dai rispettivi titolari.

Coloro che intendano rinunciare al banco, devono rimetterne dichiarazione formale alla Intendenza sede di compartimento da cui dipendono e, sotto pena del risarcimento dei danni che possano altrimenti derivare alla pubblica finanza, sono tenuti ad amministrarlo finchè non sia dato atto della rinuncia.

Accettata la rinuncia, cessa qualsiasi rapporto fra l'Amministrazione ed il ricevitore rinunciante che perde anche la qualifica di commesso.

Su domanda che ne venga fatta, non oltre tre anni dalla data della accettata rinunzia, l'Amministrazione potrà consentirne la reiscrizione nel ruolo dei commessi di carriera, all'ultimo posto, con effetto dalla data della domanda, purchè il ricorrente non abbia superato il 65° anno di età.

Art. 72.

Le funzioni di ricevitore sono incompatibili con quelle di sindaco o di assessore, di podestà, con qualsiasi impiego pubblico o privato, non che con l'esercizio di professioni, industrie o commerci, salvo quanto è detto al precedente art. 40.

Il ricevitore che, diffidato dall'Amministrazione ad optare pel suo o per altro ufficio od impiego, non rinunzi al posto di ricevitore volendo conservare l'altro, sarà considerato rinunciante con tutti i conseguenti effetti di cui all'articolo precedente.

Art. 73.

I ricevitori sono ammessi ad esercitare il loro ufficio dopo fornita la cauzione imposta col decreto di nomina.

Però, in caso di promozione o di trasferimento, non sono sollevati prima che l'Amministrazione abbia provveduto ad assicurare la continuità della gestione del banco attuale mediante reggenza, anche nei modi di cui all'art. 110.

Art. 74.

I ricevitori sono tenuti ad esercitare personalmente i banchi cui sono preposti.

Tuttavia, previa autorizzazione della Intendenza di finanza sede di compartimento, possono farsi rappresentare da un commesso in qualità di gerente, nei casi e nei modi di cui all'art. 99.

La concessione del gerente è subordinata alla condizione che la cauzione sia estesa all'operato del medesimo.

I ricevitori autorizzati a valersi del gerente per tempo indeterminato sono tenuti a produrre all'Intendenza, al termine di ciascun trimestre, il certificato di esistenza in vita.

Art. 75.

La cauzione dei ricevitori è fornita in titoli del Debito pubblico dello Stato o con deposito in numerario o di titoli del Debito pubblico, presso la Cassa depositi e prestiti.

I titoli costituenti la cauzione sono ragguagliati ai nove decimi del corso medio del semestre precedente al tempo in cui la cauzione deve essere prestata.

L'ammontare della cauzione deve corrispondere all'importo della riscossione di una estrazione calcolata in base alla media dei tre esercizi finanziari anteriori alla data del decreto di nomina, per i banchi di città sedi di compartimento, e ad una volta e mezzo l'importo della riscossione di un'estrazione, calcolata nel modo stesso, per tutti gli altri banchi.

Coloro che non prestino la cauzione nel termine fissato dall'Amministrazione — il quale non può essere in alcun caso maggiore di sei mesi dalla data dell'assunzione del servizio a norma dell'art. 200 del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato — sono dichiarati dimissionari.

Art. 76.

Accertandosi durante l'esercizio un costante aumento nell'ordinaria riscossione del banco, il ricevitore non può ricusarsi di prestare un proporzionato supplemento di cauzione.

Sono sollevati dall'esercizio del banco e non possono venirvi riammessi sino a che non completino la cauzione, i ricevitori che non prestino i supplementi loro imposti, nel termine fissato dalla Amministrazione. Trascorsi sei mesi dal sollevamento dal servizio senza che abbiano completata la cauzione, i ricevitori inadempienti saranno dichiarati essi pure dimissionari.

Art. 77.

Il ricevitore dichiarato dimissionario per non aver prestato la cauzione, ritorna bensì commesso di carriera prendendo l'ultimo posto nel ruolo provinciale, ma è escluso per un triennio dal prendere parte a nuovi concorsi.

Il ricevitore dichiarato dimissionario per non aver completato la cauzione ritorna, come l'altro, commesso di carriera prendendo esso pure l'ultimo posto nel ruolo provinciale, ma è escluso per un anno dal prender parte a nuovi concorsi.

All'effetto dell'ammissione ai concorsi e della valutazione dell'anzianità, il servizio prestato dal ricevitore, in aumento a quello da commesso, viene calcolato come all'art. 59, per il servizio di reggente e gerente.

Art. 78.

La cauzione dei ricevitori è approvata con decreto dell'intendente di finanza del compartimento, da trasmettersi alla Corte dei conti per il visto.

Tutti i decreti visti dalla Corte dei conti sono trascritti dalle Intendenze sedi di compartimento sull'apposito registro.

Copia di ogni decreto di approvazione viene dall'intendente rassegnata al Ministero delle finanze.

Art. 79.

Sarà fornita a ciascun ricevitore, a titolo di deposito, una dotazione di bollettari del giuoco a prezzo fisso dei diversi tipi in relazione al presunto rispettivo consumo, pari al doppio della cauzione effettivamente prestata e calcolata ne' modi prescritti.

Il ricevitore dovrà dar conto in qualsiasi momento della dotazione ricevuta, con l'esibizione dei bollettari non adoperati od impiegati solo in parte, con l'esibizione di bollette vincenti pagate ed infine col denaro ricavato dalle riscossioni, dedotto l'aggio provvisoriamente liquidato sulla riscossione dell'ultimo periodo estrazionale e dedotto l'ammontare delle bollette annullate unite alle matrici ultimamente spedite all'Intendenza.

Art. 80.

Per ricevere il giuoco anche nei casi di eccezionali necessità, i ricevitori possono, mediante straordinari versamenti, essere autorizzati a prelevare gli occorrenti bollettari del giuoco, verso produzione del relativo vaglia di servizio unito alla apposita straordinaria richiesta.

Art. 81.

Sui proventi di ciascuna estrazione i gestori si trattengono un acconto sull'aggio loro assegnato, commisurandolo alle percentuali portate dalla seguente tabella:

Ammontare della riscossione settimanale	Percentuale pei banchi	
	Non soggetti a ritenuta a favore della Cassa sovvenzioni	Soggetti a ritenuta a favore della Cassa sovvenzioni
Da L. 1 a L. 190 . .	17.50	17.50
» » » 380 . .	15.50	15.50
» » » 570 . .	14 —	14 —
» » » 610 . .	13.60	13.60
» » » 760 . .	13 —	12.70
» » » 1,000 . . .	11.65	11.15
» » » 1,340 . .	10.35	9.70
» » » 1,530 . . .	9 70	9.05
» » » 1,730 . . .	9.30	8.65
» » » 2,040 .	8.60	8 —
» » » 2,500 . .	7.80	7.15
» » » 3,000 . . .	7.40	6.60
» » » 4,000 . . .	6.60	5.95
» » » 5,000 . . .	6.10	5.45
» » » 6,000 . . .	5.80	5.15
» » » 7,000 . . .	5.65	5 —
» » » 10,000 . . .	5.30	4.65
» » » 13,000 . .	5.15	4.45
» » » 15,000 . . .	5.05	4.35
» » » 20,000 .	4.90	4.25
Oltre le . . . L. 20,000 . .	4.80	4.15

Ai gestori dei banchi con riscossione annuale di L. 50.000 ed oltre, che abbiano collettorie aggregate, è concesso lo speciale compenso all'uopo stabilito, da liquidarsi alla fine di ogni esercizio com'è detto all'art. 164.

Art. 82.

Entro i tre giorni successivi a quello dell'estrazione, i ricevitori sono tenuti a reintegrare la dotazione, mediante acquisto di nuovi bollettari.

Versano perciò i sopravanzi della riscossione all'ufficio postale ritirando vaglia di servizio intestato al capo della sezione di Regia tesoreria provinciale, per unirlo alla prescritta richiesta dei bollettari, nella quale, normalmente, si accreditano l'acconto di aggio settimanale, il valore delle bollette annullate, l'importo delle vincite pagate con i fondi del banco ed il versamento di cui sopra.

Con la richiesta anzidetta spediscono ogni martedì, in piego assicurato, all'Intendenza sede del compartimento, le bollette vincenti pagate racchiuse nelle buste di prescrizione, accompagnate dalle due tabelle descrittive, una completa, l'altra portante solamente le indicazioni delle estrazioni, dei tipi e numero progressivo dei bollettari cui appartengono le bollette pagate, del numero progressivo di queste e dei numeri vincenti di ciascuna bolletta.

TITOLO VI.

Dei commessi.

Art. 83.

Sotto la denominazione di commessi s'intendono tutti coloro che prestano servizio nei banchi o nelle collettorie, sia nella detta qualità, sia in quella di reggenti, gerenti e collettori.

Art. 84.

I gerenti, i collettori ed i commessi sono assunti in servizio e retribuiti dai ricevitori dai quali direttamente ed

esclusivamente dipendono e non possono essere licenziati se non con un preavviso di almeno quattro settimane, o col pagamento del corrispondente salario, salvo che altrimenti non sia stato convenuto nel contratto di lavoro, o che il licenziamento sia dovuto a gravi motivi. In quest'ultimo caso però, il licenziato può ricorrere all'Intendenza di finanza sede di compartimento che, vagliata l'importanza dei motivi, decide in via definitiva se debba essergli corrisposta la predetta indennità.

Per quanto attiene al trattamento economico, in caso di licenziamento, è fatta salva l'eventuale applicazione di norme generali regolatrici del contratto d'impiego privato, se più favorevoli al personale predetto.

Art. 85.

Il servizio dei commessi si distingue in avventizio e stabile.

E' servizio avventizio quello prestato saltuariamente o da persone sprovviste delle condizioni di cui al 2° comma dell'art. 88.

E' servizio stabile quello prestato permanentemente in ciascuna settimana, nel giorno della chiusura del giuoco ed almeno nei due giorni precedenti, da coloro che ne siano stati abilitati dalla Amministrazione.

Art. 86.

Il servizio avventizio non costituisce alcun titolo per il passaggio a commesso di carriera.

Il servizio stabile porta al riconoscimento della qualifica di commesso di carriera, dopo un anno di tirocinio, subordinatamente all'esperimento di cui all'art. 89.

Art. 87.

E' considerato come servizio stabile a tutti gli effetti anche:

a) il servizio militare, quando la persona chiamata sotto le armi sia già riconosciuta dall'Amministrazione quale commesso in tirocinio o di carriera;

b) il periodo di malattia, limitatamente a 60 giorni in ciascun anno;

c) il periodo di assenza per congedi, mutamenti d'incarico o di residenza o per cambiamenti di titolare, quando in complesso non ecceda i 30 giorni nello stesso anno;

d) il servizio avventizio prestato dai commessi di carriera che, per cause indipendenti dalla loro volontà, non trovino occupazione stabile. Questo servizio, anche se prestato ininterrottamente, non è considerato stabile oltre quattro anni in tutta la carriera, e viene computato soltanto per metà.

Art. 88.

Il ricevitore non può assumere commessi in servizio avventizio senza che questi gli producano i seguenti documenti:

a) atto di nascita da cui risulti che il commesso è di età non inferiore ai 18 anni;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco o podestà;

d) certificato di non incorsa penalità.

Per l'abilitazione al servizio stabile deve essere presentata domanda alla Intendenza di finanza sede del compartimento col mezzo del ricevitore, corredandola dei seguenti documenti:

a) atto di nascita da cui risulti che l'aspirante è di età non inferiore ai 18, nè superiore ai 40 anni;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) licenza elementare od altro titolo di studio equipollente, purchè rilasciato da un istituto pubblico o pareggiato;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco o podestà;

e) certificato di non incorsa penalità.

I certificati di buona condotta e di non incorsa penalità devono essere di data non anteriore a tre mesi.

Art. 89.

Per ottenere la qualifica di carriera, al termine dell'anno di tirocinio di cui all'art. 86, il commesso deve assoggettarsi, presso l'Intendenza sede del compartimento, ad un esperimento pratico che assicuri l'idoneità al disimpegno delle sue attribuzioni.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le norme e le modalità di tale esperimento.

Art. 90.

L'abilitazione a servire stabilmente nei banchi è data dalla Intendenza sede di compartimento, con apposito attestato, da custodirsi dal gestore del banco e da restituirsi alla Intendenza stessa appena il commesso cessi dal prestarvi servizio.

Quando il commesso acquista la qualifica di carriera, viene trascritto sull'attestato il numero di matricola all'uopo assegnato dal Ministero delle finanze ed il commesso è inscritto in coda all'elenco di cui all'art. 108, appena maggiorenne.

Ove un commesso passi da uno ad altro compartimento, l'attestato viene rinnovato.

Art. 91.

I commessi in servizio avventizio possono essere assunti senza limitazione di sorta.

I commessi in servizio stabile possono essere assunti, previa autorizzazione dell'Intendenza di finanza sede di compartimento, in numero di:

1 nei banchi con aggio dalle L. 3350 alle L. 6600;

2 nei banchi con aggio dalle L. 6600 alle L. 10,450;

3 nei banchi con aggio oltre le L. 10,450.

Nei banchi con aggio inferiore a 3350 lire non possono essere assunti commessi in servizio stabile.

E' obbligatoria l'assunzione di un commesso di carriera nei banchi con aggio da L. 6600 in sopra, salvo che il ricevitore comprovi di non trovare nel personale di carriera chi sia disposto ad assumere il servizio nel suo banco.

Non sono compresi nel computo, agli effetti del presente articolo, il reggente od il gerente ed i collettori.

Art. 92.

L'aggio annuale, da servire di base per le limitazioni di cui all'articolo precedente, è quello desunto dalla media degli aggi degli ultimi tre esercizi.

Sempre quando, al termine di ciascun esercizio finanziario, il personale in servizio stabile di un banco ecceda, tenuto conto della nuova media, quello consentito, è tollerata l'eccedenza sul numero massimo, sino a che il personale esuberante lasci il banco.

Art. 93.

Dopo un anno dalla cessazione del servizio il commesso di carriera è sospeso dal diritto di concorrere ai banchi e di ottenere gerenze.

Per acquistare tale diritto senza pregiudizio della propria anzianità, occorre che il commesso rientri in servizio sta-

bile prima che sia decorso un quinquennio dalla cessazione e che la durata del nuovo servizio non sia inferiore ad un anno.

Trascorso il quinquennio, il commesso che non abbia ripreso servizio stabile viene radiato dal novero del personale di carriera, e non può esservi riammesso se non alle condizioni stabilite per la prima assunzione.

Art. 94.

Il servizio prestato dai collettori sprovvisti delle condizioni richieste per i commessi in servizio stabile nei banchi, di cui al 2° comma dell'art. 88, è considerato avventizio a tutti gli effetti.

Art. 95.

I commessi di carriera che si trasferiscano da una ad altra Provincia, anche di diverso compartimento, sono cancellati dagli elenchi della Provincia cui appartenevano ed inscritti in coda a quello della Provincia in cui hanno fatto passaggio, qualunque sia la loro anzianità in confronto a quella dei commessi che già ne fanno parte.

Art. 96.

Al termine di ogni esercizio finanziario le Intendenze sedi di compartimento eseguiscono negli elenchi provinciali dei commessi i necessari spostamenti in dipendenza delle variazioni di anzianità verificatesi nell'esercizio decorso, fermi restando gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 95 e 111.

Art. 97.

Il Ministero delle finanze tiene la matricola generale del personale di carriera, aggiornata in relazione alle variazioni che avvengono nel personale stesso e che gli sono comunicate dalle competenti Intendenze.

Lo stesso Ministero e le Intendenze sedi di compartimento tengono gli stati di servizio del personale dei ricevitori e dei commessi di carriera.

Le Intendenze tengono inoltre:

a) gli stati di servizio dei commessi in servizio stabile di tirocinio;

b) un registro per banco, nel quale vengono posti in evidenza il movimento di tutto il personale che vi presta servizio stabile, la cauzione e l'aggio medio;

c) una rubrica alfabetica del personale interdetto.

Ogni biennio il Ministero pubblica l'elenco generale del personale di carriera in ordine di anzianità e lo fa distribuire ai banchi perchè sia reso ostensibile agl'interessati.

Art. 98.

I ricevitori sono tenuti a dare immediata notizia alla Intendenza sede del compartimento, delle assunzioni e dei licenziamenti dei commessi di carriera od in servizio stabile di tirocinio, quand'anche i primi prestino temporaneamente servizio avventizio.

Devono del pari notificare immediatamente i licenziamenti dei commessi in servizio avventizio quando siano determinati da mancanze tali da renderli immeritevoli di fiducia.

Dei licenziamenti deve essere sempre indicata la causa.

A loro volta le Intendenze sedi di compartimento segnalano mensilmente al Ministero il movimento di tutto il personale dei banchi e delle collettorie, nonchè le sospensioni e le interdizioni.

TITOLO VII.

Gerenze e gerenti.

Art. 99.

Le gerenze sono di carattere continuativo o temporaneo.

Continuative sono da considerarsi quelle determinate da avanzata età, oltre il 65° anno, del ricevitore o da accertata malattia che lo renda permanentemente inabile all'esercizio del banco e quelle consentite ai ricevitori non provenienti dai commessi di carriera.

Temporanee sono le altre che hanno causa da malattia non di carattere cronico, da chiamata alle armi e da congedo annuale.

Agli effetti della concessione del gerente, la persistenza della malattia oltre due mesi deve essere comprovata da visita medica fiscale collegiale a spese dell'interessato.

Sì le gerenze continuative che quelle temporanee sono concesse dall'intendente di finanza del compartimento, su richiesta dei ricevitori, e affidate a commessi di carriera da essi designati e accettati dall'intendente.

Nel caso però che un ricevitore comprovi di non trovare fra i commessi di carriera della Provincia chi sia disposto a rappresentarlo nell'esercizio del banco, gli sarà tuttavia consentito di scegliere anche altra persona, purchè incensurata e giuridicamente capace e bene accetta all'intendente.

Art. 100.

Quando il gerente non sia scelto fra i commessi di carriera, la concessione non può avere durata superiore ad un anno.

Questa concessione può tuttavia essere rinnovata ove perdurino le circostanze che hanno giustificata l'eccezione.

Art. 101.

I commessi incaricati di gerenze continuative, salvo il disposto dall'art. 107, sono esclusi dal conferimento delle reggenze, conservando ad ogni modo nel ruolo degli aspiranti alle reggenze il proprio turno d'iscrizione.

Art. 102.

L'incarico della gerenza è revocabile su domanda del titolare. Per gravi motivi, la cui valutazione è rimessa al criterio insindacabile dell'intendente, questi può revocare l'autorizzazione concessa ed esigere la sostituzione del nominato.

Le gerenze cessano con la morte del titolare del banco, col conseguimento della nomina a ricevitore per parte del commesso che n'è investito, con la sua rinunzia e col cessare delle cause che le hanno determinate.

Art. 103.

Il gerente che intenda rinunciare all'incarico deve darne formale preavviso all'Intendenza sede del compartimento e, sotto pena del risarcimento dei danni che possano derivarne allo Stato, è tenuto ad adempierlo finchè non gli si dia atto della rinunzia, salva ed impregiudicata la responsabilità del titolare.

Art. 104.

Agli effetti della classificazione nei concorsi, il servizio dei gerenti è valutato come quello dei reggenti.

Art. 105.

In caso di gerenze continuative, i rapporti economici tra ricevitore e gerente, inerenti all'esercizio del mandato, de-

vono risultare da atto debitamente registrato da rimettersi in copia alla competente Intendenza sede di compartimento, insieme con la domanda per l'autorizzazione.

Per controversie che insorgano, di carattere economico, le parti possono rivolgersi all'intendente per un'equa composizione.

Per le gerenze temporanee è sufficiente la domanda in carta da bollo sottoscritta dal titolare e dal designato e accettata dall'intendente.

TITOLO VIII.

Reggenze e reggenti.

Art. 106.

In mancanza o durante la sospensione dei ricevitori, la gestione dei banchi è affidata a reggenti che debbono condurla personalmente. Le reggenze non possono prolungarsi oltre il termine strettamente necessario per il conferimento del banco e l'immissione in servizio del nuovo titolare.

I reggenti sono soggetti a tutti gli obblighi dei ricevitori.

Salva l'eccezione di cui all'art. 113, essi sono nominati con decreto dell'intendente di finanza del compartimento cui appartiene il banco e devono prestare la cauzione, non oltre il termine di un mese dalla comunicazione del decreto di nomina.

Tuttavia possono essere immessi subito in servizio purchè acquistino, nel frattempo, i bollettari necessari per la raccolta del giuoco.

Art. 107.

Le reggenze dei banchi sono concesse ai commessi di carriera della Provincia.

Quelle però occasionate dalla morte del titolare sono di preferenza affidate alla vedova o, in mancanza, ad uno dei figli del titolare medesimo. La vedova che per ragioni di età avanzata o di malattia non possa beneficiare della concessione della reggenza, può rinunciarvi a favore di uno dei figli. Non possono ottenere la concessione le figlie maritate, i minorenni ed i figli che coprono altro impiego pubblico o privato incompatibile con l'esercizio del banco.

In caso di morte del titolare che non abbia la gestione personale, ed in mancanza di superstiti che abbiano diritto alla reggenza, questa, fino all'immissione del nuovo titolare, può essere affidata al gerente del banco, purchè sia commesso di carriera, abbia amministrato regolarmente l'ufficio almeno da sei mesi e fornisca subito una congrua malleveria od acquisti, mediante versamento, in tesoreria, la quantità di bollettari occorrenti per la normale raccolta del giuoco.

Il gerente nominato reggente sarà, al termine della reggenza, inscritto in coda all'elenco di cui all'articolo seguente.

Art. 108.

Le reggenze che non siano da affidarsi a superstiti di ricevitori, vengono offerte ai commessi di carriera, secondo l'ordine rigoroso in cui sono inscritti negli elenchi che all'uopo le Intendenze devono tenere per ogni Provincia del proprio compartimento.

Copia degli elenchi provinciali viene affissa all'albo delle Intendenze sedi di compartimento.

Quando una collettoria sia elevata a banco autonomo, questo è affidato in reggenza al collettore in funzione all'atto della trasformazione, purchè sia commesso di carriera ed abbia lodevolmente amministrata la collettoria per un anno almeno.

Art. 109.

I conferimenti delle reggenze devono seguire l'ordine cronologico delle vacanze dei banchi. Non si farà quindi luogo, per una stessa Provincia, a nuove interpellanze per reggenze di altri banchi, prima che la precedente sia definita.

Art. 110.

Nel tempo che intercede fra la vacanza di un banco e la nomina del reggente, o in caso di breve sospensione del gestore, ad assicurare la continuità del servizio, può farsi luogo alla nomina di un reggente provvisorio, con preferenza ai commessi locali, senza perdita del turno per la reggenza stessa o di altre.

In tale evenienza, il commesso prescelto provvede all'esercizio del banco mediante acquisto di bollettari.

Art. 111.

Viene cancellato dal posto che occupa e contemporaneamente collocato per ultimo nell'elenco provinciale il commesso che rinunzi all'offertagli reggenza, o che, avendola assunta, non presti la cauzione nel termine stabilito.

Viene anche cancellato dal posto che occupa il commesso che accetti e disimpegni l'incarico, ma non è collocato per ultimo nell'elenco provinciale se non dopo cessata la reggenza. Ove però la durata di questa sia inferiore a tre mesi, il commesso viene reiscritto a capo lista perchè, appena se ne presenti l'occasione, gli possa essere concessa altra reggenza come se la prima non l'avesse avuta.

Il commesso, cui pel disposto dell'art. 131 sia stata inflitta la perdita di un turno nel conferimento delle reggenze, anzichè essere interpellato quando sia per trovarsi a capo lista, viene invece collocato per ultimo, nell'elenco stesso. Tale posposizione si effettua per la seconda e terza volta, se la perdita sia stata rispettivamente estesa a due o tre turni.

Art. 112.

Non perdono il turno nel conferimento delle reggenze, i commessi che con venti, quindici o dieci anni di servizio, rinuncino rispettivamente a quelle dei banchi con aggio non eccedente L. 6500, 5000 e 3500.

Art. 113.

Le reggenze dei banchi da aprirsi in via di esperimento vengono conferite dal Ministero delle finanze, sentito l'avviso della Commissione centrale del lotto, ai commessi di carriera, fra quelli proposti dalle Intendenze competenti, dei più anziani e di miglior condotta del rispettivo compartimento, purchè non abbiano superato l'età di anni 65, indipendentemente dagli elenchi provinciali degli aspiranti alle reggenze ordinarie.

Ad essi è applicabile il disposto dell'art. 111 secondo comma.

Venendo a mancare la possibilità di conferire tali reggenze con le norme di cui al comma precedente, si seguiranno le norme ordinarie di cui agli articoli 108 e 114.

I reggenti di questi banchi sono però esclusi dall'ottenerne la titolarità, in occasione del conferimento che segue al triennio di esperimento.

Art. 114.

Quando i commessi all'uopo interpellati rinunzino alla profferta reggenza, le Intendenze di finanza sedi di compartimento possono provvedere:

a) mediante commessi di carriera di altre Provincie;
b) mediante commessi in servizio di tirocinio e già maggiorenni di qualsiasi provincia del compartimento, a favore dei quali il servizio di reggente è computato il doppio come tirocinio;
c) mediante idonee persone, preferibilmente del luogo, incensurate, giuridicamente capaci, e sentito l'avviso delle autorità politiche e finanziarie.

Art. 115.

In ordine al conferimento delle reggenze della propria Provincia, i commessi di carriera non perdono il turno quando sono chiamati a reggere banchi in altre Provincie o quali superstiti di ricevitori.

Art. 116.

Il servizio prestato in qualità di reggente, da coloro che già non siano commessi di carriera, non costituisce titolo agli effetti della carriera stessa; e soltanto viene considerato quale tirocinio, se coloro che lo disimpegnano abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 88.

Titolo IX.

Consiglio d'intendenza per gli affari del lotto e provvedimenti disciplinari.

Art. 117.

Presso ogni Intendenza sede di compartimento è istituito un Consiglio di intendenza per gli affari del lotto, composto dell'intendente, del vice intendente preposto al servizio del lotto e del direttore di ragioneria. Tale Consiglio è assistito, nelle proprie sedute, da un segretario che non ha voto e redige il verbale su apposito registro.

Il Consiglio dà parere:
a) sulla condotta dei ricevitori e commessi;
b) sulla concessione delle reggenze;
c) sulla concessione del gerente quando trattisi di persona estranea ai commessi di carriera;
d) su tutti gli altri affari per i quali l'intendente creda di sentirne il parere od il Ministero l'abbia specialmente richiesto.

Copia del verbale viene trasmessa al Ministero ogni qualvolta sia a questo riservata la determinazione del provvedimento, o quando l'intendente, nei provvedimenti di sua competenza, non si sia uniformato alle proposte del Consiglio.

Dei provvedimenti disciplinari.

Ricevitori.

Art. 118.

Le punizioni che possono essere applicate ai ricevitori sono:
1° il richiamo;
2° la multa;
3° la censura;
4° la sospensione dal servizio;
5° il trasferimento ad un banco di altra Provincia;
6° la revoca;
7° la destituzione.

Art. 119.

Il richiamo è applicabile per irregolare compilazione o tardiva presentazione di documenti di servizio, per debiti di gestione non eccedenti il ventesimo della riscossione o per altre lievi mancanze non contemplate nell'art. 120.

Art. 120.

La multa è applicabile:
a) per recidiva in mancanze già punite con richiamo;
b) per irregolarità nel ricevimento del giuoco, nel pagamento delle vincite o nella tenuta delle copie giuochi, quando sia da escludersi il dolo;
c) per vendita di biglietti così detti di storno oltre lo effettivo loro importo, o per richiesta od accettazione di mance;
d) per tardivo versamento dei proventi estrazionali o per debiti di gestione eccedenti il ventesimo della riscossione media settimanale;
e) per dispersione di bollettari, per ritardata consegna o per mancato arrivo del piego delle matrici od anche di una sola matrice, quando non dipendano da cause di forza maggiore e sia da escludersi il dolo, per uso di bollettari predisposti per estrazioni precedenti;
f) per ingiustificata assenza dal banco;
g) per tardiva o incompleta segnalazione del movimento del personale dipendente, o per assunzione di commessi in servizio stabile senza consenzo dell'Intendenza, o di quelli in servizio avventizio sprovvisti dei necessari requisiti;
h) per poca decenza del locale del banco;
i) per inframmettenza nella gestione di altri banchi;
l) per contegno poco corretto verso il pubblico o verso l'Amministrazione;
m) per altre mancanze di gravità consimile.

Il minimo della multa è fissato in L. 2, il massimo in L. 100.

Art. 121.

La censura è applicabile:
a) quando il ricevitore sia recidivo in una mancanza della stessa specie, per la quale egli sia già stato punito col massimo della multa;
b) per reiterate mancanze già punite con multe;
c) per debiti di gestione eccedenti il decimo della riscossione media settimanale;
d) per condotta morale biasimevole;
e) per mancata comunicazione all'Intendenza, di procedimenti penali iniziati a carico del personale dipendente.

Art. 122.

La sospensione dal servizio è applicabile:
a) per recidiva in mancanze già punite con censura;
b) per incetta di giuoco fuori del banco o delle collettorie;
c) per non avere, in caso di molte vincite e di insufficienza di fondi, pagate con precedenza le vincite di minore importo;
d) per debiti di gestione eccedenti il quinto della riscossione media settimanale;
e) per ottenuta concessione del gerente su motivi simulati;
f) per false dichiarazioni sul servizio o sulla condotta del personale dipendente;
g) per abusi commessi nell'esercizio ed a causa delle proprie funzioni, quand'anche non ne sia derivato danno all'erario;
h) per le mancanze previste dai precedenti articoli, quando siano commesse con dolo;
i) per altre mancanze di gravità consimile.

Il minimo della sospensione è fissato in 15 giorni, il massimo in un anno.

Art. 123.

Il trasferimento ad un banco di altra Provincia può essere disposto ogni qualvolta il ricevitore persista nella condotta morale biasimevole, ed in tutti i casi in cui egli incorra in mancanze tali da rendere incompatibile la sua ulteriore permanenza in luogo.

Art. 124.

La revoca è applicabile:

a) per recidiva in mancanze già punite con la sospensione;

b) per cessione dell'esercizio del banco;

c) per debiti di gestione eccedenti l'importo di una riscossione media settimanale e non soddisfatti entro il termine fissato dall'Amministrazione;

d) per trasgressione od altri fatti di tale natura da far perdere al ricevitore la fiducia dell'Amministrazione.

Art. 125.

La destituzione è applicabile per aver favorito od in qualsiasi modo partecipato alla tenuta del lotto clandestino, e nei casi previsti dall'articolo precedente quando vi concorra una particolare gravità.

Art. 126.

Prima di applicare le punizioni comminate agli articoli precedenti per debiti di gestione, può essere accordato al ricevitore un termine pel pagamento da stabilirsi di volta in volta, tenuto conto dell'entità e della causa del debito, dell'importanza del banco e della condotta del ricevitore.

Art. 127.

Ove a favore del ricevitore revocato o dichiarato dimissionario d'ufficio, concorrano circostanze di eccezionale riguardo, il Ministro per le finanze può decretarne la reintegrazione su parere conforme della Commissione centrale del lotto, ma non oltre un triennio dalla data del decreto di revoca o di dimissione.

Commessi.

Art. 128.

Le punizioni che possono essere applicate ai commessi sono:

1° il richiamo;
2° l'ammonizione;
3° la sospensione dal diritto di ottenere reggenze;
4° l'interdizione temporanea;
5° l'interdizione definitiva.

Art. 129.

Il richiamo è applicabile per lievi mancanze non previste nel seguente articolo.

Art. 130.

L'ammonizione è applicabile:

a) per recidiva in mancanze già punite con richiamo;

b) per irregolarità nel ricevimento del giuoco;

c) per ingerenza nel pagamento di vincite, o per richiesta od accettazione di mance;

d) per vendita di biglietti così detti di storno oltre l'effettivo loro importo;

e) per inframmettenza nella gestione di altri banchi;

f) per ingiustificata assenza dal banco o dalla collettoria;

g) per infondati reclami contro il gestore del banco;

h) per contegno poco corretto verso il pubblico o verso l'Amministrazione;

i) per altre mancanze di gravità consimile.

Ogni ammonizione inflitta ad un commesso in servizio stabile di tirocinio ne protrae di un mese il passaggio alla carriera.

Art. 131.

La sospensione dal diritto di ottenere reggenze è applicabile:

a) per recidiva in mancanze già punite con l'ammonizione o per eccezionale gravità di talune di esse;

b) per incetta di giuoco fuori del banco o della collettoria;

c) per non giustificato abbandono del servizio;

d) per non avere assunto la reggenza di un banco formalmente conferita.

Questa sospensione può variare da uno a tre turni.

Quando debba applicarsi ad un reggente, determina la immediata sospensione dall'incarico.

Art. 132.

L'interdizione temporanea è applicabile:

a) per recidiva in mancanze già punite con la sospensione, di cui all'articolo precedente;

b) per aver promosso o favorito in qualsiasi modo la cessione dell'esercizio dei banchi;

c) per condotta morale biasimevole;

d) per tutte le mancanze contemplate negli articoli precedenti quando siano commesse con dolo.

Il minimo della interdizione temporanea è fissato in 15 giorni, il massimo in un anno.

Ogni interdizione inflitta ad un commesso in servizio stabile di tirocinio ne protrae il passaggio alla carriera per un periodo corrispondente al doppio della durata dell'interdizione.

Art. 133.

L'interdizione definitiva è applicabile:

a) quando il commesso presti servizio nei banchi o nelle collettorie durante l'interdizione temporanea;

b) quando il commesso, già interdetto in una o più volte pel massimo periodo di un anno, ricada in una mancanza punibile con la interdizione temporanea;

c) per aver favorito od in qualsiasi modo partecipato alla tenuta del lotto clandestino;

d) per aver promosso o favorito in qualsiasi modo la cessione del locale del banco o per averne comunque determinata la perdita;

e) per trasgressioni od altri fatti di tale natura da far perdere al commesso la fiducia dell'Amministrazione.

Art. 134.

Le Intendenze sedi di compartimento, appena pronunciata una interdizione, ne danno avviso al personale di vigilanza e ai gestori dei banchi del proprio compartimento. Delle interdizioni pronunciate negli altri compartimenti danno analogo avviso, su partecipazione del Ministero delle finanze.

Art. 135.

Ove l'interdizione definitiva non sia stata determinata da cause che rendano incompatibile l'ulteriore servizio del com-

messo nei banchi, ed ove a favore dell'interdetto concorrano eccezionali circostanze di riguardo, il Ministero può decretarne la riabilitazione, ma non prima di due anni e purchè vi sia il parere conforme del Consiglio di intendenza per gli affari del lotto.

Il commesso riabilitato riacquista la qualifica e i diritti di commesso di carriera solo dopo tre anni di servizio stabile e di buona condotta.

DISPOSIZIONI COMUNI.

Art. 136.

I richiami e le ammonizioni ai commessi, i richiami ai ricevitori, le multe sino a L. 25 e le sospensioni in pendenza di procedimenti penali o di inchieste amministrative, sono applicati dagli intendenti dei compartimenti.

Le multe oltre L. 25, le censure, le sospensioni dal diritto di ottenere reggenze, le sospensioni dal servizio e le interdizioni sino a 30 giorni sono applicate pure dagli intendenti, sentito l'avviso dei rispettivi Consigli per gli affari del lotto.

Le sospensioni dal servizio e le interdizioni oltre i 30 giorni sono applicate dal Ministero di sua iniziativa, o su proposte formulate dagli intendenti sull'avviso dei Consigli predetti.

I trasferimenti a banchi d'altra provincia, le revoche e le destituzioni sono inflitti dal Ministro per le finanze, su parere della Commissione centrale del lotto.

Ad eccezione del richiamo, le punizioni devono essere annotate negli stati di servizio.

Le note devono essere formulate in modo da tradurre sommariamente, ma precisamente, il contenuto del provvedimento nel fatto che vi diè causa e nell'applicazione della corrispondente sanzione punitiva.

La trascrizione di esse sugli stati di servizio dovrà seguire immediatamente all'emissione del provvedimento.

Art. 137.

Salva l'eventuale applicabilità delle punizioni disciplinari previste nel presente capo, il ricevitore od il commesso sottoposto a procedimento penale viene sospeso non appena emesso mandato di comparizione o di cattura e fino all'esito del procedimento.

Può del pari, ricorrendo gravi motivi, esser sospeso il ricevitore od il commesso sottoposto ad inchiesta amministrativa.

Art. 138.

Le punizioni comminate ai ricevitori sono applicabili anche ai reggenti e gerenti, in quanto siano compatibili con l'indole e la precarietà dell'incarico.

Art. 139.

Incorre nella medesima punizione inflitta al commesso od in quella che si riconosca più appropriata, il ricevitore, o, in sua vece, il reggente o gerente che risulti colpevole di mancata vigilanza.

Art. 140.

Salvo la sospensione in pendenza di procedimenti penali o di inchieste amministrative, non si fa luogo a punizioni se non dopo aver contestati gli addebiti al ricevitore od al commesso, con diffida a presentare le loro giustificazioni e discolpe nel termine prefisso.

Questa disposizione non si applica in caso di richiami, ammonizioni o multe fino all'importo di L. 25, salvo al ricevitore o commesso il reclamo all'autorità superiore entro 15 giorni.

Art. 141.

Quando per tre anni consecutivi venga serbata buona condotta, non hanno alcun effetto, nei riguardi della carriera, le punizioni incorse in epoca anteriore, purchè non trattisi di sospensioni dal servizio o di interdizioni.

Dopo cinque anni consecutivi di ottima condotta cessano di aver effetto nei riguardi della carriera anche le maggiori pene.

TITOLO X.

Servizio riscontri.

Art. 142.

Per il riscontro delle riscossioni e delle vincite di ogni estrazione il funzionario delegato ai riscontri tiene a sua disposizione:

a) le matrici occorrenti al lavoro giornaliero;

b) le buste contenenti le bollette vincenti da liquidare;

c) i prospetti dimostrativi della riscossione incompleti;

d) le tabelle incomplete delle vincite della estrazione in corso di revisione, e tutte quelle successive portanti vincite di quella stessa estrazione;

e) gli elenchi delle bollette annullate staccate;

f) le bollette presentate in prossimità del termine di prescrizione;

g) la corrispondenza inerente alla riscossione e al pagamento delle vincite della estrazione in corso di revisione;

h) tutte le disposizioni riguardanti le decisioni del Ministero e dell'Intendenza, su precedenti contestazioni, e quant'altro, riferendosi alla gestione contabile ed amministrativa del banco, dia luogo ad un addebitamento o ad un accreditamento a danno od a favore del ricevitore.

Art. 143.

Ai fini dell'accertamento del numero delle bollette da verificarsi in ciascuna settimana, una coppia d'impiegati compila, per ogni banco, lo spoglio del quantitativo delle vincite con la scorta delle tabelle relative.

Art. 144.

Per eseguire, sulle matrici che devono rimanere nell'archivio di custodia per novanta giorni, la liquidazione della riscossione e delle vincite pagate dai ricevitori, il funzionario delegato ai riscontri procede, nell'archivio stesso e alla presenza della Commissione, ai confronti stabiliti dagli articoli 145 e 149 del presente regolamento.

Art. 145.

La liquidazione delle vincite deve essere eseguita da gruppi di due impiegati corresponsabili, designati giornalmente dall'intendente, mediante confronto di tutte le bollette con le corrispondenti matrici, tenendo presenti le disposizioni di cui agli articoli 33 a 38 del testo unico e nel seguente ordine:

a) vincite relative alla estrazione in corso di revisione ma pagate con gli incassi delle settimane successive;

b) vincite relative alla estrazione in corso di revisione e pagate coi fondi della riscossione della settimana.

Art. 146.

La liquidazione di cui alla lettera *a)* del precedente articolo, deve essere eseguita su tutte le tabelle contenenti bol-

lette vincenti relative alla estrazione in corso di revisione, ed i liquidatori debbono addizionare i premi accertati e riportarne il totale nel riepilogo, apponendovi la propria firma.

Per quelli di cui alla lettera *b*) i liquidatori debbono eseguire sulle tabelle lo stesso lavoro, e devono inoltre riunire in un sol totale quelli parziali delle diverse estrazioni.

Art. 147.

Per eseguire la liquidazione delle vincite, l'accertamento delle bollette annullate e la revisione delle giuocate, il delegato ai riscontri allestisce, giorno per giorno, sugli appositi stampati, il piano del lavoro da eseguirsi nel giorno successivo. Tale piano deve essere approvato dall'intendente.

Il lavoro relativo ad ogni estrazione deve essere ripartito in modo da potersi compiere entro la settimana.

Art. 148.

In caso di disparere fra i liquidatori, sull'ammissibilità o meno di una vincita, interviene il delegato ai riscontri. Quando però si tratti di rifiutare la vincita o di ridurla, la decisione è riservata all'intendente o a chi per esso.

Tale decisione, motivata, deve essere annotata a tergo della bolletta e firmata dall'intendente o da chi per esso.

Art. 149.

Per l'accertamento delle riscossioni, gli impiegati all'uopo designati devono anzitutto assicurarsi, con la scorta del relativo elenco, che le bollette staccate dalle matrici siano state annullate con le prescritte formalità. Devono poi esaminare ognuno dei bollettari indicati nel prospetto delle riscossioni incompleto, e, accertato il numero delle bollette annullate in esso contenute, scriverlo sul detto prospetto il quale dev'essere poi addizionato e completato nel riepilogo, per accertare la somma in ogni banco riscossa.

I detti impiegati devono accertare l'esattezza delle riscossioni effettuate dalle collettorie, liquidando i relativi prospetti di cui all'art. 70.

Art. 150.

Per ogni banco sarà compilata una nota delle rilevate irregolarità, da presentarsi all'intendente per gli opportuni provvedimenti.

Art. 151.

Per l'accertamento di eventuali irregolarità nel ricevimento delle giuocate deve essere eseguita una saltuaria revisione ed a preferenza su quelle matrici appartenenti a banchi la cui gestione dia luogo a maggiori rilievi.

L'intendente darà di volta in volta le disposizioni necessarie, e una nota delle rilevate irregolarità gli sarà presentata per gli opportuni provvedimenti.

Art. 152.

E' assolutamente proibito agli impiegati di scambiarsi o cedersi le filze delle matrici da rivedere, di asportare le filze stesse, le tabelle e le bollette vincenti fuori del locale destinato alle operazioni di cui sopra.

Nelle operazioni tutte di accertamento revisione e controllo delle vincite, dovrà farsi uso esclusivamente di inchiostro di colore azzurro.

Art. 153.

I risultati delle liquidazioni delle vincite sono posti a confronto con quelli dichiarati dai ricevitori, per stabilire definitivamente la somma pagata da ogni banco.

Detto confronto deve essere eseguito dal delegato ai riscontri e da un segretario designato dall'intendente.

I risultati dell'accertamento delle riscossioni sono pure messi a confronto con i prospetti dimostrativi completi, nel reparto riscontri, dal delegato predetto con altro impiegato settimanalmente designato dall'intendente.

Ove da tali confronti emergano differenze, ne dev'essere accertata la causa ed i funzionari addetti al confronto delle vincite devono apporre, in tal caso, la loro firma sulla bolletta vincente.

Le differenze di qualche entità vengono subito segnalate, per gli opportuni provvedimenti, all'intendente al quale deve altresì essere presentato settimanalmente il registro delle differenze.

Art. 154.

Esauriti i confronti, l'ufficio dei riscontri deve compilare il riassunto delle riscossioni e delle vincite e l'elenco delle bollette annullate.

Detti prospetti devono essere confrontati col riassunto provvisorio delle entrate e delle spese per banco, dal delegato ai riscontri e dal direttore di ragioneria o da un ragioniere da lui incaricato.

E' assolutamente proibito di consegnare all'ufficio riscontri le tabelle delle vincite trasmesse complete dai ricevitori ed i riassunti provvisori di cui sopra.

Art. 155.

Il delegato ai riscontri cura settimanalmente la trascrizione del riassunto delle riscossioni e delle vincite sull'apposito registro, per banco e per provincia, tenendo distinti i dati riepilogativi dei banchi delle città sedi di compartimento da quelli dell'intera provincia.

Il detto registro dovrà essere addizionato mese per mese, col riporto dei precedenti.

Il delegato ai riscontri deve anche tenere il registro delle operazioni che settimanalmente si compiono nell'archivio di custodia delle matrici.

Art. 156.

Le buste contenenti le bollette vincenti liquidate debbono essere custodite dal delegato ai riscontri, che, settimanalmente, fa riunire per banco, in apposite cartelle, le buste stesse, in modo che al momento della emissione degli ordini di rimborso, esse possano essere senz'altro unite ai relativi riepiloghi, per l'invio alla Direzione generale del tesoro che a sua volta le rimette alla Corte dei conti.

Art. 157.

Tutte le matrici già esaminate vengono depositate, sotto la sorveglianza del delegato ai riscontri, entro una stanza apposita, ove dovranno essere conservate per lo spazio di tre mesi almeno, dopo i quali, e fino a giudizio della Corte dei conti sui conti giudiziali del magazziniere-contabile, saranno trasportate e custodite in apposito locale, previa consegna all'economo dell'Intendenza.

Art. 158.

Il Ministro per le finanze potrà, con norme da determinarsi, deferire a funzionari dell'Amministrazione centrale il controllo sulle operazioni demandate alle Intendenze di finanza sedi di compartimento, in rapporto alla liquidazione ed all'accertamento delle vincite e delle riscossioni.

TITOLO XI.

Servizio di ragioneria.

Art. 159.

La ragioneria di ogni Intendenza sede di compartimento tiene la contabilità delle riscossioni e delle spese, distintamente per banco, per provincia e per compartimento.

Per ciascun banco tiene:

a) il conto corrente formato del conto della dotazione, di quello della somministrazione per accreditamenti e della situazione ultima riepilogativa;

b) il conto di dare e avere, che spedisce ogni due mesi ai ricevitori.

I due conti redatti in base ad elaborati diversi devono corrispondere nell'ultima posizione effettiva.

Art. 160.

Pervenuti dai banchi gli spogli delle vincite di cui all'articolo 24 del presente regolamento, il direttore di ragioneria ne fa riassumere subito le risultanze, per accertare a tutti gli effetti il complesso delle vincite verificatesi nel compartimento e per compilare il bollettino settimanale da inviarsi al Ministero delle finanze.

Art. 161.

Sulla base dei documenti di scarico prodotti settimanalmente dai ricevitori e dopo d'avere verificata l'esattezza delle somme su tutte le tabelle complete delle vincite, la ragioneria controlla le note settimanali di accreditamento e di richiesta dei bollettari, le rettifica, occorrendo, le annota sul riassunto provvisorio delle entrate e delle spese per banco e per provincia e le rassegna all'intendente, che autorizza, ove nulla osti, la somministrazione dei bollettari per il complessivo valore accreditato.

Compiuti gli accreditamenti, la ragioneria accerta settimanalmente la posizione contabile di ciascun ricevitore e segnala le eventuali deficienze di dotazione all'intendente per gli opportuni provvedimenti.

Art. 162.

Il conto di dare e avere di cui all'art. 159, lettera *b*), viene spedito alla fine di ogni bimestre ai ricevitori, con le indicazioni della complessiva differenza a debito o a credito e della data in cui il ricevitore dovrà addebitarsi o accreditarsi tale differenza sulla nota settimanale di richiesta dei bollettari.

Al detto conto viene unito il prospetto dimostrativo delle singole differenze a debito ed a credito emerse nel bimestre cui il conto si riferisce.

A fine di esercizio o di gestione, il conto di dare e avere viene spedito in doppio esemplare perchè uno sia restituito all'Intendenza con la firma del ricevitore o reggente, del gerente o degli eredi per accettazione o con le eventuali loro osservazioni.

Art. 163.

Alla fine di ogni quadrimestre la ragioneria emette ordini di rimborso commutabili in quietanza di versamento al nome del magazziniere contabile, nelle forme stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato, per l'ammontare di tutte le vincite pagate in quel periodo di tempo da tutti i ricevitori e reggenti del compartimento e degli acconti d'aggio sulle riscossioni liquidati a favore dei medesimi. Gli ordini emessi vengono descritti in apposito registro.

Art. 164.

In base alle risultanze dei conti correnti viene stabilita la riscossione totale effettiva di ciascun banco, durante l'esercizio, e, con la scorta della tabella degli aggi di cui all'art. 51 del testo unico, viene liquidato l'aggio complessivo annuale e, nel caso di banchi d'oltre 50,000 lire di riscossione aventi aggregate collettorie, lo speciale compenso per essi stabilito.

Il relativo ammontare, detratta la somma degli acconti d'aggio liquidati durante l'esercizio, l'imposta di ricchezza mobile e gli oneri, costituisce il credito netto che è immediatamente contabilizzato a favore del ricevitore.

Uguale computo è fatto nel caso di cessazione definitiva di un ricevitore, per il periodo dell'anno durante il quale ha esercitato il banco.

Le liquidazioni d'aggio debitamente riepilogate sull'apposito modello accertato con la firma del direttore di ragioneria ed il visto dell'intendente, sono comunicate al Ministero affinchè, previa revisione, emetta i relativi mandati di pagamento.

Per tutti gli effetti, compresa la liquidazione del compenso ai banchi di oltre 50,000 lire di cui sopra, la ragioneria tiene il registro delle riscossioni effettuate dalle singole collettorie del compartimento.

Compiuta la liquidazione degli aggi la ragioneria compila il prospetto delle medie triennali delle riscossioni e degli aggi per ogni banco e lo trasmette al Ministero delle finanze.

Art. 165.

Quando cessi definitivamente la gestione di un ricevitore o di un reggente, il conto dell'ultima estrazione viene chiuso con la scorta del processo verbale di cui all'art. 44, computando a credito del ricevitore o reggente i bollettari ritirati all'atto della chiusura del banco e presi in carico dal magazziniere, e viene liquidato il credito o il debito, per promuoverne il pagamento o il ricupero.

Ogni trimestre le ragionerie delle Intendenze sedi di compartimento rimettono alla ragioneria centrale la situazione dei ricevitori e reggenti cessati.

Art. 166.

Quando un ricevitore abbia tenuto l'esercizio per una parte soltanto dell'anno, la riscossione dev'essere proporzionalmente ragguagliata ad anno intero, giusta il numero delle estrazioni nel medesimo comprese. Applicata alla somma risultante la graduale misura dell'aggio, ne è attribuita al ricevitore la parte corrispondente al numero delle estrazioni di effettiva gestione.

Art. 167.

Delle spese per aggio e vincite le ragionerie delle Intendenze di finanza, sedi di compartimento, compilano mensilmente e rimettono alla ragioneria centrale apposita situazione.

Questa, distinta in due parti, l'una per l'aggio e l'altra per le vincite, dimostra:

pel conto della competenza:

le somme impegnate a tutto il periodo di tempo cui la situazione si riferisce;

pel conto dei residui:

le somme rimaste da disporre e da pagare alla fine dell'esercizio precedente;

pel conto della competenza e per quello dei residui insieme:

le disposizioni di pagamento emesse, i pagamenti effettuati e le somme rimaste da disporre e da pagare nel periodo suddetto.

Nella situazione del mese di giugno deve inoltre darsi ragione, nella relativa apposita sede, degli ordini di pagamento da annullarsi perchè non estinti a tutto l'esercizio successivo a quello di loro emissione; delle spese da eliminarsi perchè colpite dalla prescrizione amministrativa; e, conseguentemente, dei residui degli esercizi precedenti a quello cui la situazione si riferisce, rimasti effettivamente da disporre e da pagare.

Art. 168.

Per la tassa di privativa sulle tombole e lotterie e per i proventi eventuali del lotto, ed altresì per i proventi del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, la ragioneria dell'Intendenza compila separati conti bimestrali e li rimette alla ragioneria centrale.

Art. 169.

La ragioneria dell'Intendenza sede di compartimento in base agli elenchi e relative bollette vincenti predispone gli ordini di pagamento in conformità delle vigenti discipline di contabilità generale.

Gli ordini sono emessi previo riscontro con gli spogli che sono conservati dal direttore di ragioneria, e previo riscontro delle relative apposite ricevute col registro di carico e scarico dei bollettari relativi.

Tutti gli ordini di pagamento di vincite al lotto vengono dalla ragioneria elencati cronologicamente, sull'apposito registro.

Art. 170.

L'intendente disporrà il pagamento delle bollette vincenti somme inferiori ai limiti di cui all'art. 30, presentate direttamente dai giuocatori o trasmesse dai ricevitori per insufficienza di fondi, unicamente a favore della persona designata dal possessore della bolletta.

Tale persona potrà essere il ricevitore del banco; però anche per questo caso valgono le disposizioni inserite nell'ultimo comma dell'art. 32 ed il ricevitore dovrà essere posto in grado di presentare l'apposita ricevuta da esso consegnata al possessore, al momento del ritiro della bolletta.

A tale scopo l'Intendenza, nell'emettere ordini pel pagamento delle anzi cennate bollette, unirà in tutti i casi la ricevuta che dovrà esserle sempre trasmessa dal giuocatore o dal ricevitore insieme con la bolletta e avvertirà il tesoriere di non eseguire il pagamento se non dietro presentazione della ricevuta gemella e l'accertamento della esatta corrispondenza di essa con la ricevuta unita all'ordine di pagamento.

Art. 171.

Gli ordini per il pagamento delle bollette presentate alla Intendenza vengono emessi sulla sezione di Regia tesoreria di quella Provincia del compartimento che è indicata dal vincitore.

Negli ordini stessi si avverte la sezione di Regia tesoreria di ritirare all'atto del pagamento la ricevuta rilasciata dall'intendente al vincitore.

Art. 172.

Il prefetto manda alla Intendenza di finanza - Sezione tesoro della Provincia nella quale deve aver luogo il pagamento delle vincite con ordini diretti, un estratto dell'elenco delle bollette vincenti verificate dalla Commissione ordinaria, e l'intendente fa altrettanto per le bollette verificate dalla Commissione sussidiaria.

La stessa Intendenza di finanza - Sezione tesoro deve richiedere l'elenco di verifica delle bollette, qualora non lo ricevesse entro tre giorni dall'arrivo dell'ordine di pagamento.

Art. 173.

Alla fine d'ogni bimestre la ragioneria rivede i conti a numero e a danaro del magazziniere contabile in confronto dei propri documenti e completa il conto a numero con la dichiarazione di cui all'art. 193 del presente regolamento.

Art. 174.

La ragioneria compila, per trasmetterla al Ministero, la statistica del numero dei bollettari, della riscossione, del numero e valore delle vincite, comprese quelle pagate con ordini diretti.

TITOLO XII.

Servizio di magazzino.

Art. 175.

Nel Ministero delle finanze è istituito un magazzino centrale dei bollettari del lotto, affidato in gestione ad un ufficiale di ragioneria delle Intendenze di finanza.

Altro ufficiale di ragioneria esercita le funzioni di controllore.

Magazziniere e controllore sono responsabili solidalmente dei bollettari ricevuti, presentano ogni bimestre alla ragioneria del Ministero il conto amministrativo e rendono il conto giudiziale alla Corte dei conti.

Art. 176.

Il magazziniere centrale, previo riscontro del numero e della regolarità, fa contrassegnare con bollo a secco i bollettari che riceve dagli stabilimenti tipografici e ne regola e cura la somministrazione alle Intendenze sedi di compartimento, secondo le esigenze del servizio.

Art. 177.

Le norme di servizio del magazzino centrale e la forma delle scritture da tenersi dal magazzino medesimo sono stabilite con apposite istruzioni ministeriali.

Art. 178.

Presso ciascuna Intendenza sede di compartimento è istituito un magazzino per ricevere, custodire e distribuire i bollettari del lotto, affidato in gestione ad un ufficiale di ragioneria con le funzioni di magazziniere contabile.

Altro ufficiale di ragioneria esercita nel magazzino le funzioni di controllore.

I due funzionari sono nominati a tali incarichi dall'intendente di finanza, su designazione del direttore di ragioneria, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Essi sono responsabili solidalmente degli eventuali ammanchi di bollettari e di tutte le irregolarità lesive degli interessi dello Stato.

Art. 179.

I bollettari del lotto, appena pervengono alla Intendenza, sono controllati per specie e numero dal magazziniere e dal controllore. Quando emergano differenze in confronto della

lettera di carico, sarà redatto verbale con l'intervento del direttore di ragioneria.

I bollettari riscontrati vengono depositati in apposito locale con una sola porta d'ingresso provvista di tre serrature di differente congegno.

Le relative chiavi sono conservate una dal direttore di ragioneria, una dal magazziniere e la terza dal controllore.

Art. 180.

Ogni giorno sarà estratta dal locale di deposito, con l'intervento dei funzionari che custodiscono le chiavi, una quantità di bollettari dei diversi tipi, corrispondente a quella che si presume occorrente per le spedizioni della giornata. I detti bollettari saranno specialmente dati in consegna al magazziniere, redigendone apposito processo verbale, dal quale dovranno risultare le rimanenze nel magazzino di deposito. Analogo verbale sarà redatto nel caso d'immissione di nuove scorte di bollettari.

Art. 181.

Il magazziniere provvede per la consegna ai ricevitori dei banchi della città sede di compartimento e per la spedizione agli altri, di una quantità di bollettari per l'importo esatto degli accreditamenti dati rispettivamente a ciascun ricevitore dall'intendente, sulle richieste settimanali ordinarie e straordinarie, sempre accompagnate dal corrispondente vaglia di servizio che, in concorso con la ragioneria, farà commutare in quietanza di tesoreria.

Le spedizioni dei bollettari sono fatte, in assicurazione mediante appositi sacchetti di tela, senza cucitura, provvisti dal Ministero.

A cura del magazziniere i bollettari saranno contrassegnati col numero dei banchi ai quali sono destinati.

Art. 182.

I gestori del capoluogo sede di compartimento dovranno personalmente o a mezzo d'incaricato preventivamente riconosciuto dall'Intendenza, sotto la loro responsabilità, ritirare dal magazzino i bollettari loro occorrenti.

Gli altri ritireranno ugualmente i sacchetti o dall'Intendenza di finanza o da uno dei locali uffici finanziari o, in mancanza, dall'ufficio postale. Constatato il peso in relazione a quello dichiarato, apriranno il sacchetto alla presenza del funzionario delegato dal capo dell'ufficio cui fu diretto per la consegna al gestore, accerteranno la quantità, per ciascun tipo, dei bollettari spediti, rinviando subito, munita di dichiarazione di ricevuta, l'apposita cedola unita alla nota di spedizione, che fa parte della richiesta.

In caso di differenza in più od in meno, il gestore la fa constare al funzionario o al capo dell'ufficio postale alla presenza del quale ha aperto il sacchetto ed aggiunge analoga dichiarazione, firmata anche da quest'ultimo, nella suaccennata cedola di ricevuta che viene rinviata alla Intendenza.

Nessun discarico verrà fatto ai ricevitori per mancanze nel numero dei bollettari o nel numero delle bollette di ogni bollettario, se non risultano dalla cedola di ricevuta, controfirmata dal funzionario delegato o dal capo dell'ufficio postale al momento del ritiro del piego.

Art. 183.

Il magazziniere contabile contrappone alla nota di accreditamento la ricevuta che il gestore dovrà sempre rilasciare, anche se ritira direttamente i bollettari dal magazzino della Intendenza. Ed in caso di constatate differenze in meno, deve immediatamente completare la spedizione con apposita nota suppletiva.

Art. 184.

Per rendere più facili e spedite le somministrazioni ai gestori nel caso di urgenti e straordinarie richieste, sono affidate in deposito anche alle Intendenze di finanza non sedi di compartimento, congrue scorte di bollettari del giuoco dei diversi tipi.

Nelle Intendenze provviste di magazzino dei valori bollati le scorte sono custodite nel magazzino stesso. Nelle altre, son conservate in solido armadio chiuso a doppia chiave, una affidata all'intendente, l'altra all'incaricato delle funzioni di economo.

Art. 185.

Le scorte di bollettari del lotto affidati ai magazzinieri economi od impegati delegati delle Intendenze di finanza per l'uso di cui al precedente articolo, saranno fornite dai magazzinieri contabili del rispettivo compartimento del lotto, ai quali servirà di provvisorio discarico la ricevuta che i magazzinieri economi delle Intendenze o gl'impiegati delegati dovranno rilasciare, per la scorta avuta in consegna nella quantità stabilita per ogni magazzino provinciale. Tale ricevuta porterà il visto del dirigente la ragioneria e dell'intendente di finanza.

Art. 186.

I gestori dei banchi della Provincia possono far prelievi sulle dette scorte unicamente per far fronte ad eccezionali esigenze di servizio, quando non possano soddisfarvi con la quantità di bollettari di cui dispongono per la raccolta del giuoco, e sia provata l'impossibilità di poter ottenere in tempo utile dalla Intendenza sede del compartimento la quantità di bollettari occorrente, usando dei mezzi ordinariamene impiegati per le richieste.

Art. 187.

Qualora la frequenza di richieste straordinarie di bollettari da parte di qualche gestore dia luogo a dubitare che il fatto non sia determinato da eccezionali bisogni del servizio o non possa altrimenti giustificarsi, sarà in facoltà dell'intendente di far eseguire a mezzo della Regia guardia di finanza improvvise verifiche presso il rispettivo banco, e di promuovere opportuni provvedimenti a carico del gestore, quando risulti ch'egli faccia uso di tali richieste per sottrarsi alla normale osservanza degli obblighi all'uopo sanciti dal presente regolamento.

Art. 188.

I gestori che vogliano ottenere straordinarie somministrazioni presenteranno o faranno pervenire al magazziniere-economo od all'impiegato delegato dell'Intendenza di finanza della Provincia, apposita richiesta compilata sul prescritto modello insieme al vaglia postale di servizio a favore del capo della sezione di Regia tesoreria del capoluogo della rispettiva Provincia.

Art. 189.

Il magazziniere economo o l'impiegato delegato, debitamente autorizzato dall'intendente d'intesa col dirigente la ragioneria, previo ritiro del vaglia postale di servizio, indicherà sul detto modello la serie ed il numero per ciascun tipo dei bollettari richiesti e provvederà indi alla relativa somministrazione nella quantità e pei tipi perfettamente cor-

rispondenti alla richiesta, procurando che la numerazione di essi sia possibilmente continuativa per ciascuna serie e per ciascun tipo di bollettari. Il gestore li ritira dall'Intendenza personalmente o a mezzo di suo incaricato previamente riconosciuto dall'Intendenza sotto la sua responsabilità.

Art. 190.

Nell'atto del ritiro dei bollettari il gestore od il suo incaricato dovrà verificarne la perfetta regolarità nel modo e per gli effetti di cui all'art. 182 ed indi munire di ricevuta la cedola annessa alla richiesta.

Art. 191.

All'Intendenza sede di compartimento sarà quindi trasmesso il vaglia di servizio insieme alla richiesta portante la cedola di ricevuta, debitamente firmata dal gestore o dal suo speciale incaricato, per una nuova somministrazione di bollettari di equivalente importo, a fine di ricostituire l'originaria dotazione.

L'Intendenza sede di compartimento, riconosciuta regolare la richiesta, redigerà l'ordine di accreditamento a favore del ricevitore ed ordinerà al dipendente magazziniere-contabile di rifornire la scorta al magazziniere-economo o all'impiegato delegato.

Art. 192.

Il magazziniere contabile tiene distintamente il conto, a numero ed a danaro, dei bollettari del giuoco.

Le scritture del magazzino sono le seguenti:

a) partitario suddiviso in tante parti quante sono le voci di entrata e di uscita;

b) situazione giornaliera;

c) conto individuale dei ricevitori.

Art. 193.

Il magazziniere contabile deve compilare, ogni bimestre, un conto a numero ed un conto a danaro, per essere rimessi alla ragioneria del Ministero delle finanze.

Il conto a numero deve dimostrare:

a) il carico dei bollettari esistenti al principio dell'esercizio o della gestione e di quelli successivamente ricevuti dal magazziniere centrale o restituiti dai gestori dei banchi;

b) il discarico dei bollettari distribuiti per qualunque titolo ai gestori medesimi, oppure restituiti al magazzino centrale;

c) la rimanenza alla fine d'esercizio o della gestione.

Il conto a danaro deve dimostrare:

a) il carico pel valore dei bollettari somministrati dal magazziniere, in perfetta equivalenza col corrispondente discarico quantitativo segnato nel conto a numero, per accreditamenti vari dei gestori, detratto l'importo delle bollette annullate; per somme accertate per reintegrazione di dotazioni e per eccedenze di versamenti; per somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio precedente;

b) il discarico per somme versate nel corso dell'esercizio o della gestione;

c) la rimanenza a debito del magazziniere.

Il carico e discarico del conto a numero devono essere rispettivamente documentati con le note del magazzino centrale e con le cedole di ricevuta dei gestori.

Può prescindersi da tale documentazione solamente quanto al discarico dei bollettari somministrati, trovando esso implicita giustificazione nell'equivalente carico del conto a denaro. A tale scopo la ragioneria dell'Intendenza deve attestare, con apposita dichiarazione a piede del conto a numero, che la quantità di bollettari medesimi corrisponde in valore al rispettivo carico del conto a denaro.

Le cedole di ricevuta di cui sopra devono conservarsi, bene ordinate, presso la ragioneria dell'Intendenza, per l'invio ad ogni eventuale richiesta del Ministero o della Corte dei conti.

Il discarico del conto a denaro deve essere giustificato con la produzione delle quietanze di tesoreria emesse a favore del magazziniere e descritte in apposito elenco.

Art. 194.

Alla fine di ogni mese il magazziniere compila la nota delle rimanenze dei vari tipi di bollettari, che viene trasmessa al Ministero delle finanze.

Art. 195.

Nell'ultimo giorno dell'esercizio, a fine di gestione ed ogni altra volta lo credesse necessario, dopo compiuta la giornaliera spedizione, l'intendente con l'intervento del direttore della Ragioneria ed alla presenza del magazziniere e del controllore fa l'inventario esatto di tutti i bollettari contenuti nel magazzino di deposito, compresi quelli rimasti al magazziniere, ed esamina se il numero dei bollettari esistenti per ogni tipo corrisponda alle risultanze della situazione giornaliera e del partitario, che dovranno perciò essere in quel giorno addizionati al « dare » ed all'« avere » e per ciascun tipo di bollettari. Copia dell'inventario è tosto trasmessa al Ministero con quelle proposte che l'intendente credesse opportune nel caso di differenze non giustificate.

Non appena compiute le somministrazioni dei bollettari in corrispondenza alle richieste consecutive all'ultima estrazione dell'esercizio, l'inventario relativo allo esercizio medesimo deve essere, ove occorra, integrato con apposita dimostrazione, da farsi con l'intervento di tutti gli accennati funzionari, per determinare l'effettiva rimanenza di magazzino propria dell'esercizio, tenuto conto delle somministrazioni suddette.

Art. 196.

Nel termine di tre mesi di cui all'art. 611 del regolamento di contabilità generale, il magazziniere ed il controllore devono rendere alla Corte dei conti il conto giudiziale a numero e quello a danaro della loro gestione.

L'uno e l'altro conto devono presentare le stesse dimostrazioni prescritte nel precedente art. 193 pei corrispondenti conti amministrativi.

A piede del conto a numero, sarà inoltre apposta dichiarazione identica a quella di cui è cenno nel terz'ultimo comma di detto art. 193, per attestare la perfetta equivalenza fra il discarico quantitativo risultante dal conto medesimo per bollettari somministrati ai gestori a titolo di accreditamenti vari ed il carico in valore portato dal conto a danaro.

TITOLO XIII.

Archivi succursali.

Art. 197.

Un archivio succursale sarà mantenuto o istituito presso le Intendenze non sedi di compartimento od altri uffici, in località anche fuori del capoluogo di provincia, quando il numero e la importanza dei banchi, la loro distanza dalla sede del compartimento e la natura dei mezzi di comunicazione rendano opportuno di ridurre al minimo l'intervallo di tempo fra la chiusura del giuoco e l'ora dell'estrazione,

allo scopo di protrarre più che sia possibile l'accettazione delle giuocate.

L'archivio succursale avrà le attribuzioni stabilite nei seguenti articoli, osservate le norme, le formalità e garanzie di cui alle apposite istruzioni.

Art. 198.

Negli archivi succursali del lotto si compiono le operazioni stesse demandate alle Intendenze sedi di compartimento, limitatamente a ciò che concerne il deposito delle matrici del giuoco, ed il riscontro e la liquidazione delle vincite per i biglietti direttamente presentati dai vincitori o trasmessi dai ricevitori agli archivi medesimi, giusta la disposizione dell'art. 42 del testo unico ne' casi previsti dagli articoli 40, secondo comma, e 41 dello stesso testo unico.

Sono quindi applicabili ai detti archivi le disposizioni contenute negli articoli 14, 16, 17, 22, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37 e 172 del presente regolamento.

L'archivio di custodia presso gli archivi succursali del lotto è stabilito con le guarentigie stesse prescritte per gli archivi delle Intendenze sedi di compartimento. In esso vengono depositate le matrici del giuoco ricevuto nei banchi assegnati a ciascun archivio succursale.

Art. 199.

Le matrici da estrarsi per termine del periodo della prescrizione saranno chiuse nell'interno dell'archivio e alla presenza della Commissione, in uno o più sacchi di tela olona senza cucitura appositamente somministrati dal Ministero.

Art. 200.

I sacchi, piombati, sempre alla presenza della Commissione, saranno immediatamente spediti in assicurazione alla Intendenza sede di compartimento alla quale l'archivio succursale è aggregato.

Di tale invio e delle operazioni di cui all'articolo precedente, sarà fatto cenno nel processo verbale di apertura e chiusura dell'archivio di custodia, ed un originale del processo verbale sarà tosto inviato, in piego assicurato, alla Intendenza predetta, insieme all'elenco delle matrici spedite ed a quello delle matrici introdotte, corredato quest'ultimo delle note e dei prospetti dimostrativi della riscossione trasmessi dai ricevitori. Nello stesso piego assicurato saranno pure spediti alla Intendenza sede di compartimento, gli elenchi e le relative bollette vincenti già confrontate con le matrici, per porre in grado la Intendenza stessa di provvedere subito alla emissione degli ordini di pagamento delle vincite ammesse. Parimenti saranno restituite ai ricevitori le bollette vincenti ammesse o rifiutate, sulle quali spetti ad essi di provvedere al pagamento con i fondi della riscossione.

Art. 201.

Appena giunti alla Intendenza sede di compartimento i sacchi spediti dall'archivio succursale, questi saranno aperti, previa constatazione dell'integrità del piombo, dal delegato ai riscontri col concorso di un segretario; e le matrici, dopo controllate con la nota relativa, saranno depositate nell'armadio di sicurezza delle matrici in corso di revisione.

L'Intendenza provvederà ai riscontri sulle matrici provenienti dall'archivio succursale, come per quelle degli altri banchi del compartimento.

Art. 202.

Nel caso previsto nell'art. 24 del testo unico, l'avviso di annullamento delle giuocate viene emesso dagli archivi succursali con le modalità prescritte dall'art. 18 del presente regolamento.

Art. 203.

I banchi assegnati agli archivi succursali s'intendono dipendere dalle Intendenze od altri uffici ai quali gli archivi sono aggregati, solo per ciò che concerne l'invio delle matrici e per quant'altro abbia relazione con le operazioni di cui agli articoli 198 e 202 del presente regolamento.

TITOLO XIV.

Ispezioni.

Art. 204.

I banchi del lotto sono soggetti ad ispezioni ordinarie e straordinarie da parte della Regia guardia di finanza, a norma delle disposizioni che regolano il servizio d'istituto del Corpo.

I banchi possono anche essere ispezionati per disposizione del Ministero delle finanze o delle Intendenze di finanza a mezzo degli ispettori delle privative o di funzionari propri.

I verbali relativi alle ispezioni operate dalla Regia guardia di finanza sono spediti alle rispettive Intendenze sedi di compartimento. Quelli delle ispezioni di cui al secondo comma del presente articolo, sono spediti all'autorità che ordinò l'ispezione.

Art. 205.

Le ispezioni sono dirette ad accertare che in ciascun banco il servizio in genere proceda colla voluta regolarità, e che il locale sia decente e precisamente quello riconosciuto idoneo dall'Amministrazione e vi si trovino a disposizione del pubblico le leggi, i regolamenti, il prontuario delle vincite ed i bollettini ufficiali delle estrazioni; che il ricevitore attenda personalmente all'esercizio delle sue funzioni e risieda in luogo, o se il commesso che lo rappresenta sia legalmente autorizzato; che il personale addetto possegga i requisiti voluti, mantenga urbanità di modi col pubblico e non abbia rapporti con esercenti il lotto clandestino; e se, per il personale avventizio, il ricevitore conservi i documenti di cui all'art. 88; che il banco stia costantemente aperto durante l'orario giornaliero stabilito dalla Intendenza sede di compartimento;

che le giuocate siano scritte con la massima diligenza sulle bollette e sulle matrici, siano pagate puntualmente ed integralmente le vincite, senza pretesa di compensi e sempre con preferenza quelle di minore importo, siano ben custoditi i bollettari del giuoco e ben tenuti i registri delle ricevute delle bollette vincenti;

che le collettorie eventualmente aggregate al banco siano ben condotte e se il ricevitore ne tenga in evidenza le riscossioni settimanali;

che il ricevitore sia sempre fornito di una quantità di bollettari tale, per ognuno dei diversi tipi, da fargli fronteggiare tutte le richieste del pubblico.

Quando all'atto dell'ispezione il ricevitore non sia in grado di dar conto della dotazione nel modo indicato all'art. 79, potranno esser chieste telegraficamente le opportune notizie o provocati i necessari provvedimenti dalla Intendenza sede di compartimento e fatte, con lo stesso mezzo, le proposte che fossero ritenute urgenti.

Art. 206.

Le Intendenze sedi di compartimento, in base ai rilievi emergenti dai processi verbali delle ispezioni, adottano i provvedimenti del caso.

Devono per altro prendere nota dei verbali stessi su apposito registro, distintamente per banco, sia per tener presente l'andamento del servizio nei banchi, sia per richiamare opportunamente l'attenzione dei Comandi della Regia guardia di finanza nel caso di ritardi nell'eseguimento delle ispezioni.

TITOLO XV.

Lotterie e tombole.

Art. 207.

Il giuoco della lotteria si effettua con biglietti staccati da registri a matrice, distinti con numero progressivo e concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione.

Può prescindersi dall'emissione di biglietti staccati da registri a matrice per le lotterie con vendita di biglietti ristretta ad un solo Comune, e che per la loro organizzazione non si prestino alla emissione di biglietti a matrice e neppure alla preventiva determinazione del numero dei biglietti da emettersi.

E' considerato come tombola, unicamente il giuoco che si fa con cartelle portanti una data quantità di numeri dall'1 al 90 con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, siansi verificate prima, le stabilite combinazioni.

Art. 208.

Le domande per autorizzazione di lotterie e di tombole devono essere stese in doppio su carta col prescritto bollo e rivolte alla Prefettura, unendovi in duplice esemplare:

1° Per le lotterie:

a) il progetto relativo nel quale saranno indicati la qualità e la quantità degli oggetti destinati in premio, la quantità ed il prezzo dei biglietti da emettersi, il luogo in cui rimarranno esposti gli oggetti, il luogo, il modo e il tempo fissati per l'estrazione e per la consegna dei premi ai vincitori;

b) il modello del registro a matrice dal quale saranno staccati i biglietti, quando non trattisi delle piccole lotterie di cui al secondo comma del precedente articolo.

Per le lotterie di cui al secondo comma dell'articolo precedente, quando non sia possibile la preventiva determinazione dei biglietti da emettersi, l'ente nella domanda per la concessione della lotteria deve indicare con la maggiore approssimazione il numero dei biglietti che potranno essere emessi ed il relativo prezzo;

2° Per le tombole:

a) il progetto relativo, con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;

b) il modello del registro a madre e figlia dal quale saranno staccate le cartelle.

Art. 209.

Per tutte le lotterie soggette a tassa e per le tombole, prima di emettere il decreto di concessione, le Prefetture comunicano alle Intendenze sedi di compartimento, per il loro parere, le domande ed i documenti di cui al precedente articolo.

Per le lotterie non soggette a tassa a sensi dell'art. 61 ultimo comma del testo unico, modificato dal R. decreto-legge 15 gennaio 1926, n. 85, convertito in legge con legge 24 maggio 1926, n. 898, le Prefetture danno immediata notizia delle concessioni alle Intendenze predette, ai fini della vigilanza di istituto.

Art. 210.

L'autorizzazione di qualsiasi lotteria o tombola non potrà esser data se non dopo accertato che il promotore sia ente morale legalmente riconosciuto, che il prodotto dell'operazione sia destinato per intero a scopo di beneficenza o ad incoraggiamento di belle arti, e dopo che sia stata prestata, eccettuate le lotterie esenti da tasse, una cauzione col deposito provvisorio nella sezione di Regia tesoreria provinciale, di danaro o di rendita pubblica al corso di borsa, corrispondente all'ammontare delle tasse di bollo e del 20 per cento sui biglietti e cartelle emessi. Per le tombole ed anche per le lotterie di cui all'art. 87 del testo unico, la cauzione dovrà garantire, oltre le tasse predette, anche la somma complessiva dei premi in denaro offerti ai vincitori.

Quando siano state soddisfatte le accennate condizioni, la autorizzazione viene emessa in conformità dell'art. 212.

Art. 211.

Per le lotterie soggette a tassa e per le tombole deve essere costituita una Commissione di vigilanza composta di un rappresentante della Prefettura, dell'Amministrazione finanziaria e dell'ente concessionario. La presidenza della Commissione di vigilanza è deferita al rappresentante del Prefetto.

Per le lotterie e tombole autorizzate con leggi speciali la Commissione di vigilanza è costituita col decreto di approvazione del piano-regolatore dell'operazione.

La Commissione di vigilanza sorveglia il regolare svolgimento dell'operazione dalla emissione dei biglietti o delle cartelle fino alla estrazione, dopo la quale si assicura che i premi vengano regolarmente e sollecitamente rimessi ai singoli vincitori.

Per le lotterie esenti da tassa il Prefetto delega ad un suo funzionario la vigilanza sull'operazione e l'assistenza alla estrazione.

Art. 212.

Il decreto di autorizzazione di lotterie o tombole, steso di seguito alla domanda, deve determinare il luogo, il giorno e l'ora dell'estrazione; indicare, quando non trattisi delle lotterie esenti da tassa, il numero, la data e l'importo della ricevuta del deposito provvisorio cauzionale; provvedere alla costituzione della Commissione di vigilanza e determinare le condizioni che, oltre quelle prescritte dal presente regolamento, fossero consigliate da speciali considerazioni.

L'importo dei biglietti delle lotterie che possono essere permesse dal Prefetto della Provincia non deve eccedere, per ogni singola operazione, 100,000 lire ed i premi assegnati per ciascuna tombola non possono superare complessivamente il valore di 3000 lire.

Art. 213.

Per le lotterie fatte con biglietti staccati da registri a matrice, i biglietti stessi devono essere numerati e contrassegnati dal concessionario. I registri a matrice devono essere numerati e contrassegnati in ciascun foglio con apposito bollo della Prefettura. Nell'ultima pagina di ciascun registro è apposta la dichiarazione seguente:

« Il presente registro N. . . . . si compone di N. . . . . (in tutte lettere) biglietti dal progressivo N. . . . . al N. . . . .

Il Prefetto ».

I registri di cartelle delle tombole devono essere come sopra numerati, contrassegnati e muniti di conforme dichiarazione.

Così contrassegnati, i registri dei biglietti e delle cartelle di lotterie e tombole vengono dalla Prefettura rimessi all'Intendenza di finanza sede di compartimento, con la copia del decreto di autorizzazione e con la originale ricevuta del prescritto deposito cauzionale, per essere muniti in ogni biglietto o cartella, di apposito bollo a secco, dopo di che l'Intendenza li restituisce alla Prefettura, per la consegna al concessionario.

Art. 214.

L'estrazione della lotteria o della tombola deve essere annunziata al pubblico mediante notificazione per cura dello stesso concessionario.

L'avviso deve far cenno della ottenuta autorizzazione, contenere il programma della lotteria o della tombola, e le speciali condizioni alle quali fosse stata subordinata la concessione.

Art. 215.

Per le lotterie con biglietti staccati da registri a matrice e per le tombole, il concessionario deve consegnare, prima della estrazione, al funzionario che presiede la Commissione di vigilanza tutti i registri di biglietti o cartelle che ritirò dalla Prefettura.

La Commissione si accerta che la consegna sia completa e che tutti i registri furono contrassegnati dalla Prefettura e bollati dall'Intendenza e dichiara nulli agli effetti del giuoco, i biglietti o le cartelle appartenenti a registri non pervenuti in tempo, dandone avviso al pubblico, prima della estrazione.

Effettuato il sorteggio, la Commissione accerta la quantità delle cartelle o biglietti venduti, liquida su tale quantità la tassa di bollo, dedotta la quale dal ricavo della vendita, liquida la tassa del 20 per cento.

Di tali operazioni è compilato processo verbale, in cinque originali, dei quali uno è rimesso alla Prefettura, due alla Intendenza di finanza sede del compartimento, uno al concessionario ed uno è trattenuto dalla Commissione.

Compiuta l'operazione, il rappresentante l'Amministrazione finanziaria ritira i registri di biglietti o cartelle e li trasmette alla Intendenza suddetta.

Art. 216.

Per le lotterie fatte con biglietti non staccati da registri a matrice, le quali per la loro entità siano soggette a tassa, la Commissione di vigilanza accerta il numero dei biglietti venduti e la somma effettivamente introitata e liquida le tasse redigendo il verbale come al precedente art. 215.

Quando il sorteggio si protragga per più giorni, la Commissione di vigilanza adotterà le necessarie misure per garantire il regolare svolgimento delle operazioni.

Art. 217.

Per le lotterie esenti da tassa, il delegato della Prefettura, accertatosi del regolare svolgimento dell'operazione e dell'incasso effettuato, redige processo verbale dell'estrazione in quattro originali per trattenerne uno e rimettere gli altri alla Prefettura competente, all'Intendenza sede del compartimento ed all'ente concessionario.

Art. 218.

Per le operazioni autorizzate con leggi speciali, tutte le modalità sono stabilite caso per caso, con decreto Reale, quando la legge di concessione non disponga altrimenti.

Art. 219.

Per ogni operazione autorizzata, la Prefettura accerterà che il prodotto netto della vendita dei biglietti o delle cartelle sia devoluto al fine pel quale l'operazione fu concessa e che i premi non distribuiti o non ritirati dai vincitori, nel termine prestabilito, siano devoluti all'ente concessionario al fine di cui sopra, salvo che per questi ultimi col piano-regolamento non siasi altrimenti disposto.

Art. 220.

Entro otto giorni da quello della estrazione della lotteria o della tombola, l'ente concessionario deve versare la tassa di bollo presso il competente ufficio del registro e l'ammontare della tassa 20 per cento nella sezione di Regia tesoreria provinciale: quest'ultima in conto proventi del lotto.

La quietanza di versamento e la ricevuta della tassa di bollo vengono dal concessionario inviate alla Intendenza di finanza sede del compartimento competente, che procede alla iscrizione del versamento e restituisce poi quietanza e ricevuta alla Prefettura con dichiarazione che, da parte sua, nulla osta allo svincolo della cauzione.

Sulla base di tali titoli, e dopo che il concessionario abbia fornita la dimostrazione di cui al terzo comma dell'art. 211, la Prefettura ordina lo svincolo della prestata garanzia.

Art. 221.

Le spese per l'eseguimento delle lotterie e delle tombole, comprese le indennità dovute ai delegati governativi, sono a carico dei concessionari.

Le indennità ai delegati governativi saranno determinate con decreto Ministeriale.

TITOLO XVI.

Disposizioni transitorie.

Art. 222.

Ai semplici effetti dell'ammissione ai concorsi, si accrescerà di un sesto la parte di aggio lordo eccedente le L. 5000 a tutti i ricevitori nominati in base a concorsi banditi anteriormente al 1° gennaio 1907, fino a quando non sia loro applicabile la ritenuta a favore della Cassa sovvenzioni e, per essa, dell'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato di cui all'art. 54 del testo unico e al R. decreto-legge 4 giugno 1925, n. 886.

Art. 223.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 9 agosto 1886, n. 4019, e dell'art. 6 del R. decreto 29 novembre 1891, n. 666, per le quali, contraendo matrimonio, decadono dalla concessione le ricevitrici cui fu attribuito il banco posteriormente al primo dei detti decreti se vedove, posteriormente al secondo se figlie di impiegati dello Stato o di benemeriti della Patria.

Art. 224.

I banchi conferiti ad orfani od a figlie nubili maggiorenni di impiegati dello Stato o di benemeriti della Patria a condizione di ripartirne i lucri coi propri germani, sono in caso di decesso, rinuncia o matrimonio, intestati ad altri dei germani medesimi, e con l'identica condizione, sino a quando uno di essi conservi titolo alla concessione.

I mutamenti d'intestazione sono disposti con decreti del Ministro per le finanze, sentita di volta in volta la Commissione centrale del lotto.

Art. 225.

I commessi avventizi che, per un periodo non inferiore a 10 anni, abbiano prestato servizio di commesso stabile ai sensi del terzo comma dell'art. 85 e siano provvisti dei requisiti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), del primo comma dell'art. 88, potranno essere riconosciuti di carriera, purchè ne facciano domanda all'Intendenza di finanza sede di compartimento entro sei mesi dalla attuazione del presente regolamento.

Art. 226.

I commessi di carriera che alla data di pubblicazione del presente regolamento abbiano compiuto i 65 anni, potranno, durante cinque anni dalla data suddetta, prender parte ai concorsi ed essere ammessi al conferimento delle reggenze di banchi di nuova istituzione, ma non oltre l'età di 70 anni.

Art. 227.

La facoltà di valersi di un commesso in qualità di gerente, è conservata ai ricevitori che non provengono dai commessi di carriera.

Ferma nell'intendente la facoltà di revoca di cui all'articolo 102, le gerenze in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento potranno continuare senza ulteriore formalità.

Art. 228.

Per le operazioni di cui all'art. 88 del testo unico si osservano le speciali disposizioni e norme contenute nei rispettivi piani e regolamenti di esecuzione approvati dai Prefetti e, per le lotterie eventualmente convertite in tombole, dal Ministero delle finanze.

Art. 229.

Il Ministero delle finanze emetterà istruzioni circa il numero e uso dei moduli per i servizi del lotto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione **1975**.

REGIO DECRETO 20 agosto 1926, n. **1667**.
Provvedimenti per le scuole rurali non classificate e per l'edilizia scolastica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, che approva il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione;
Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al paragrafo 3°, capo II, titolo 2° del testo unico approvato col R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, modificato col R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito il seguente:

Paragrafo 3° — *Scuole non classificate.*

Art. 59. — Sono scuole non classificate tutte le scuole uniche-miste a più classi, comprendenti di regola il solo corso inferiore, rette da un solo insegnante, anche se istituite in capoluoghi di Comuni.

Esse sono istituite dai provveditori agli studi e gestite per delega dello Stato da enti di cultura, aventi personalità giuridica, che da un anno attendano efficacemente al raggiungimento di scopi culturali e che diano affidamento di speciale competenza e capacità nel campo scolastico elementare.

Art. 60. — La scuola non classificata cessa di essere gestita per delega ed è convertita in classificata, quando il numero degli alunni frequentanti sia da un biennio più di 60, nel qual caso deve essere sdoppiata ed affidata a due insegnanti.

Essa si chiude quando da un biennio il numero dei frequentanti è inferiore a 15 e quello dei promossi inferiore a 10.

Art. 61. — Sono estese ai Comuni autonomi le disposizioni di questo paragrafo.

Le scuole non classificate, nel territorio dei Comuni predetti, sono istituite dal Comune e gestite dagli enti di cultura delegati, i quali per ogni scuola non classificata ricevono dai rispettivi Comuni la quota annua stabilita per ognuna di dette scuole, di cui all'art. 69.

In detta somma pagata dal Comune per ogni scuola non classificata, lo Stato concorrerà col contributo percentuale di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722.

Art. 62. — Le deleghe agli enti di cultura, indicati nell'articolo 59, salvo il caso di surrogazione di cui all'art. 64, vengono conferite al principio di ogni quinquennio, con Regio decreto, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, in seguito a parere conforme del Consiglio di Stato.

Il decreto suddetto indicherà la sfera d'azione territoriale di ogni ente delegato.

Gli enti prescelti in virtù della delega curano l'andamento amministrativo, disciplinare e didattico delle scuole non classificate e delle scuole elementari e dei corsi per adulti, di cui all'art. 74.

Art. 63. — La delega ottenuta dagli enti culturali avrà efficacia, in tutto o in parte, fino a contraria disposizione del Ministero.

Con un preavviso da darsi non più tardi del 15 gennaio dell'anno scolastico in corso, l'ente delegato può rinunziare, per l'anno scolastico successivo, in tutto o in parte, alla delega ricevuta.

Art. 64. — In tutti i casi nei quali un ente delegato venga a cessare dalla gestione delle scuole per mancata conferma, per revoca o rinuncia totale o parziale alla delega, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di affidare la gestione delle scuole suddette ad uno degli altri enti delegati.

Può anche, per il quinquennio in corso, conferire la delega ad un nuovo ente di cultura avente i requisiti di cui all'articolo 59, promuovendo all'uopo un Regio decreto da emettersi su parere conforme del Consiglio di Stato.

Art. 65. — L'ente delegato che cessa totalmente o parzialmente dalla gestione delle scuole conferita per delega deve consegnare all'ente che lo sostituisce e ne rileva la gestione e la situazione patrimoniale, l'arredamento e il materiale relativo alle scuole la cui gestione viene a cessare e che risulterà costituito con i fondi forniti dallo Stato per la gestione stessa.

Art. 66. — Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce, mediante sue ordinanze, le norme generali che regolano in linea tecnica ed amministrativa l'azione scolastica degli enti delegati; assegna i fondi necessari allo svolgimento del loro programma d'azione; esercita la vigilanza sull'andamento generale del servizio loro affidato; ne approva i piani di lavoro e i rendiconti della spesa; pubblica una relazione annuale sull'azione svolta dagli enti stessi in conseguenza della delega.

Gli enti delegati, allo scopo di prendere gli opportuni accordi intorno al servizio loro affidato, di riferire sull'andamento di esso, di proporre al Ministero eventuali modifiche alle norme generali di cui al comma precedente, partecipano, con un rappresentante per ciascuno di essi, ad un'adunanza che si tiene due volte l'anno, indetta e presieduta dal direttore generale per l'istruzione elementare.

Art. 67. — Il Ministero della pubblica istruzione per mezzo di un ispettore centrale per l'istruzione elementare, esercita la funzione di vigilanza stabilita al precedente articolo e mantiene le intese fra gli enti delegati e le autorità scolastiche, anche in relazione all'applicazione di quanto è disposto circa la trasformazione in non classificate delle scuole uniche e la istituzione di nuove scuole non classificate.

A tal fine verrà trasportata annualmente nel capitolo delle ispezioni degli ispettori centrali nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di L. 20,000 togliendola dallo stanziamento di cui al comma 2° dell'art. 70.

Per i servizi di organizzazione e direzione delle scuole affidate agli enti delegati, di cui agli articoli 59 e 74, il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di comandare, presso i detti enti, man mano che se ne presenti la necessità, Regi ispettori scolastici, direttori didattici e funzionari dei ruoli dipendenti, fino ad un numero massimo complessivo di 30. Ad essi sarà conservata la sede per tutta la durata del comando.

Per la direzione tecnica locale delle scuole di qualsiasi tipo gli enti delegati, assumendo al loro carico le spese di supplenza, possono, col consenso del Regio provveditore o dell'Amministrazione comunale, se trattasi di Comuni autonomi, servirsi dell'opera di insegnanti elementari di ruolo, senza che per ciò la carriera di questi sia interrotta.

Art. 68. — Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto riguarda la vigilanza e l'ispezione da parte delle autorità scolastiche competenti sulle scuole di qualsiasi tipo gestite dagli enti delegati.

Art. 69. — Per l'esercizio di ogni scuola non classificata gli enti delegati ricevono una quota di L. 7800 annue pagabili a rate alle seguenti scadenze:

2/10, al momento dell'ordinanza del Regio provveditore o della deliberazione del Comune (se trattasi di scuole in territorio di Comune autonomo), con la quale si istituisce o si trasforma una scuola, nell'anno in cui si prendono i suddetti provvedimenti; al 1° luglio, negli anni seguenti;

6/10, in tre pagamenti bimestrali a cominciare dal 15 novembre successivo al pagamento della prima rata;

2/10, dopo che con gli esami finali, risultanti dai relativi registri e verbali trasmessi agli uffici scolastici regionali o alle Amministrazioni comunali, la scuola risulti regolarmente chiusa.

Qualora una scuola non classificata si chiuda prima del termine dell'anno scolastico o non si apra, l'ente delegato ne deve dare immediata denunzia al Regio provveditore, se trattasi di scuola in territorio dipendente dall'Amministrazione scolastica, o al Comune, se trattasi di scuola in territorio di Comune autonomo, e il Ministero, o il detto Comune, sospenderà per quella scuola il pagamento delle rate successive.

Art. 70. — Con decreti del Ministro per le finanze, in seguito a richiesta del Ministro per la pubblica istruzione, viene trasportato in apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, dagli stanziamenti per l'istruzione elementare, l'ammontare delle quote di cui all'articolo precedente.

Nello stato di previsione è iscritta annualmente in apposito capitolo la somma di 8 milioni di lire per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 74.

Art. 71. — Le eventuali economie che gli enti delegati realizzano sulla somma fissa loro concessa sul bilancio dello Stato per la gestione di ogni scuola non classificata, economie risultanti dal conto finale riveduto dal Ministero, sono versate all'Erario.

In relazione, il Ministro per le finanze provvederà ad iscrivere nel bilancio della spesa per la pubblica istruzione uguale fondo destinato alla preparazione dei maestri per il migliore funzionamento delle scuole gestite dagli enti delegati. Il Ministero della pubblica istruzione sovvenzionerà con detto fondo quelle iniziative che saranno prese, allo scopo, dagli enti stessi.

Allo stesso capitolo dell'entrata, ed in conseguenza, allo stesso capitolo della spesa, saranno imputate le somme che enti pubblici e privati versano allo Stato con la specifica destinazione di cui al precedente comma.

Art. 72. — Al maestro di scuola non classificata è corrisposta una retribuzione commisurata al numero delle lezioni impartite ed ai risultati didattici conseguiti nella scuola a lui affidata.

Egli deve essere fornito del diploma di abilitazione allo insegnamento elementare, ed essere inscritto al Monte pensioni; la relativa quota d'iscrizione è a totale carico dell'ente delegato da cui dipende.

Art. 73. — Il servizio prestato dal maestro nella scuola non classificata è riconosciuto, come durata e qualità, quale servizio di ruolo nelle scuole classificate agli effetti dell'ammissione ai concorsi, della valutazione dei titoli e dell'anzianità della carriera, nel caso che il maestro divenga, in seguito, titolare di una scuola classificata.

Gli insegnanti delle scuole non classificate, che abbiano prestato almeno un quinquennio di servizio qualificato buono nelle scuole stesse, possono conseguire la nomina nelle scuole elementari classificate in seguito a concorso interno per titoli ed esami, da bandirsi insieme con quello pubblico. La graduatoria del concorso interno ha valore per una metà dei posti che siano o si rendano disponibili dopo che sia stato provveduto alla sistemazione degli insegnanti delle scuole classificate ai termini dell'art. 5 delle disposizioni transitorie.

Agli insegnanti delle scuole elementari speciali istituite e mantenute dai Comuni sono estese le norme che regolano la assunzione ed il riconoscimento del servizio degli insegnanti delle scuole non classificate.

Art. 74. — Gli enti delegati hanno facoltà di provvedere, anche con calendario ed orari speciali, al funzionamento di scuole elementari serali, festive ed estive, nonchè al funzionamento di corsi integrativi di cultura e di avviamento in vantaggio di adulti privi del certificato di studi elementari.

Art. 75. — All'arredamento e al materiale didattico per le scuole non classificate e per le scuole e corsi per gli adulti, provvedono le istituzioni delegate con l'eventuale concorso di Comuni, di proprietari di fondi, opifici, cantieri, ecc., e delle popolazioni interessate.

Art. 76. — Se la scuola non classificata viene convertita in classificata, l'arredamento e il materiale didattico sono trasferiti in proprietà del Comune contro indennizzo.

Art. 77. — Le assegnazioni di fondi per le scuole e per i corsi per adulti, di cui all'art. 74, avvengono mediante apertura di credito a favore dei presidenti degli enti delegati.

Dette aperture di credito vengono concesse di volta in volta fino al limite massimo di L. 500,000 per ogni ente delegato, secondo quanto stabiliscono le norme sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 78. — Gli enti delegati godono della franchigia postale concessa ai Regi provveditori agli studi.

Art. 79. — Ogni anno in apposito capitolo del bilancio della Pubblica istruzione verrà stanziato, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per la pubblica istruzione, un apposito fondo destinato a sussidiare gli enti delegati di cui al presente decreto, per la costruzione di piccoli edifici scolastici rurali per le scuole non classificate, alle condizioni e con le modalità che con sua ordinanza stabilirà il Ministro per la pubblica istruzione.

L'ammontare di detto fondo sarà calcolato in ragione di L. 1700 per ogni scuola non classificata che funzioni nell'anno e che provenga da sclassificazioni ordinate dai Regi provveditori, a cominciare dall'esercizio finanziario 1926-27.

Il sussidio per ogni edificio non potrà superare lire 25,000.

Le somme non erogate in un esercizio si accrescono allo stanziamento dell'esercizio successivo.

L'edificio sarà di proprietà comunale e destinato in perpetuo ad esclusivo uso scolastico.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 2.

Continuano ad avere vigore fino a contraria disposizione, le norme che l'art. 264 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, limitava a un triennio a far tempo dal 1° gennaio 1924.

Art. 3.

I posti di direttore didattico (grado 10°) di cui alla tabella n. 37 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, modificata dall'art. 3 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1286, e dall'art. 5 del R. decreto 7 giugno 1926, n. 944, sono stabiliti nel numero di 1710.

Art. 4.

Il periodo di efficacia delle graduatorie di concorso contemplate dall'art. 11 del R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 736, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, numero 597, è prolungato al 31 luglio 1927 nei Comuni dove, nonostante la concessione della proroga di un anno, non si sia verificata al 30 giugno 1926 la condizione posta dal predetto articolo per le nomine.

Nei Comuni, di cui al comma precedente, le graduatorie dei concorsi che siano stati già banditi ai sensi dell'art. 4 del Regio decreto-legge citato, varranno per i posti che si renderanno vacanti dal 1° agosto 1927.

Art. 5.

La trasformazione di scuole classificate in non classificate, senza distinzione di scuole urbane e rurali, avverrà in ragione della metà dei posti di ruolo che si rendano comunque disponibili ogni anno, tanto nei ruoli delle Amministrazioni scolastiche regionali quanto in quelli dei Comuni autonomi.

A tali posti verranno trasferiti i maestri di ruolo delle suddette scuole uniche: coloro fra questi che non abbiano fatto domanda per l'assegnazione ad una sede determinata verranno trasferiti per servizio. Alla trasformazione si procederà dando la precedenza a quelle scuole uniche che hanno minor numero di frequentanti.

Art. 6.

I professori di scuole medie che siano presentemente comandati presso gli Enti delegati possono continuare nel loro incarico, sempre che per ragioni di servizio il loro comando non venga revocato.

Art. 7.

Per il primo quinquennio dal 1926-27, gli enti di cultura delegati che per la gestione delle scuole non classificate eserciteranno la loro azione nei territori per ciascuno di essi indicati, sono i seguenti:

1° la Società Umanitaria, per il Veneto e la Venezia Giulia;

2° l'Opera nazionale per l'Italia Redenta, per la Venezia Tridentina;

3° il Gruppo di azione per le scuole del popolo, per la Lombardia;

4° il Gruppo di azione per le scuole rurali, per il Piemonte;

5° il Comitato ligure per l'educazione del popolo, per la Liguria;

6° l'Ente nazionale di cultura, per la Toscana e l'Emilia;

7° le Scuole per i contadini dell'Agro Romano e delle Paludi Pontine, per il Lazio, gli Abruzzi, l'Umbria, le Marche;

8° il Consorzio nazionale emigrazione e lavoro, per la Campania e il Molise;

9° l'Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia, per la Calabria, la Basilicata, la Sicilia e la Sardegna;

10° l'Ente pugliese di cultura, per le Puglie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1926.
Atti del Governo, registro 253, *foglio* 19. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1976.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 settembre 1926, n. 1670.

Poteri del Regio commissario pel riordinamento dell'amministrazione della Regia università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il R. decreto 17 giugno 1926, n. 1086;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di ampliare i poteri del Regio commissario per il riordinamento dell'amministrazione della Regia università di Bari;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio commissario della Regia università di Bari, nominato ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 17 giugno 1926, n. 1086, potrà prescindere dalle proposte del Senato accademico e dei Consigli di facoltà e scuole per tutto quanto concerne l'assetto amministrativo e finanziario, la compilazione del regolamento interno, la determinazione e ripartizione del personale amministrativo, assistente, tecnico e subalterno.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge per la conversione in legge del decreto medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 22. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1977.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 settembre 1926, n. 1672.

Riordinamento della Commissione centrale delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª), sulla imposta di ricchezza mobile;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2870, sul riordinamento della Commissione centrale per le imposte dirette;
Visto il decreto Ministeriale 2 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1924;
Visto il R. decreto 23 marzo 1924, n. 438;
Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1924, n. 4174, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1924;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, relativa alla emanazione di norme giuridiche da parte del potere esecutivo;
Considerata la urgente ed assoluta necessità di riordinare e rafforzare la Commissione centrale per le imposte dirette in relazione alle rilevanti esigenze di lavoro;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° novembre 1926 la Commissione centrale per le imposte dirette è aumentata di due vice-presidenti e di quattro membri. I nominati scadranno di carica contemporaneamente con gli altri componenti la Commissione.

Dalla stessa data sono sciolte le tre sezioni della Commissione centrale, temporaneamente istituite con decreto Ministeriale 2 aprile 1924, e la Commissione viene suddivisa in quattro sezioni ordinarie con piena competenza a giudicare nei casi e limiti fissati dalle vigenti leggi, di ogni controversia relativa all'applicazione delle imposte dirette ordinarie e straordinarie.

Art. 2.

Ciascuna sezione è composta di un vice-presidente e di quattro membri. Per la validità delle sue decisioni è sufficiente la presenza di quattro commissari compreso colui che presiede, e in tal caso il voto di questi prevale nella ipotesi di parità di suffragi.

Il presidente della Commissione ha sempre facoltà di indire sedute plenarie per l'esame delle controversie che a suo insindacabile giudizio abbiano particolare importanza o importino risoluzioni di questioni di massima.

Saranno, inoltre, sottoposte all'esame della Commissione a sezioni unite le controversie per le quali le Commissioni provinciali, pronunciando in sede di rinvio, non siansi uniformate al principio di diritto affermato dalla Commissione centrale, nonchè le controversie che i presidenti delle sezioni ritengano necessario di deferire al giudizio della Commissione riunita.

Il presidente, oltre a presiedere la Commissione in seduta plenaria, può assumere la presidenza di ognuna delle quattro sezioni.

Art. 3.

Spetta al presidente della Commissione disciplinare con norme speciali il funzionamento dei lavori della Commissione in seduta plenaria e delle sezioni ed eseguire il riparto delle somme stabilite per onorari ai relativi membri, fermi restando la indennità stabilita per i vice-presidenti, e l'indennità fissa presidenziale di cui al R. decreto 24 aprile 1921, n. 689, nonchè i premi di operosità e di rendimento, nei limiti stabiliti dall'art. 3 del decreto Ministeriale 27 marzo 1924, n. 4174, al personale della segreteria compreso quello subalterno.

Art. 4.

Lo stanziamento di cui al R. decreto 23 marzo 1924, n. 438 (capitolo 224 del bilancio in corso) viene aumentato per l'esercizio 1926-1927 della somma di L. 112,500 in corrispondenza del maggior lavoro e dell'accresciuto numero dei componenti la Commissione, e il limite di L. 110,000

stabilito dall' art. 2 del decreto Ministeriale 27 marzo 1924, n. 4174, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1924, viene elevato di L. 105,000.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 24. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1978.**

REGIO DECRETO-LEGGE 16 settembre 1926, n. **1673.**

Estensione agli ufficiali consolari ed agli impiegati dei consolati esteri in Italia della esenzione già accordata dall'art. 7 della legge organica di R. M. agli agenti consolari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 agosto 1877, n. 4021;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Ritenuta l'urgenza del provvedimento per porre al più presto il Nostro Governo nella condizione di poter compiere quegli atti che per ragioni di cortesia internazionale ritenesse necessari;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Governo di estendere con decreto Reale previo parere del Consiglio dei Ministri e sotto condizione di reciprocità, la disposizione dell'art. 7 (n. 2) della legge 24 agosto 1877, n. 4021, agli ufficiali consolari ed agli impiegati non regnicoli nè naturalizzati, addetti ai consolati esteri in Italia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 25. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1979.**

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. **1675.**

Esonero dalle tasse scolastiche per studenti appartenenti a famiglie residenti nella provincia dell'Istria e del Carnaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 febbraio 1925, n. 242;
Visto il R. decreto-legge 16 aprile 1925, n. 542;
Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 135;
Visto l'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 135, sono estese agli studenti dei Regi istituti nautici che si trovino nelle condizioni in esso previste, e dentro i limiti stabiliti dal medesimo.
Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 5 e 6 del R. decreto 8 febbraio 1925, n. 242, sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 27. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1980.**

REGIO DECRETO 26 agosto 1926, n. **1659.**

Soppressione del Regio consolato a Praga, istituzione di un Regio consolato a Brno, e nuove giurisdizioni dei Regi consolati di Moravska Ostrava e di Bratislavia.

N. 1659. R. decreto 26 agosto 1926, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, il Regio consolato di 2ª categoria a Praga viene soppresso, ed è istituita al suo posto la Cancelleria conso-

lare presso la Regia legazione in Praga con giurisdizione sul territorio della Boemia; viene istituito un Regio consolato di 2ª categoria in Brno con giurisdizione sulla Moravia, eccettuati i distretti moravi di Moravska Ostrava, di Mistek e di Novy Jicin; la giurisdizione del Regio consolato di 2ª categoria a Moravska Ostrava, rimane così stabilita: il distretto omonimo, i distretti moravi di Mistek, di Novy Jicin e la Slesia; e la giurisdizione del Regio consolato di 2ª categoria in Bratislavia viene estesa al territorio della Cecoslovacchia e dei Ruteni a sud dei Carpazi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1926.

Numero di pubblicazione **1981**.

REGIO DECRETO 3 settembre 1926, n. **1665**.
Autorizzazione al Consorzio di irrigazione della Roggia Lonata, in Lonato (Brescia) di riscuotere i contributi consorziali nelle forme fiscali.

N. 1665. R. decreto 3 settembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si accorda al Consorzio di irrigazione della Roggia Lonata, con sede nel comune di Lonato, provincia di Brescia, la facoltà di riscuotere i contributi consorziali, con le forme, con i privilegi e con le norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1926.

Numero di pubblicazione **1982**.

REGIO DECRETO 3 settembre 1926, n. **1666**.
Soppressione del Collegio di probiviri per le industrie minerarie e metallurgiche in Massa Marittima.

N. 1666. R. decreto 3 settembre 1926, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto, il Collegio di probiviri per le industrie minerarie e metallurgiche, istituito in Massa Marittima con R. decreto 22 dicembre 1918, n. 2020, è soppresso.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1926.

Numero di pubblicazione **1983**.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. **1668**.
Proroga della facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di mantenere in servizio personale addetto agli uffici scolastici di Trento e di Trieste, non appartenenti ai ruoli dei Regi provveditorati agli studi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto l'art. 2 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3113;
Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 8 agosto 1924, n. 1486, convertito in legge con la legge 24 dicembre 1925, n. 2301;
Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, numero 1147, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a valersi, dal 1° luglio sino a non oltre il 31 dicembre 1926, della facoltà già concessagli con l'art. 2 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3113, e confermata con gli articoli 1 dei Regi decreti-legge 8 agosto 1924, n. 1486, e 14 giugno 1925, numero 1147, rispettivamente convertiti in legge con le leggi 24 dicembre 1925, n. 2301, e 18 marzo 1926, n. 562.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Fedele — Volpi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1926.
Atti del Governo, registro 253, *foglio* 20. — Casati.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato all'onorevole Presidenza della Camera dei deputati, i seguenti disegni di legge per la loro conversione in legge:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 15 settembre 1926);

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1433, col quale si apportano variazioni alle tariffe telefoniche e postali (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 26 agosto 1926).

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 7 ottobre 1926.

Francia	75.28	New York	26.064
Svizzera	503.55	Dollaro Canadese	26.10
Londra	126.704	Oro	502.91
Olanda	10.52	Belgrado	46.25
Spagna	394 —	Budapest (pengö)	0.0365
Belgio	71.94	Albania (Franco oro)	500.50
Berlino (Marco oro)	6.245	Norvegia	5.75
Vienna (Schillinge)	3.67	Polonia (Sloty)	—
Praga	77.25	Rendita 3,50 %	67.20
Romania	13.30	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Russia (Cervonetz)	134.07	Rendita 3 % lordo	40.325
Peso Argentino oro	23.86	Consolidato 5 %	87.475
Peso Argentino carta	10.50	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66.375

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 13-14 degli attestati di trascrizione di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di luglio 1924.

N. B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel fascicolo n. 13 e 14 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio » anno XII (1924), supplemento del « Bollettino della proprietà intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi, spoglie di animali.**			
11-6-1923	Aktieselskapet De Norske Saltverker, a Bergen (Norvegia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: materie prime minerali, compreso i metalli parzialmente e totalmente lavorati. (Già registrato in Norvegia al n. 9839).	234-51	26069	7-7-1924
18-7-1923	Anaconda Copper Mining Company, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: metalli e leghe non ferrose, fusi, gettati, laminati, estratti, compressi e lavorati a macchina ed in verghe, fusioni, fogli, rotoli, striscie, fili, tondini e tubi fatti dei detti metalli o delle dette leghe ecc.	236-24	26314	16-7-1924
6-4-1922	Ciro Di Franco, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tomaie.	234-81	23735	8-7-1924
21-2-1923	Coriolano Mandoli, a Santa Croce sull'Arno (Firenze)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cuoio.	235-1	25389	9-7-1924
19-7-1923	Conceria Ernesto Marasi & C., a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cuoio e pelli conciate.	236-45	26395	17-7-1924
13-6-1923	Lorenzo Misitano, a Messina	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti ricavati dalla lavorazione dei limoni e dagli altri agrumi.	235-65	26187	12-7-1924
16-3-1923	Standard Oil Company of New York, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti della nafta ed in particolare benzina per motori.	235-2	25404	9-7-1924
16-8-1923	Filip Tharaldsen, a Cristiania	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti elettrochimici e elettro-metallurgici. (Con diritto di priorità dal 18 aprile 1923 data del deposito effettuato in Norvegia dello stesso marchio al n. 11743)	236-51	26402	18-7-1924
30-8-1923	The Wheeler Osgood Company, a Tacoma, Washington	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: porte d'abete, modanature, panelli impiallacciati, legno pieghevole, finestre all'inglese, intelaiature, colonne, legno da costruzione.	237-63	26574	24-7-1924
		CLASSE II. — **Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati, oli e grassi commestibili).**			
29-8-1923	Ditta Giuseppe Adorni & C., a Cascina (Pisa)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio d'olivo.	236-64	26414	18-7-1924
26-5-1923	Emilio Auricchio, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: latticini in genere e formaggi provoloni di qualsiasi forma.	234-34	25963	5-7-1924
3-6-1924	Antonio ed Enrico Auricchio, a San Giuseppe Vesuviano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: formaggi caciocavalli e provoloni e prodotti similari in generale.	233-70	28128	1-7-1924
2-6-1923	Ditta Bagnoli & Cavallazzi, a Portomaggiore (Ferrara)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pasta glutinata.	235-72	26208	14-7-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
5-6-1923	Ditta R. Barletta & Ratti, a Milano	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: estratto di carne.	234-45	26058	5-7-1924
21-6-1923	Pietro Bianco, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caramelle.	235-50	26149	11-7-1924
29-6-1923	Ditta Birrerie Meridionali S. A., a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: birra.	235-35	26121	11-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-72	26436	19-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-73	26437	19-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-74	26438	19-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-75	26439	19-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-76	26440	19-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-77	26441	19-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-78	26442	19-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-79	26443	19-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-80	26444	19-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-81	26445	19-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-82	26447	19-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-83	26448	19-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-84	26449	19-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-85	26450	19-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-86	26451	19-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-87	26452	19-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-88	26453	19-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-89	26454	19-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-90	26455	19-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-91	26456	21-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-92	26457	21-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-93	26458	21-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-94	26459	21-7-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-95	26460	21-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-96	26461	21-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-97	26462	21-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-98	26463	21-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-99	26464	21-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	236-100	26465	21-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	237-1	26466	21-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	237-2	26467	21-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	237-3	26468	21-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	237-4	26469	21-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	237-5	26470	21-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	237-6	26471	21-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	237-7	26472	21-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	237-8	26473	21-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	237-9	26474	21-7-1924
7-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatini.	237-10	26475	21-7-1924
28-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cacao greggio e lavorato, cioccolatini in blocchi, cioccolatini fondenti, ripieni, al latte ed alla crema, cioccolatini in unione con nocciuole, od altri frutti qualunque, con biscotti, marmellate, liquori, sciroppi o medicamenti ecc.	237-42	26520	23-7-1924
28-8-1923	Società Anon. Cioccolato Bonatti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cacao greggio e lavorato, cioccolato in blocchi, fondenti, ripieni, al latte ed alla crema, cioccolatini in unione con nocciuole od altri frutti qualunque, con biscotti, marmellate, liquori, sciroppi o medicamenti ecc.	237-43	26521	23-7-1924
3-7-1923	Ditta G. M. Bordo di Pagliotti e Tavella, a Novi Ligure (Alessandria.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: torroni.	235-97	26254	15-7-1924
23-6-1923	Ditta Boschi Luigi & Figli, a Felino e Corcagnano di Vigatto (Parma)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratto di pomidoro.	235-69	26193	12-7-1924
5-7-1923	Ditta Boschi, Varoli & Figli, a Lavagna (Genova)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratto concentrato di pomidoro.	236-44	26393	17-7-1924
4-6-1923	Società Anon. « Pastifici Buitoni », a Roma	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a controddistinguere: paste alimentari.	233-81	25987	2-7-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
2-6-1923	Società Ceci-Ghirini & C., a S. Ilario di Baganza-Felino (Parma).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratto di pomidoro.	235-67	26190	12-7-1924
15-6-1923	Domenico Cefalù, a Porticello (Palermo)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pesci conservati sotto sale o sott'olio.	235-56	26163	12-7-1924
11-6-1923	« Sirca » Società Industrie Riunite Confetti e Affini Chiambretto & C., a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caramelle, boli gomma, confetti, pastigliaggi ed affini.	233-90	26014	2-7-1924
4-6-1923	Società Anon. Chierichetti & Torriani, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: burro artificiale.	234-41	26054	5-7-1924
4-6-1923	Società Anon. Chierichetti & Torriani, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: burro vegetale.	234-42	26055	5-7-1924
4-6-1923	Società Anon. Chierichetti & Torriani, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: burro vegetale.	234-43	26056	5-7-1924
4-6-1923	Società Anon. Chierichetti & Torriani, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: burro vegetale.	234-44	26057	5-7-1924
25-9-1923	Ditta Conti, a Moretta (Cuneo)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: burro artificiale misto.	238-13	26676	30-7-1924
7-7-1923	Ditta Coperchini, Rossi & C., a Noceto (Parma)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratto di pomidoro.	235-74	26213	14-7-1924
7-8-1923	Ditta Fratelli Crosta di Carlo Crosti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pasticcierie e confetterie.	237-17	26476	22-7-1924
12-6-1923	Emilio Daho, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti alimentari in genere.	234-54	26072	7-7-1924
30-6-1923	Dairymen's League Cooperative Association Inc., a Utica, New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: panna, panna e latte, panna latte e latte condensato, burro, latte condensato, latte evaporato, latte in polvere, latte magro in polvere, formaggio magro, zucchero di latte, caseina, gelati, latte, latte cioccolato, caffè e latte, siero del burro e latte modificato e coltivato.	235-58	26166	12-7-1924
18-7-1923	Ditta Degli Antoni-Magnani & C., a Carignano di Vigatto (Parma)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratto di pomidoro.	236-38	26348	17-7-1924
10-9-1923	Douglas-Pectin Corporation, a Rochester (Stati Uniti d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze alimentari o ingredienti di sostanze alimentari.	237-77	26596	25-7-1924
20-11-1922	Società Anon. Anglo-Francese dei Prodotti Alimentari « Elah », già F. Molié, a Pegli (Genova)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caramelle alla crema.	234-89	24923	8-7-1924
11-9-1923	Ditta A. Escoffier Figlio G. Guidi e C., a Sanremo (Imperia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio di oliva.	237-78	26597	25-7-1924
14-6-1923	Gino Fiorino, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: gallettine ed affini.	235-43	26137	11-7-1924
14-6-1923	Ditta Modesto Gallone, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: burro artificiale.	234-58	26081	7-7-1924
10-8-1923	Ditta Giuseppe M. Gasparini, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: conserve di pomidoro, pesci salati, olio d'oliva, conserve di tonno.	237-12	26429	22-7-1924
19-9-1923	Ferdinando Giraud, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: antipasto.	238-7	26667	28-7-1924
2-6-1923	Ditta Greci Geremia e Figli, a Gaione Vigatto (Parma)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratto di pomidoro.	235-66	26189	12-7-1924
27-8-1923	Ditta Guidorossi Giovanni, a Corcagnano di Vigatto (Parma)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratto di pomidoro a doppia concentrazione nel vuoto.	237-74	26579	25-7-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
26-7-1923	Italian Importing Co. a Los Angeles, California (Stati Uniti d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio di oliva. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 168158).	235-93	26249	15-7-1924
26-7-1923	Ditta Languasco Giovanni, ad Oneglia (Imperia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oli.	236-40	26350	17-7-1924
30-7-1923	Società Maghenzani, Lisoni e C., a Parma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratto concentrato di pomidoro.	235-95	26251	15-7-1924
26-6-1923	Ditta D. Magenes & Figli, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: burro artificiale e naturale.	235-19	26109	10-7-1924
18-7-1923	Ditta Antonio Magnani e Figli, a Felegara di Medesano (Parma)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratto di pomidoro.	236-37	26347	17-7-1924
25-6-1923	Mansueto Rodolfi, a Ozzano Taro (Parma)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratto doppio concentrato nel vuoto di pomidoro.	235-18	26103	10-7-1924
9-6-1923	Società Unione Fabbriche Mostarda Mantovana, a Viadana (Mantova)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mostarda mantovana, mostarda di frutti interi, frutta candita, frutta umida per pasticceri e sciroppi.	233-89	26011	2-7-1924
28-6-1923	Guido Musciacco, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: concentrato d'uva.	234-36	26047	5-7-1924
9-6-1923	Ditta Mutti cav. Guglielmo & Figli, a Vigatto (Parma)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratto del pomidoro.	235-68	26191	12-7-1924
19-9-1923	Società Oleifici Esperia, a Porto Maurizio (Imperia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio d'oliva.	237-84	26698	25-7-1924
14-10-1923	Società Industriale dell'Olio S. A., a Trieste-Rojano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio di semi commestibile.	235-27	28223	10-7-1924
4-7-1923	Ditta Fratelli Ottolini, a Parma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratto di pomidoro.	235-98	26258	15-7-1924
23-6-1923	Ditta Industria Pasta Velina & Dolci speciali, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dolce speciale.	236-14	26296	16-7-1924
27-6-1923	Ditta Industria Pasta Velina & Dolci speciali, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pasta in fogli per uso alimentare.	235-32	26118	11-7-1924
25-7-1923	Carmine Patruno, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: conserve alimentari.	236-31	26323	17-7-1924
15-6-1923	Società « La Perugina », a Perugia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato.	233-93	26022	3-7-1924
23-6-1923	Ditta Filippo Picchio & Figli, a Chiaravalle (Ancona)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: doppio concentrato di pomidoro, piselli, fagiolini, carciofi, giardiniera, marmellate e frutta allo sciroppo.	233-100	26044	3-7-1924
19-9-1922	Società Napoletana delle Conserve Alimentari Pierno, a Barra (Napoli)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: conserva alimentare di pomidoro pelato.	234-87	24567	8-7-1924
22-8-1923	Ditta Pinardi & G. E. e Fratelli Cassi, a Marano (Parma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratto di pomidoro doppio concentrato nel vuoto.	237-73	26577	25-7-1924
3-8-1923	Società Commerciale Lombarda Portalupi, Tresoldi & Crosta, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: conserve alimentari.	237-13	26432	22-7-1924
12-9-1923	Ditta C. Perucci e F., a San Severino (Macerata)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: miele.	237-95	26644	26-7-1924
22-9-1923	Pietro Piccioli di P.no, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: miele.	238-29	26711	31-7-1924
13-6-1923	Ditta Raul Zonca, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dolciumi in genere, biscotti, caramelle, confetti, cioccolato ed affini.	235-42	26136	11-7-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
22-8-1923	Fabrique de Conserves de Rorschach S. A., a Rorschach (Svizzera)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: succo di mela condensato.	236-53	26404	18-7-1924
23-6-1923	Romsley Davies & Company Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tè.	233-97	26041	3-7-1924
23-6-1923	Romsley Davies & Company Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tè.	233-98	26042	3-7-1924
11-6-1923	La A. S. Saetre Kjeksfabrik, a Cristiania	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biscotti, prodotti alimentari per persone ed animali, così pure pane, pasticcerie, derrate coloniali, tè, caffè, fermenti, farine, sale, aceto, miele, melasse e spezierie. (Già registrato in Norvegia al numero 9024).	234-53	26071	7-7-1924
25-5-1923	S. A. I. M. A. Società Accomandita Industria Maffer Affini, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biscotti.	233-59	25934	1-7-1924
13-9-1923	Ditta G. A. Fratelli Silva, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caramelle, torroni, cioccolata comunque confezionata e dolciumi affini.	237-96	26646	26-7-1924
20-8-1923	Società Commerciale Importazione Brasile, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caffè in natura, tostato, in bevanda o comunque.	237-31	26501	23-7-1924
18-6-1923	Ditta Spalla Onorato, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: conserve alimentari.	234-62	26088	7-7-1924
2-8-1923	Ditta « La Superga » Fabbrica Cioccolato e Caramelle Ghitti & Bonifaccio, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato, caramelle ed altri dolciumi.	237-45	26528	23-7-1924
26-9-1923	S. A. Fabbriche di Cioccolato e Cacao di Michele Talmone, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato.	238-17	26680	30-7-1924
22-3-1923	Società « L'Umbra » Laboratorio Prodotti Chimico-Farmaceutici ed Affini, a Foligno (Perugia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: « bonbons » spumanti.	235-3	25411	9-7-1924
27-9-1922	Società Anonima Zeda, a Intra (Novara)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caramella.	234-13	24525	4-7-1924
27-9-1922	Società Anonima Zeda, a Intra Novara)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caramella.	234-14	24526	4-7-1924
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**			
25-7-1923	Ditta F. Bertocchini & C., a Livorno	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vino aleatico.	235-92	26248	15-7-1924
18-6-1923	Ditta C. Chazalettes & C., a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vino vermouth.	235-48	26146	11-7-1924
11-5-1923	Ditta Umberto Coen, a Salò (Brescia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sciroppo di cedro.	235-10	25760	9-7-1924
11-7-1923	Ditta Giuseppe Contratto, a Canelli (Alessandria)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vermouth.	236-21	26310	16-7-1924
10-7-1923	Società Anonima Prodotti Farmaceutici, Dott. F. Doglia & C., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: polveri per la preparazione di acqua artificialmente mineralizzata.	236-4	26276	15-7-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
23-6-1923	William Duckworth, proprietario della Ditta Ducknsorth & C., a Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: essenze odorose ed estratti odorosi e coloranti per usi di fabbricazione e per usi domestici, alcalini ed altre sostanze chimiche adoperate nelle industrie, tinte, oli essenziali, profumi artificiali e naturali, acque minerali ecc	233-99	26043	3-7-1924
14-9-1923	A. Evangelista, a Borrello (Chieti)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquori, sciroppi, acque gassose e seltz.	237-81	26601	25-7-1924
21-10-1922	Marcello Fantoni, proprietario della Ditta G. Fantoni, a Villafranca Veronese (Verona)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	234-17	24722	4-7-1924
22-9-1923	Ditta Fratelli Ferri, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acqua minerale effervescente.	238-11	26672	30-7-1924
21-8-1923	Carlo Fissore, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per la preparazione di acqua minerale ed artificiale	237-61	26536	24-7-1924
23-6-1923	Ditta Fratelli Giacobino & Rosso, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	235-52	26151	12-7-1924
5-6-1923	Ditta Fratelli Giacobino & Rosso, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	235-41	26132	11-7-1924
21-8-1923	Ditta Distillerie Subalpine, ing. Adamo Levi, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vino e crema marsala all'uovo.	237-52	26537	24-7-1924
27-7-1923	Macdonald Greenlees & Williams (Distillers) Limited, a Leith, Scozia (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: wisky.	235-94	2625)	15-7-1924
13-8-1923	Mackie & Company Distillers Limited, a Glasgow, Scozia (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: wisky.	236-50	26400	17-7-1924
25-5-1923	Ditta Prodotti Specializzati Zanardi - Dott. A Neppi & A. Festi, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratti di liquori e sciroppi.	233-64	25948	1-7-1924
9-6-1923	Antonio Pacini, a Siena	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	235-59	26167	12-7-1924
10-8-1923	Distillerie Pedroni, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	237-19	26482	22-7-1924
26-7-1923	Ditta P. Raimondi & C., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	236-16	26298	16-7-1924
27-9-1922	Ditta Antonio Ricevuti, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	234-83	24519	8-7-1924
3-7-1923	Raimondo Umberto Rossi, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratti per liquori e profumi.	236-43	26374	17-7-1924
7-9-1923	Guido Rossi, a Demonte (Cuneo)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acque minerali artificiali e polveri per la loro preparazione.	238-5	26664	28-7-1924
5-6-1923	Ditta G. U. Sarti di Luigi Sarti & Figli, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	233-75	25991	2-7-1924
5-6-1923	Ditta G. U. Sarti di Luigi Sarti & Figli, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	233-76	25992	2-7-1924
5-6-1923	Ditta G. U. Sarti di Luigi Sarti & Figli, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	233-77	25993	2-7-1924
5-6-1923	Ditta G. U. Sarti di Luigi Sarti & Figli, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	233-78	25994	2-7-1924
5-6-1923	Ditta G. U. Sarti di Luigi Sarti & Figli, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	233-79	25995	2-7-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
5-6-1923	Ditta G. U. Sarti di Luigi Sarti & Figli, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	233-80	25996	2-7-1924
16-6-1923	Ditta G. U. Sarti di Luigi Sarti & Figli, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sciroppo per bibite.	234-1	26026	3-7-1924
16-6-1923	Ditta G. U. Sarti di Luigi Sarti & Figli, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sciroppo per bibite.	234-2	26027	3-7-1924
16-6-1923	Ditta G. U. Sarti di Luigi Sarti & Figli, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sciroppo per bibite.	234-3	26028	3-7-1924
16-6-1923	Ditta G. U. Sarti di Luigi Sarti & Figli, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sciroppo per bibite.	234-4	26029	3-7-1924
16-6-1923	Ditta G. U. Sarti di Luigi Sarti & Figli, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sciroppo per bibite.	234-5	26030	3-7-1924
16-6-1923	Ditta G. U. Sarti di Luigi Sarti & Figli, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sciroppo per bibite.	234-6	26031	3-7-1924
18-6-1923	Ditta G. U. Sarti di Luigi Sarti & Figli, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sciroppo per bibite.	234-7	26032	3-7-1924
18-6-1923	Ditta G. U. Sarti di Luigi Sarti & Figli, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sciroppo per bibite.	234-8	26033	3-7-1924
18-6-1923	Ditta G. U. Sarti di Luigi Sarti & Figli, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sciroppo per bibite.	234-9	26034	3-7-1924
18-6-1923	Ditta G. U. Sarti di Luigi Sarti & Figli, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sciroppo per bibite.	235-10	26037	3-7-1924
18-6-1923	Ditta G. U. Sarti di Luigi Sarti & Figli, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sciroppo per bibite.	235-13	26035	10-7-1924
18-6-1923	Ditta G. U. Sarti di Luigi Sarti & Figli, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sciroppo per bibite.	235-14	26036	10-7-1924
17-5-1923	Ditta G. U. Sarti di Luigi Sarti & Figli, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	235-12	25767	10-7-1924
6-9-1923	Società Romana Acque Gassose Minerali e Birra, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acqua di soda.	237-76	26593	25-7-1924
19-6-1923	Ditta Le Distillerie di Tavarnuzze, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	235-60	26169	12-7-1924
13-7-1923	Ditta Le Distillerie di Tarvarnuzze, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore.	236-35	26332	17-7-1924
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili, saponi e profumerie.**			
30-7-1923	Ditta Fratelli Aghemio, ad Arona (Novara)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oli e grassi lubrificanti.	236-17	26302	16-7-1924
11-4-1923	Edoardo Aniello, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: profumo.	235-7	25743	9-7-1924
18-8-1923	Ditta Achille Banfi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone.	237-30	26499	22-7-1924
23-8-1923	Boncilla Laboratories, Inc., a Indianapolis Indiana (Stati Uniti d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparati per toletta.	236-54	26405	18-7-1924
6-6-1923	Società Anonima Vedova Casareto, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: profumo.	233-85	26006	2-7-1924
8-6-1923	Società Anonima Vedova Casareto, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratti, saponi, lozioni, ciprie e profumerie in genere.	233-88	26009	2-7-1924
18-1-1923	Augusto Cesari, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cipria grassa per toletta.	234-28	25235	4-7-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
22-8-1923	Ioseph Crosfield & Sons, Limited, a Warrington, Lancaster (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi comuni, saponi di uso domestico e tutte le altre specie di saponi, nonchè preparati per lavanderia.	236-52	26403	18-7-1924
18-7-1922	Ioseph Crosfield & Sons, Limited, a Warrington, Lancaster (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi di ogni specie, detergenti, preparati per bucato, profumerie, articoli da toletta, preparati per i denti e per capelli.	234-82	24184	8-7-1924
13-1-1923	Ercole Gandini, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone.	234-25	25200	4-7-1924
4-8-1923	Ercole Gandini, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone.	237-46	26529	23-7-1924
4-8-1923	Ercole Gandini, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone.	237-47	26530	23-7-1924
7-7-1923	Gabriele Garrione, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi.	236-18	26306	16-7-1924
15-9-1923	Ditta Giacchetti & Conti, a Sesto Fiorentino (Firenze)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone modellato.	238-22	26693	31-7-1924
11-9-1922	Laboratorio Igienico Moderno Lancerotto, a Vicenza	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità dentifricia.	234-86	24564	8-7-1924
10-11-1922	Società Unione Stearinerie Lanza, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone.	234-18	23908	4-7-1924
7-8-1923	Ferruccio Marini, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio lubrificante.	236-69	26425	18-7-1924
2-8-1923	Max Dalang Company, a Zurigo (Svizzera)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: spazzole da denti.	236-66	26418	18-7-1924
21-7-1923	Società Anonima Fabbrica Candele Steariche di Mira, a Mira (Venezia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone.	235-90	26239	14-7-1924
22-5-1923	Ditta B. Mota & C., a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinstiguere: preparato contro la forfora.	233-63	25946	1-7-1924
7-4-1923	Attilio Nadalini, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cipria grassa per toletta.	234-32	25583	5-7-1924
7-4-1923	Attilio Nadalini, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mistura per rendere alla barba ed ai capelli bianchi la tinta naturale.	235-4	25579	9-7-1924
20-8-1923	Giovanni Nadalini, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pasta di sapone profumata.	237-55	26557	24-7-1924
20-8-1923	Giovanni Nadalini, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone molle.	237-56	26558	24-7-1924
20-8-1923	Giovanni Nadalini, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pasta dentifricia.	237-57	26559	24-7-1924
23-12-1922	«Nafta» Società Italiana pel Petrolio ed Affini, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oli lubrificanti in genere per auto, marina, industria.	234-98	25066	9-7-1924
14-10-1923	Società Industriale dell'Olio S. A., Trieste-Rojano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lubrificanti per automobili.	235-26	28222	10-7-1924
1-2-1923	Ditta Industrie Saponi, Candele ed Affini - G. Peri & C. - figli di Eugenio Migone, Successori, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dentifricio sia in pasta o crema, liquido, in polvere e sotto forma di sapone.	234-31	15355	5-7-1924
28-8-1923	Ottilie Rebsamen, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti cosmetici.	236-63	26413	18-7-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
13-7-1921	Ditta Robimarga, Zeppieri & C., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pellicole, macchine cinematografiche e loro accessori.	233-53	21934	1-7-1924
8-6-1923	Savina Severi - Cividini, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per la rigenerazione dei capelli.	234-49	26065	5-7-1924
13-6-1923	Ditta « Sirio Fabbrica profumerie e saponi a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone disinfettante.	234-55	26074	7-7-1924
13-6-1923	Ditta « Sirio Fabbrica profumerie e saponi a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone profumato.	234-56	26075	7-7-1924
7-9-1923	Enrico Turati, a Bovisa (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi disinfettanti e da bucato.	237-92	26638	26-7-1924
13-6-1923	Ditta Usellini & C., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato per pulire i capelli.	234-57	26079	7-7-1924
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine (non compresi in altre classi).**			
25-9-1923	Ditta Allora Daidola & C., a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: bronzine, oggetti di bronzo in genere, pezzi staccati ed accessori per motori, automobili ed aviazione.	238-14	26677	30-7-1924
26-9-1923	Duilio Annaratone, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carburati per motori a scoppio.	238-18	26681	30-7-1924
27-6-1923	The Apex Electrical Manifacturing Company a Cleveland, Ohio (Stati Uniti d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pulitori a vuoto, pulitori di tappeti, macchine per stirare, lavatrici, macchine per torcere il bucato, macchine per lavare piatti e attrezzi per uso domenstico azionati elettricamente o in altro modo.	235-57	26165	12-7-1924
9-6-1923	Carlo Barbareschi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: frigoriferi.	234-50	26067	5-7-1924
19-1-1923	Federico Bauer, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: falci.	234-22	25180	4-7-1924
22-6-1923	Società « Blanc, Trezza & C. », a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pompe.	234-68	26097	7-7-1924
31-8-1923	The Buckeye Incubator Company, a Springfield, Ohio (Stati Uniti d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine per la covatura e l'allevamento dei pulcini.	237-72	26575	25-7-1924
25-6-1923	Ditta Giulio Caimi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi per la preparazione del caffè in bevanda nelle loro svariate forme e sistemi, e per usi analoghi.	235-15	26104	10-7-1924
24-9-1923	Fabbrica Italiana Serrature « Corni & C. », a Modena	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: serrature in genere.	237-85	26610	25-7-1924
13-1-1922	Giacomo Luigi Demichelis, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lime ed utensili in genere.	234-73	23221	8-7-1924
28-6-1923	Premiate Fabbriche Falci Riunite, a Dronero (Cuneo)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: falci.	235-54	26154	12-7-1924
17-5-1923	Ernesto Fragano, Ettore Villa & Raffaele Conti, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: silenziatori ed autoaspiratori per autoveicoli.	235-11	25766	10-7-1924
24-9-1922	Stefano Gatta & Ambrogio Costantini, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dispositivi di recupero ed economizzatori di benzina applicati ai motori a scoppio.	238-1	26655	28-7-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
9-10-1923	The International Silencer Company Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine di ogni specie, e parti di macchine eccetto quelle agricole, orticole e parti relative, e più specialmente silenziatori per motori a cambustione interna, accessori per silenziatori, ecc (Già registrato in Gran Bretagna al n. 437.775).	234-80	26844	8-7-1924
16-7-1923	John Yates & C., Limited, a Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: utensili ed attrezzi di metallo di tutte le specie, con o senza taglio.	235-76	26222	14-7-1924
16-7-1923	John Yates & C., Limited, a Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: utensili ed attrezzi di metallo di tutte le specie, con o senza taglio.	235-77	26223	14-7-1924
16-7-1923	John Yates & C., Limited, a Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: utensili ed attrezzi di metallo di tutte le specie, con o senza taglio.	235-78	26224	14-7-1924
16-7-1923	John Yates & C., Limited, a Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: utensili ed attrezzi di metallo di tutte le specie, con o senza taglio.	235-79	26225	14-7-1924
3-9-1923	Ditta Utensilerie Meccaniche Levy, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: utensilerie meccaniche in genere come per es. seghette, lime, punte, sopporti, pulegge, trapani, tanaglie, scalpelli, ferri da taglio e simili.	237-86	26615	25-7-1924
16-6-1923	Rodolfo Macario, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli tecnici industriali.	235-45	26143	11-7-1924
16-6-1923	Rodolfo Macario, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli tecnici industriali.	235-46	26144	11-7-1924
16-6-1923	Rodolfo Macario, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli tecnici industriali.	235-47	26145	11-7-1924
11-7-1923	Mather & Platt, Limited, a Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: iniettori metallici per estintori di incendio. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 425.479).	236-7	26280	15-7-1924
11-7-1923	Mather & Platt, Limited, a Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: iniettori metallici per estintori di incendio. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. B-406.701).	236-6	26279	15-7-1924
11-7-1923	Mather & Platt, Limited, a Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: iniettori metallici per estintori di incendio (Già registrato nella Gran Bretagna al n. B-406,399).	236-5	26278	15-7-1924
26-6-1923	Ditta Mazzoni & C., a Turbigo (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: trapani da banco e a petto, a mano ed a motore, e smerigliatrici a mano e a motore.	235-20	26113	10-7-1924
5-5-1923	Nathan Hanemann, a Firenze	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: articoli oreficeria e gioielleria vera, o di imitazione, nonchè minuterie in genere.	235-9	25758	9-7-1924
18-5-1923	Niles - Bement - Pond Company, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine utensili consistenti in piallatrici, torni e trapani.	233-57	25932	1°-7-1924
23-7-1923	Colombo Rubino e Italo Rubino, a Netro, Biella (Novara)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ferri da taglio ed attrezzi in ferro ed acciaio di qualunque specie.	236-29	26321	16-7-1924
25-7-1923	Ditta Domenico Rusconi, a Incino-Erba (Como)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: chiodi per ferri da cavallo e bue, chiodini (semenze) per calzature, borchie, chiodini per sellai (sellerine) e punte di Francia.	236-15	26297	16-7-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
26-9-1923	Ditta Sassi Francesco & Figli, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: bronzi ed ottonami.	238-3	26658	28-7-1924
27-12-1920	The Sharples Specialty Company, a Filadelfia (Stati Uniti d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine centrifughe.	233-52	20775	1-7-1924
27-7-1923	Ughetti Luigi, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: falci fienarie, seghe, forbici da pastore, lime.	236-33	26325	17-7-1924
9-7-1923	Bartolomeo Viettone, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: coltellerie e articoli per uso domestico.	236-20	26308	16-7-1924
24-9-1923	Roberto Vincis, a Verzuolo (Cuneo)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: falci, falciuole, trinciaforaggi e qualsiasi altro articolo da taglio.	238-12	26675	30-7-1924
25-6-1923	Società Anonima « Morthiugton », a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pompe.	235-17	26107	10-7-1924
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**			
19-6-1923	Bausch & Lomb Optical Company, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi di proiezione, parti di essi ed accessori, lenti, apparecchi fotografici e parti, microscopi, telescopi, oggetti ottici di tutti i generi e per ogni scopo, micrometri, specchi ed apparecchi, di misura.	234-35	26038	5-7-1924
13-9-1923	Bausch & Lomb Optical Company, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lenti ottiche e di proiezioni, specchi Mangin, lenti di ingrandimento, prismi ottici, riflettori, condensatori (ottici), cerchi e stanghette per lenti, montature per lenti, ecc.	237-89	26599	25-7-1924
1-6-1923	British Kodisk, Limited a Londra	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: apparecchi registratori e riproduttori di suoni e loro parti, mezzi di qualunque genere per ricevere e riprodurre i suoni megafoni.	233-71	25981	2-7-1924
27-3-1923	The Cable Maker's Association, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cavi elettrici e fili elettrici di tutti i generi, e principalmente cavi elettrici isolati con la carta e con la gomma. (Già registrato nella Gran Bretagna ai numeri 422,219, 422,220 42222).	236-62	26407	18-7-1924
22-9-1923	Mario Ferrari, a Milano	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: films cinematografiche di soggetti comici ed acrobatici.	237-100	26654	26-7-1924
19-2-1923	Ditta Alfred Graham & C. di Edward Alfred Graham, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi telefonici. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 408,176).	234-100	25324	9-7-1924
30-8-1923	Hush A. Phone Corporation, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: parti di apparati e impianti telefonici, ed in particolare cuffie di ricevimento.	237-62	26573	24-7-1924
30-6-1923	Società Anonima Old Make Thermometers, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: termometri.	235-37	26123	11-7-1924
30-6-1923	Ditta Pablo Rocco, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: suonerie aperiodiche.	235-40	26126	11-7-1924
30-6-1923	Ditta Pablo Rocco, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: trasformatorini da applicare ai portalampade allo scopo di ridurre la tensione da utilizzare per lampadine a basso voltaggio.	235-39	26125	11-7-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
5-6-1923	Ditta Angelo Pettazzi, a Milano	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: pellicole e lastre sensibili, o sensibilizzate, per fotografia.	234-47	26060	5-7-1924
5-6-1923	Ditta Angelo Pettazzi, a Milano	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: pellicole e lastre sensibili, o sensibilizzate, per fotografia.	234-46	26059	5-7-1924
26-9-1923	The Singer Manufacturing Company, a Elizabeth, New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ventilatori elettrici e loro parti. (Già registrato negli S. U. d'America al n. 164387).	238-16	26679	30-7-1924
21-7-1923	Cesare Urtis, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine per la fabbricazione di bevande di caffè, tè, cioccolato, ecc., come pure accessori e parti di queste ed in generale, apparecchi per uso di bar, caffè e simili.	236-25	26317	16-7-1924
19-7-1923	Società Anon. Vanozzi & Fantini, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi elettrici, come interruttori e commutatori a leva ed automatici, quadri di manovra per centrali elettriche, accessori diversi per cabine elettriche, ecc.	236-11	26289	16-7-1924
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**			
30-6-1923	Ditta Costruzioni Monoblocco o Monolitiche Ing. G. Piccardo & Geometra G. B Bacigalupo, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: murature, pilastri e costruzioni in genere.	235-36	26122	11-7-1924
		CLASSE IX. — **Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.**			
19-9-1923	Duilio Annaratone, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carburante.	238-8	26668	28-7-1924
21-6-1923	Giovanni Cagnassi, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi elettrici di riscaldamento in genere, loro parti ed accessori.	235-49	26147	11-7-1924
18-12-1922	Aldo Calabi, a Milano.	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: scaldabagno.	234-92	24981	9-7-1924
18-12-1922	Aldo Calabi, a Milano.	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: scaldabagno.	234-93	24982	9-7-1924
23-7-1923	Società Anonima Carbonifera Italiana, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: agglomerati di carbone di forma ovoidale.	236-28	26320	16-7-1924
10-8-1923	Eugenio Casati, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: scaldabagni e distributori di acqua calda.	237-21	26484	22-7-1924
10-8-1923	Eugenio Casati, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: scaldabagni e distributori di acqua calda.	237-22	26485	22-7-1924
10-8-1922	Eugenio Casati, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: scaldabagni e distributori di acqua calda.	237-23	26486	22-7-1924
14-8-1923	The Chloride Electrical Storage Company Limited, a Manchester (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: accumulatori elettrici e relative parti ed accessori.	237-25	26490	22-7-1924
12-9-1923	Ditta Antonio Foi & C., ad Abbiategrasso (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cucine economiche.	237-94	26643	26-7-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
16-8-1923	Giovanni Gioia, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: accumulatori, ricuperatori di calore per caldaie a vapore d'ogni genere, cucine economiche, forni industriali, fornelli, stufe, lampade, bruciatori di residui di petrolio, loro parti e mantelli isolanti.	237-26	26491	22-7-1924
27-7-1923	Augustino Jalla, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi per l'applicazione della nafta ai motori a scoppio in sostituzione della benzina.	236-32	26324	17-7-1924
20-12-1922	Giovanni Padula e Giuseppe Passerella, a Trivigno (Potenza).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: candele steariche.	234-96	25043	9-7-1924
4-1-1923	Ditta Industrie Saponi, Candele ed affini, G. Peri & C., Figli di Eugenio Migone Successori, a Firenze.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: un tipo di lumini da notte.	234-27	25225	4-7-1924
16-7-1923	Società Italo-Americana pel Petrolio, a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: petrolio raffinato.	235-80	26226	14-7-1924
16-7-1923	Società Italo-Americana pel Petrolio, a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: petrolio raffinato.	235-81	26227	14-7-1924
17-7-1923	Società Italo-Americana pel Petrolio, a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: petrolio raffinato.	235-82	26229	14-7-1924
17-7-1923	Società Italo-Americana pel Petrolio, a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: petrolio raffinato.	235-83	26230	14-7-1924
27-8-1923	Società Anonima Romana Termica, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi di riscaldamento e ventilazione, essiccatori, cucine, bagni, lavanderie.	236-61	26406	18-7-1924
27-12-1922	Alberto Vezzani, a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi estintori automatici per incendi, loro parti e accessori.	234-20	24959	4-7-1924
		CLASSE X. — **Lavori in legno, sughero, ecc., arredi vari per abitazioni, scuole, uffici: giocattoli e oggetti diversi per lo sport.**			
21-9-1923	Associazione Sistematizzatori Aziendali Torino, A. S. A. T., a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mobili, materiali ed accessori per uffici, schedari, loro parti ed accessori, cancelleria, registri, stampati e pubblicazioni in genere.	238-10	26670	28-7-1924
17-9-1923	Magazzini « Al Duomo » Società Anonima, a Milano.	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: indumenti ed articoli di abbigliamento personale e per l'arredamento della casa, ed in particolare tessuti per mobili, tende, tappeti e simili.	238-6	26666	28-7-1924
13-10-1921	Martino Pastore, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di sport foot-balls.	233-54	22515	1-7-1924
21-9-1923	Ditta « Pragma » di Cerchio Lombardini & C., a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mobili, materiali ed accessori per uffici; schedari, loro parti ed accessori, cancelleria, registri, stampati e pubblicazioni in genere.	238-9	26669	28-7-1924
18-7-1923	Ditta Mario Roascio, a Dronero (Cuneo).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tappeti e zerbini di cocco.	236-9	26286	15-7-1924
6-9-1923	Ronco Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cassette di metallo per incartamenti, leggii in metallo, tavoli in metallo, stipetti in metallo ed altre forniture per ufficio. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 430899).	237-91	26637	26-7-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME de' richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XI. — **Spazzole, pennelli, lavori in paglia, in crine.**			
17-8-1923	Mario Lovisolo, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pennelli.	237-27	26492	22-7-1924
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere, selleria, valigeria.**			
4-8-1923	Ace Motor Corporation, a Filadelfia, Penn. (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: motociclette. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 169234).	237-49	26532	23-7-1924
14-6-1923	Società Anonima Edoardo Bianchi, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biciclette.	234-61	26083	7-7-1924
2-6-1923	Cesare Beltrami, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: automobili e loro parti.	234-40	26052	5-7-1924
22-7-1922	Robert Bosch Akt-Ges., a Stuttgart (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi d'accensione, rocchetti di accensione ed altri dispositivi per motori a combustione, distributori, interruttori, candele d'accensione ed altre parti singole ed accessori per apparecchi d'accensione, ecc. (Già registrato in Germania al n. 291561).	237-11	24193	22-7-1924
22-8-1922	Società anonima Italiana Bonzder., a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: freni per biciclette.	237-37	26508	23-7-1924
11-7-1922	Ditta Emilio Bozzi & C., a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biciclette, motociclette, automobili e simili, loro parti ed accessori.	237-71	22823	25-7-1924
7-7-1923	Società anonima Fabbricazione Cerchi - Brevetti Saldatura Elettrica, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cerchi per cicli, motocicli e automobili, cerchietti per cinghie e freni, ruote libere, manubri, telai, pedali, campanelli, freni, mozzi, raggi, catene, pompette ed articoli in genere per cicli, motocicli e automobili.	236-2	26271	15-7-1924
7-7-1923	Società Anonima Fabbricazione Cerchi - Brevetti Saldatura Elettrica, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ruote libere, mozzi, catene, parti e accessori di cicli, motocicli e automobili in generale.	236-3	26273	15-7-1924
19-6-1923	Adele Colombo, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tipo speciale di veicolo per pubblicità.	234-64	26090	7-7-1924
3-8-1923	Ditta R. F. Fratelli Faini, a Lecco (Como).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: raggi e rosette per raggi (niples) per ruote di biciclette e simili.	237-14	26433	22-7-1924
24-9-1923	Stefano Gatta & Ambrogio Costantini, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: innesti a frizione per auto, moto e simili.	238-2	26656	28-7-1924
30-6-1923	Giovanni Gerbi, ad Asti (Alessandria).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biciclette, parti di biciclette ed accessori.	235-55	26158	12-7-1924
7-7-1923	Giuseppe Joannes, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per la riparazione e vulcanizzazione della gomma.	236-19	26307	16-7-1924
27-7-1923	Kelly-Springfield Tire Company, a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cerchioni elastici composti in tutto od in parte di gomma.	236-46	26396	17-7-1924
27-7-1923	Kelly-Springfield Tire Company, a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cerchioni elastici composti in tutto od in parte di gomma.	236-47	26397	17-7-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
21-6-1923	Paolo Krüger, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biciclette e parti relative, compresi i fanali, i pneumatici ed i cerchioni elastici.	234-67	26095	7-7-1924
6-7-1923	Ditta Introini Carlo, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biciclette.	236-1	26262	15-7-1924
14-6-1923	John Marren Matson Company, a Filadelfia, Penn. (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: veicoli, non compresi i motori ed ammortizzatori d'urto per veicoli. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al numero 143508).	233-92	26021	3-7-1924
3-8-1923	Edoardo Mascagni, a Livorno.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biciclette e motociclette.	236-67	26421	18-7-1924
14-6-1923	Società Italiana « Meteor », a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: accessori in genere per automobili.	235-71	26206	14-7-1924
19-9-1923	Ditta Ettore Moretti, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: copertoni impermeabili.	237-99	26653	26-7-1924
15-6-1923	Ugo Roccati e Massimo Roccati, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: freni per biciclette.	235-44	26138	11-7-1924
15-6-1923	Tan Sad Limited, a Birmingham (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sedili e selle a cuscinetto e sostegni, o reggi-sella a cuscinetto per motocicli e per cicli d'ogni genere, accessori per motocicli e per veicoli automobili, carrozzelle per bambini e da passeggio ed arredamento e tappezzerie, comprese sedie metalliche e sgabelli per negozi e per uffici.	233-95	26025	3-7-1924
10-8-1923	Società anonima Officine Meccaniche Velox, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: parti ed accessori di velocipedi.	237-20	26487	22-7-1924
		CLASSE XIII. — Filati, tessuti, pizzi e ricami.			
6-6-1923	Ditta Ascarelli & C., a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti di cotone, lino, lana e seta.	234-48	26061	5-7-1924
9-8-1923	Albino Bandino, a Rivarolo Canavese (Torino).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti di pelo di cammello e tessuti in genere.	237-51	26534	24-7-1924
25-8-1923	Ditta Battista Lontano, a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti.	237-41	26517	23-7-1924
21-11-1921	Ditta Manifattura Nazionale Luigi Colombo, a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cotone.	234-72	22660	8-7-1924
15-5-1924	Cotonificio Veneziano, Società Anonima, a Venezia.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti di cotone.	235-25	28088	10-7-1924
3-8-1923	Ditta Raffaele D'Andrea & C., a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti, telerie e maglierie.	237-75	26583	25-7-1924
8-7-1924	Società anonima Cucirini Trobaso Intra, a Intra (Novara).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati ritorti di ogni genere e natura, comunque preparati e confezionati.	236-60	28252	18-7-1924
23-6-1923	Mariano Dellepiane, a Novi Ligure (Alessandria).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti di cotone.	235-51	26150	12-7-1924
4-8-1923	Finlayson, Bonsfield & Company, Limited, a Johnstone, Scozia (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati e filo di canapa e lino. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 414559.	237-48	26531	23-7-1924
18-5-1923	T. R. Goodlatte & Sons Inc. Clifton New Yersey (Stati Uniti d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tela oleata.	233-56	25931	1-7-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
19-7-1923	Jules Guetta, a Tripoli di Barberia.	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: madapolam.	235-89	26238	14-7-1924
17-8-1923	International Harvester Company, a Chicago (Stati Uniti d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: funi, cordami, funicelle e spaghi per legatrici. (Già registrato negli Stati Uniti di America al n. 106974).	237-28	26494	22-7-1924
17-8-1923	International Harvester Company, a Chicago (Stati Uniti d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: funi, cordami, funicelle e spaghi per legatrici. (Già registrato negli Stati Uniti di America al n. 106973).	237-29	26495	22-7-1924
22-8-1923	Vittorio Introini, a Gallarate (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filato di cotone per cucire.	237-38	26509	23-7-1924
22-8-1923	Vittorio Introini, a Gallarate (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filato di cotone per maglieria.	237-39	26510	23-7-1924
22-8-1923	Vittorio Introini, a Gallarate (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filato di cotone per maglieria.	237-40	26511	23-7-1924
8-8-1923	Istituto Cooperativo Manufatti Popolari, a Roma.	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: drapperia, tessuti da uomo, laneria, tessuti da signora, cotoneria, tessuti di lino e misti, maglieria, calzetteria, coperte, « plaids » ed affini.	236-71	26427	19-7-1924
5-1-1923	Ditta Liliom-Vászon-Vállalat (Liliom Leinnzaud-Unternehmung) Bernhard Goldstein, a Vienna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti della tessitura e tessuti in genere.	234-23	25195	4-7-1924
5-1-1923	Ditta Liliom-Vászon-Vállalat (Liliom Leinnzaud-Unternehmung) Bernhard Goldstein, a Vienna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti della tessitura e tessuti in genere.	224-24	25196	4-7-1924
15-6-1923	Società anonima Lucchese Industria Filati, a Lucca Acquacalda.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cotone.	233-94	26023	3-7-1924
26-9-1923	Ditta Loro & Tanon, a Lessona (Novara).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati di lana.	238-15	26678	30-7-1924
22-9-1923	Ditta Filippo Lovari, a S. Giovanni Valdarno (Arezzo).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: nastri in cotone, bianchi, neri e colorati.	238-23	26694	31-7-1924
22-9-1923	Ditta Filippo Lovari, a S. Giovanni Valdarno (Arezzo).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cotoni di varie specie, in filo per maglierie, calzetterie e simili, tessuti e nastri di cotone e canape.	238-24	26695	31-7-1924
22-9-1923	Ditta Filippo Lovari, a S. Giovanni Valdarno (Arezzo).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti di cotone e canapa.	238-25	26697	31-7-1924
22-9-1923	Ditta Filippo Lovari, a S. Giovanni Valdarno (Arezzo).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati di cotone per calze, maglierie e simili, bianchi, neri e colorati.	238-26	26700	31-7-1924
22-9-1923	Ditta Filippo Lovari, a S. Giovanni Valdarno (Arezzo).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cotone per calze, nero, bianco e colorato.	238-28	26703	31-7-1924
28-8-1923	Ditta Guido Marconcini & C., a Pisa.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti flanellati di cotone.	236-55	26408	18-7-1924
28-8-1923	Ditta Guido Marconcini & C., a Pisa.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti flanellati di cotone.	236-56	26409	18-7-1924
28-8-1923	Ditta Guido Marconcini & C., a Pisa.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti flanellati di cotone.	236-57	26410	18-7-1924
28-8-1923	Ditta Guido Marconcini & C., a Pisa.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti flanellati di cotone.	236-58	26411	18-7-1924
28-8-1923	Ditta Guido Marconcini & C., a Pisa.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti flanellati di cotone.	236-59	26412	18-7-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
1-6-1923	Ditta Giovanni Milani e Nipoti, a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti di cotone e di lino.	234-37	26048	5-7-1924
6-9-1923	Ditta « Fratelli Nobili & De Ponti », a Ronco Briantino (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di cotone, canape, tele di lino e miste, intovagliate, stores.	237-89	26635	25-7-1924
6-9-1923	Ditta « Fratelli Nobili & De Ponti », a Ronco Briantino (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli in cotone.	237-90	26636	25-7-1924
18-7-1923	Ditta Ernesto Storma, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti di spugna, tappeti, tessuti imitazione pelliccie.	236-10	26287	15-7-1924
23-6-1923	Fabbrica Passamanerie C. Vigoni S. A., a Monza (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: laccio-cordone di qualsiasi filato per frangie da coperte e simili.	234-69	26102	7-7-1924
23-6-1923	Fabbrica Passamanerie C. Vigoni S. A., a Monza (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: laccio-cordone di qualsiasi filato per frangie da coperte e simili.	234-70	26103	7-7-1924
8-8-1923	Ditta Mild & C., Società anonima, Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti di cotone.	237-18	26479	22-7-1924
		Classe XIV. — Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.			
2-6-1923	Salvatore Alberto, a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature.	235-64	26176	12-7-1924
16-1-1923	Ditta Cappellificio Bersciano Cesare Beretta e C., a Brescia.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cappelli Merinos.	234-29	25237	4-7-1924
28-10-1922	Ditta Fabbriche Riunite per la Vendita diretta alle Sartorie, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: impermeabili.	234-16	24710	4-7-1924
19-6-1922	Ditta Fischbein & C., a Trieste.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: impermeabili, soprabiti ed articoli di vestiario in genere.	234-65	26091	7-7-1924
6-8-1923	Ditta A. Fumagalli, a Parabiago (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature da donna.	237-15	26434	22-7-1924
14-6-1923	Salvatore Gigante e Vincenzo Sgueglia, a Napoli.	Marchio di commercio destinato a contradistinguere: cappelli.	235-91	26177	15-7-1924
13-7-1923	Società anonima Fabbrica Ombrelli Gilardini, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di ombrelleria, paracqua, ombrellini, en-tous-cas, forcelle, balene, bastoni legno e ferro.	236-22	26312	16-7-1924
2-6-1923	Ditta S. Mennig & C. Torley, a Saronno (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: nastri elastici per busti, bretelle, e giarrettiere, copripunti (nastri di cotone e di cotone con seta), stringhe di qualsiasi specie e di qualsiasi materiale, pizzi, « soutache », e tubolari, cravatte a rete, ecc.	234-38	26050	5-7-1924
23-7-1923	Ernesto Merlo proprietario del Sandalificio « Gigante », a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sandali.	236-41	26354	17-7-1924
4-7-1923	Annibale Mirarchi, a Catanzaro.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature.	235-73	26211	14-7-1924
25-6-1923	Ditta Montanari Studer & C., a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calze di qualunque genere.	235-16	26105	10-7-1924
19-7-1920	Ditta Morasso Carlo fu Davide, a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calze e maglie.	233-51	20040	1-7-1924
9-11-1921	Ditta Ettore Moretti, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: impermeabili per uomo e signora.	234-71	22620	8-7-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
21-8-1923	Ditta Oreggia & Proverbio, a Parabiago (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature da donna.	237-32	26503	23-7-1924
11-6-1923	Ditta Otto Dillner a Lipzig-Neusellerhausen (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tiralatte in gomma, preservativi e piegabaffi. (Già regitrato in Germania al n. 151220).	234-52	26070	7-7-1924
11-8-1923	Ditta Pirelli e C., a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tacchi di gomma.	237-24	26489	22-7-1924
26-6-1923	Società Fratelli Simonis, a Candiolo (Torino).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: bottoni e perle di porcellana.	235-53	26153	12-7-1924
12-7-1923	Società anonima Industria Calze e Guanti, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calze e guanti.	236-8	26283	15-7-1924
16-12-1921	Calzaturificio Gallaratese Tosi-Daverio, a Gallarate (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: speciale tipo di calzature di lusso.	233-55	23067	1-7-1924
4-6-1923	Molsey Ltd a Leicester (Gran Bretagna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di vestiario. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 332618).	233-74	25986	2-7-1924
4-6-1923	Molsey Ltd a Leicester (Gran Bretagna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di maglierie. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 208354).	233-72	25984	2-7-1924
4-6-1923	Molsey Ltd a Leicester (Gran Bretagna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di vestiario, esclusi busti. (Già registrato nella Gran Bretagna al numero 283914).	233-73	25985	2-7-1924
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**			
3-7-1924	Direzione Generale delle Privative (Ministero delle Finanze), a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: speciale tipo di tabacco da fiuto.	235-30	28226	10-7-1924
3-7-1924	Direzione Generale delle Privative (Ministero delle Finanze), a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: speciale tipo di tabacco da fiuto.	235-29	28225	10-7-1924
3-7-1924	Direzione Generale delle Privative (Ministero delle Finanze), a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: speciale tipo di tabacco da fiuto.	235-28	28224	10-7-1924
18-11-1922	Alcide Duranti, a Loreto (Ancona).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli per fumatori.	234-88	24746	8-7-1924
7-8-1923	Ditta Fratelli Lana, a Gallerate (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pipe ed affini, parti di esse ed accessori.	237-16	26435	22-7-1924
18-9-1922	Maspero Frères, Limited, a Londra ed al Cairo.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tabacco lavorato in tutte le sue forme.	234-91	24473	9-7-1924
30-1-1923	Società in accomandita Saul D. Modiano, a Trieste.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette.	234-21	25151	4-7-1924
17-9-1923	Società in accomandita Saul D. Modiano, a Trieste.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette.	237-82	26605	25-7-1924
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**			
23-7-1923	Società anonima Cartiere Giacomo Bosso, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta, cartoni, e cuoio artificiale.	236-27	26319	16-7-1924
3-9-1923	Giuseppe Picollo, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: registri meccanici, montature per registri a fogli mobili, classificatori o articoli analoghi di cancelleria e di studio, meccanismi, oggetti di metallo lavorato, pezzi stampati, giocattoli, apparecchi automatici, ferramenta chincaglierie di metallo; apparecchi elettrici.	238-4	26661	28-7-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
27-6-1923	Roneo Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cassette per ricovero e registrazioni di carte, ed accessori. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 432907).	235-33	26119	11-7-1924
		CLASSE XVIII. — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.			
4-6-1923	Pasquale Alecce - proprietario Laboratorio del Cachet Fiat, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	233-82	25989	2-7-1924
23-8-1923	The Arlington Chemical Company, a Yonkers, New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali e preparati farmaceutici.	237-60	26567	24-7-1924
3-8-1923	Badminton Distemper Cure Co. Limited, a Westminster, Londra.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze chimiche per uso agricolo ed orticolo, nonchè veterinario e scopi sanitari in genere. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 436617).	237-53	26552	24-7-1924
21-8-1923	Officina Chemio Farmacoterapica Dott. Alessandro R. Beverina, a Olgiate Comasco (Como).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	237-34	26505	23-7-1924
21-8-1923	Officina Chemio Farmacoterapica Dott. Alessandro R. Beverina, a Olgiate Comasco (Como).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	237-35	26506	23-7-1924
21-8-1923	Officina Chemio Farmacoterapica Dott. Alessandro R. Beverina, a Olgiate Comasco (Como).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	237-36	26507	23-7-1924
28-7-1923	Umberto Bignardi, a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti farmaceutici contro la blenorragia.	236-48	26398	17-7-1924
12-9-1923	Nicola Brizzi, a Firenze.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	238-19	26685	30-7-1924
12-9-1923	Nicola Brizzi, a Firenze.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	238-20	26688	30-7-1924
16-11-1922	Società in accomandita semplice Brughera e C., a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di gomma elastica, ebanite, vetro, porcellana, osso, celluloide, legno, metallo, tessuti vari ed oggetti per uso sanitario, chimico e farmaceutico.	234-19	24921	4-7-1924
4-12-1922	Angelo Cagnola, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per prevenire e curare i geloni.	234-90	24963	8-7-1924
5-6-1923	Cesare Candioli, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato contro la blenorragia.	233-84	25998	2-7-1924
6-6-1923	Cesare Candioli, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: depurativo del sangue.	233-86	26007	2-7-1924
6-6-1923	Cesare Candioli, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sciroppo contro le tossi.	233-87	26008	2-7-1924
18-7-1923	Cesare Candioli, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: rimedio per le tossi, i catarri, e le affezioni bronco-polmonari.	235-84	26231	14-7-1924
18-7-1923	Cesare Candioli, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: callifugo.	235-85	26232	14-7-1924
18-7-1923	Cesare Candioli, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: rimedio per prevenire e guarire i geloni.	235-86	26233	14-7-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
18-7-1923	Cesare Candioli, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calmante del sistema nervoso.	235-87	26234	14-7-1924
18-7-1923	Cesare Candioli, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato per calmare i dolori prodotti dalle emorroidi e per guarire le emorroidi stesse.	235-88	26235	14-7-1924
1-8-1923	Ernesto Cinti, a Firenze.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	236-65	26417	18-7-1924
30-5-1923	Giuseppe Comini, a Arenzano (Genova).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	233-60	25936	1-7-1924
30-8-1922	Società « Consorzio Neoterapico Nazionale », a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specalità farmaceutica contro la malaria.	234-12	24382	4-7-1924
18-7-1923	Laboratorio Chimico Deca di Leonardi, Capuani e C., accomandita semplice, a Como.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti e specialità farmaceutiche.	236-42	26370	17-7-1924
4-7-1923	Farmacia e Laboratorio Chimico « Timete », a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	235-99	26260	15-7-1924
4-5-1923	Gino Fantini, a Bologna.	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: pomata per la cura delle malattie della pelle.	233-62	25944	1-7-1924
27-4-1923	Giacobbe Foa, Remo Toselli, Benedetto Rodellono e Paolo Bertotti, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specifico contro l'arteriosclerosi e le ipertensioni vasali.	235-6	25717	9-7-1924
25-7-1923	Pietro Isnardi, ad Oneglia (Imperia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale per uso ipodermico.	236-39	26349	17-7-1924
17-7-1922	Giuseppe Fracassi, a Brescia.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità medicinale.	234-74	24298	8-7-1924
17-7-1922	Giuseppe Fracassi, a Brescia.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità medicinale.	234-75	24299	8-7-1924
17-7-1922	Giuseppe Fracassi, a Brescia.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità medicinale.	234-76	24300	8-7-1924
17-7-1922	Giuseppe Fracassi, a Brescia.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità medicinale.	234-77	24301	8-7-1924
17-7-1922	Giuseppe Fracassi, a Brescia.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità medicinale.	234-78	24302	8-7-1924
17-7-1922	Giuseppe Fracassi, a Brescia.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità medicinale.	234-79	24303	8-7-1924
21-8-1923	Otto Friese, a Zerbst i. Anh. (Germania).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: termometri clinici, chimici, e per uso tecnico, scientifico, e qualsiasi altro apparecchio del genere, misuratore del calore, ovunque questo sia sviluppato o raccolto; siringhe ed altri strumenti di chirurgia, medicina o scientifici in genere.	237-58	26560	24-7-1924
5-6-1923	Oreste Gasperini, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acqua senza calce.	233-83	25990	2-7-1924
16-12-1922	Società Esercizio Farmacie e Specialità Medicinali di E. Granelli e C., a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità medicinale.	234-94	25013	9-7-1924
17-9-1923	The Hygeia Nursing Bottle Company, Inc., a Buffalo (Stati Uniti di America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi per allattamento dei bambini, compresi poppatoi, capezzoli, sterilizzatori, ecc.	237-83	26606	25-7-192

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
13-6-1923	Howards & Sons Ltd. a Ilford presso Londra.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: aspirina in polvere ed in cachets.	233-91	26017	3-7-1924
15-6-1923	Giovanni Jamotti, a Voghera (Pavia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti farmaceutici in genere.	234-59	26085	7-7-1924
15-6-1923	Giovanni Jamotti, a Voghera (Pavia).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti farmaceutici contro i dolori mestruali.	234-60	26086	7-7-1924
23-7-1923	Ditta « L'Igienica », a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità medicinale in fiale.	236-26	26318	16-7-1924
8-3-1924	Istituto Chemioterapico Italiano, a Firenze.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparazioni farmaceutiche in genere con prevalente indirizzo chemioterapico.	235-21	27831	10-7-1924
8-3-1924	Istituto Chemioterapico Italiano, a Firenze.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale presentato sotto forma di emulsione per la cura della sifilide e polulismo.	235-22	27832	10-7-1924
8-3-1924	Istituto Chemioterapico Italiano, a Firenze.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale sotto forma liquida o polverosa per la cura delle affezioni tubercolari.	235-23	27833	10-7-1924
8-3-1924	Istituto Chemioterapico Italiano, a Firenze.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinale sotto forma polverosa e liquida per la cura della sifilide.	235-24	27834	10-7-1924
23-7-1923	Industria Nazionale Disinfettanti, a Pisa.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: disinfettanti.	236-12	26293	16-7-1924
23-7-1923	Industria Nazionale Disinfettanti, a Pisa.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: disinfettante.	236-13	26294	16-7-1924
13-8-1923	Società « Istituto Nazionale Medico-Farmacologico », a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti medicinali e farmaceutici.	236-49	26399	17-7-1924
19-9-1923	Ditta Laboratorio Chimico Mozzi, a Firenze.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: elisir vegetale contro la stitichezza, la dispepsia, la stasi biliare e la nevrastenia a tipo gastro-enterico.	238-21	26692	31-7-1924
25-5-1923	Ditta Prodotti Specializzati Zanardi — Dott. A. Neppi e A. Fesei, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ricostituente a base di fosforo.	233-65	25949	1-7-1924
25-5-1923	Ditta Prodotti Specializzati Zanardi - Dott. A. Neppi e A. Festi, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: speciali polveri contro la gotta e l'uricemia.	233-66	25950	1-7-1924
25-5-1923	Ditta Prodotti Specializzati Zanardi - Dott. A. Neppi e A. Festi, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: rimedio contro ogni forma di tosse.	233-67	25951	1-7-1924
25-5-1923	Ditta Prodotti Specializzati Zanardi - Dott. A. Neppi e A. Festi, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: elisir ricostituente depurativo.	233-68	25952	1-7-1924
25-5-1923	Ditta Prodotti Specializzati Zanardi - Dott. A. Neppi e A. Festi, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore sedativo.	233-69	25954	1-7-1924
1-6-1923	Federico Pagliuca, a Caserta	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: gianduia purgativi e disinfettanti.	234-33	25982	5-7-1924
4-7-1923	Giovanni Pagni, a Firenze.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: callifugo.	236-34	26327	17-7-1924
6-8-1923	Charles H. Phillips Chemical Company, Inc. a Stamford, Connecticut (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: latte di magnesia.	236-68	26423	18-7-1924
19-1-1923	Guido Rossi, a Demonte (Cuneo)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinale.	234-26	25201	4-7-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
9-8-1923	Guido Rossi, a Demonte (Cuneo)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinale.	237-50	26533	23-7-1924
6-12-1922	Ditta S. Salmona, a Catania	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biglie di liquerizia.	234-95	25040	9-7-1924
26-9-1923	Soc. An. Derivati Acque Marine (Sadam), a Palermo.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carbonato di magnesia in tutti i suoi tipi a ossido di magnesia.	238-30	26716	31-7-1924
12-9-1923	Ubaldo Sammartino, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico.	237-79	26598	25-7-1924
5-9-1923	Società Anonima Napoletana « San », a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	237-64	26586	24-7-1924
5-9-1923	Società Anonima Napoletana « San ». a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	237-65	26587	24-7-1924
5-9-1923	Società Anonima Napoletana « San » a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	237-66	26588	24-7-1924
5-9-1923	Società Anonima Napoletana « San » a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	237-67	26589	24-7-1924
5-9-1923	Società Anonima Napoletana « San » a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	237-68	26590	24-7-1924
5-9-1923	Società Anonima Napoletana « San » a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	237-69	26591	24-7-1924
5-9-1923	Società Anonima Napoletana « San » a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	237-70	26592	24-7-1924
4-5-1923	Luigi Severi, a Modena.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lozione contro la caduta dei capelli.	233-61	25943	1-7-1924
13-7-1923	Luigi Sola, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: disinfettante.	235-75	26221	14-7-1924
19-6-1923	Romolo Venturini, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: rimedio antiblenorragico per iniezioni uretrali.	234-63	26089	7-7-1924
25-6-1923	Giovanni Viola, a Crocetta di San Pancrazio Parmense (Parma).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	235-70	26194	12-7-1924
7-8-1923	Achille Visconti, ad Avezzano (Roma).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto antimalarico.	236-70	26426	18-7-1924
		Classe XIX. — Coloranti e vernici.			
30-7-1923	Felici Fiani, a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico colorante.	236-36	26334	17-7-1924
15-9-1922	Ernesto Iori, a Bologna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per calzature.	234-85	24557	8-7-1924
5-1-1923	Ditta An. A. L. I. A., a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tintura per oggetti di pelle, cuoio, calzature, legno, paglia, marmo, osso, celluloide, ecc.	234-99	25125	9-7-1924
5-9-1923	Mario Migliorini, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: speciale prodotto per restituire e ravvivare la primitiva brillantezza alle superficie laccate.	237-88	26633	25-7-1924
5-9-1923	Mario Migliorini, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: speciale prodotto per restituire e ravvivare la naturale brillantezza alle superficie verniciate.	237-87	26632	25-7-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
26-2-1923	National Aniline & Chemical Company Incorporated, a New York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti greggi del catrame, prodotti intermedi, sostanze coloranti, tinture, colori di catrame, lacche per carta e stoffa, tinture e vernici per scopi biologici, batteriologici e istologici, tinture derivate da colori di catrame, ecc. (Con diritto di priorità dal 23 gennaio 1923 data del deposito effettuato negli S. U. d'America dello stesso marchio, n. 173271).	234-30	25332	4-7-1924
21-6-1923	Giuseppe Perotti, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per scarpe.	234-66	26094	7-7-1924
14-9-1923	Ditta Prodotti Super Cromos, a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico colorante per tingere in casa stoffe di ogni specie.	238-27	26702	31-7-1924
10-9-1923	Soc. An. « Scic » (Società Chimica Industriale Commerciale), a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: creme per calzature in genere.	237-93	26642	26-7-1924
26-6-1923	Ditta Giuseppe Turreni & C., a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico colorante per tingere in casa stoffe in genere.	235-61	26171	12-7-1924
26-6-1923	Ditta Giuseppe Turreni & C., a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico colorante per tingere in casa stoffe in genere.	235-62	26172	21-7-1924
26-6-1923	Ditta Zampoli & Brogi, a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico colorante.	235-63	26173	12-7-1924
27-9-1922	Ditta Zanolli & Carenini, a Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: inchiostro in genere.	234-84	24523	8-7-1924
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**			
21-8-1923	Officina Chemio Farmacoterapica Dr. Alessandro R. Beverina, ad Olgiate Comasco (Como).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici e farmaceutici.	237-33	26504	23-7-1924
2-6-1923	Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: soluzione di ipoclorito di calcio per l'industria tessile e cartaria.	234-39	26051	5-7-1924
30-7-1923	Emilio Cataldi, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: smacchietto (scolorina).	235-96	26253	15-7-1924
26-6-1923	The Chiswick Co. Ltd., a Londra.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pasta per pulire. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 432.453).	235-31	26112	11-7-1924
16-4-1923	Guido Delpiano e Carlo Felice Gastaldi, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: polveri, solidi, liquidi, creme e paste per lucidare cuoi, pellami, calzature, legnami, mobili e metalli, ceralacche per imballaggio, pacchi, lettere e bottiglie.	235-5	25709	9-6-1924
30-6-1923	Società Anonima « Le Essenze Italiane », a Gallarate (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato insetticida per l'agricoltura.	235-38	26124	11-7-1924
2-8-1923	Giovanni Guasta e Giuseppe Montesi, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti detersivi in genere.	237-44	26527	23-7-1924
14-7-1923	Herman Behr & Company, Incorporated, a Brooklyn, New York,	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carte e stoffe abrasive. — (Già registrato negli Stati Uniti d'America al numero 168,942).	236-23	26313	16-7-1924
8-8-1923	The Larvex Corporation, a Nerw York.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquido insetticida.	237-59	26563	24-7-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
30-10-1922	Ludwig Mara, di Gaaden presso Vienna.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze per conservare cuoio, specialmente suole di scarpe. — (Già registrato in Austria al n. 90884).	234-15	24606	4-7-1924
26-3-1924	Maria Masnada de Personeni, a Roma.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per la conservazione del cuoio e specialmente della suola delle scarpe	235-100	27706	15-7-1924
12-4-1923	Ditta Emanuele Paladini, a Lucca.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liscivia bianca.	235-8	25747	9-7-1924
24-7-1923	Giovanni Parvis e Tommaso Marsiglia, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti per lucidare oggetti verniciati e vernici.	236-30	26322	16-7-1924
23-5-1923	Ditta Rupnik Sbertoli & C., a Genova.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: polvere da bucato.	233-58	25933	1-7-1924
19-6-1922	Ditta Industrie Saponi, Candele ed Affini G. Peri & C.i, Figli di Eugenio Migone Successori, a Firenze.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: detersivo in polvere.	234-11	24142	4-7-1924
28-6-1923	Stanislao Stein detto Nordini, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per smacchiare stoffe, pelli colorate, guanti e simili.	235-34	26120	11-7-1924
27-12-1922	Abia Taddei, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: composto liquido per smacchiare stoffe in genere, cuoio, tele, ecc.	234-97	25054	9-7-1924
16-8-1923	Ditta Giuseppe Turreni & C., a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto solido per fare il bucato.	237-54	26556	24-7-1924
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**			
21-6-1923	Vespucci Maresca, a Napoli.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: « clichés » d'ogni genere, sia su legno che su qualsiasi metallo e loro riproduzione, nochè cartelli « réclames » ad uno o più colori.	233-96	26039	3-7-1924
13-9-1923	Società Anonima Monti & Martini, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: materiale isolante elettrico.	237-98	26648	26-7-1924
13-9-1923	Società Anonima Monti & Martini, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mastice isolante elettrico.	237-97	26647	16-7-1924

Nota. — Presso le Prefetture, Sottoprefetture e Camere di Commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate nel periodico: « *Les marques internationales* ».

Roma, 16 giugno 1925.

Il direttore: DE SANCTIS.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.